

Manuale di Gestione Faunistica Venatoria



Provincia di Cuneo





Manuale di Gestione Faunistica Venatoria

un testo per...

la preparazione dell'esame di abilitazione venatoria la preparazione dell'esame per la caccia in Zona Alpi la preparazione dei corsi per la caccia di selezione agli ungulati la preparazione e l'aggiornamento delle Guardie Volontarie Venatorie

 ${\bf Andrea\ Dematteis}\ ^1$ Arianna Menzano 1, Paolo Craveri 2

Seconda edizione, 30 giugno 2006

Quaderni tecnici del Settore Tutela Flora e Fauna - 1

Copyright © Provincia di Cuneo. Tutti i diritti riservati.

¹ : Ce.Ri.Ge.Fa.S., Centro Ricerche e Gestione Fauna Selvatica, Fondazione Universitaria - Sampeyre

² : Provincia di Cuneo, Settore Tutela Flora e Fauna - Cuneo

Copyright ©2006 Provincia di Cuneo. Tutti i diritti riservati.

Titolo: Manuale di Gestione Faunistica Venatoria

Seconda edizione, 30 giugno 2006

Autori: Andrea Dematteis, Arianna Menzano, Paolo Craveri

Figure: Andrea Dematteis (Fig. 2.2 a pagina 17, Fig. 2.3 a pagina 18, Fig. 2.3 a pagina 18, Fig. 2.4 a pagina 18, Fig. 3.1 a pagina 31, Fig. 3.2 a pagina 32); Arianna Menzano (Fig. 4.1 a pagina 47); Paolo Craveri (Fig. 2.1 a pagina 16, Fig. 2.8 a pagina 22, Fig. 2.9 a pagina 23, Fig. 2.10 a pagina 24, Fig. 2.11 a pagina 24, Fig. 6.1 a pagina 78); Olga Nicolàs Francisco (Fig. 4.2 a pagina 47, Fig. 4.3 a pagina 48, Fig. 4.4 a pagina 50, Fig. 4.5 a pagina 51, Fig. 4.6 a pagina 52, Fig. 5.2 a pagina 61, Fig. 5.3 a pagina 63, Fig. 5.4 a pagina 67, Fig. 6.2 a pagina 79, Fig. 6.3 a pagina 81, Fig. 6.4 a pagina 82, Fig. 6.5 a pagina 83, Fig. 6.6 a pagina 84, Fig. 9.1 a pagina 100, Fig. 9.2 a pagina 100; archivio Ce.Ri.Ge.Fa.S. (2.6(b) a pagina 20, 2.6(a) a pagina 20, Fig. 2.5 a pagina 19; Livio Martino (Fig. 5.1 a pagina 58).

Collana Quaderni tecnici del Settore Tutela Flora e Fauna; quaderno numero uno.

Questa pubblicazione, stampata e rilegata, è distribuita gratuitamente dalla Provincia di Cuneo fino ad esaurimento dello scorte. La Provincia di Cuneo si riserva la facoltà di richiedere un rimborso delle sole spese di copia (costo della carta, fotocopia e rilegatura).

Questo documento è disponibile in formato PDF gratuitamente al sito www.provincia.cuneo.it.

BENCHÈ SIA STATA POSTA LA MASSIMA CURA NEL RIPORTARE LE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, I TESTI UFFICIALI SONO QUELLI CONTENUTI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA E NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE, AI QUALI SI RIMANDA. LA PROVINCIA DI CUNEO E GLI AUTORI NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'APPLICAZIONE DI NORME INVOLONTARIAMENTE RIPORTATE IN MODO ERRONEO E/O INCOMPLETO IN QUESTO TESTO.

RINGRAZIAMENTI:

gli Autori ringraziano il Dott. Paolo Balocco, Dirigente del Settore Tutela Flora e Fauna della Provincia di Cuneo, per le utili indicazioni ricevute, in particolare sugli aspetti legislativi e sulle norme legate all'uso e detenzione delle armi; il Prof. Pier Giuseppe Meneguz, del Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia dell'Università degli Studi di Torino, per la revisione critica degli aspetti riguardanti la gestione delle popolazioni e la pianificazione del prelievo; la Sig.ra Olga Nicolàs Francisco, studentessa in Medicina Veterinaria dell'Universitad Autonoma de Barcelona (Spagna), che ha realizzato molti dei disegni.

Per le citazione della presente pubblicazione si raccomanda la seguente dizione:

Dematteis A., A. Menzano, P. Craveri, 2006 - Manuale di Gestione Faunistica Venatoria. Collana Quaderni tecnici del Settore Tutela Flora e Fauna, n.1 - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Flora e Fauna. Seconda edizione.

Stampa: Centro Stampa della Provincia di Cuneo - Giugno 2006

Prefazione alla prima edizione

Realizzare un manuale di gestione faunistica che possa nel contempo preparare adeguatamente chi

intenda sostenere l'esame di abilitazione venatoria nonché costituire un testo coordinato sulle varie

normative di settore, a disposizione di tutti gli appassionati, non è operazione agevole e priva di difficoltà.

Infatti partendo dalla normativa sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio si nota subito che la

stessa abbraccia numerosi ed articolati aspetti che vanno dall'ambiente all'agricoltura, dalla pubblica

sicurezza all'ecologia e dal pronto soccorso alla zoologia.

Non di secondaria rilevanza sono poi i concetti legati all'utilizzo in sicurezza delle armi e alla balistica

dei proietti; purtroppo ogni anno le numerose vittime della caccia sono una chiara testimonianza del

fatto che non si conoscono mai abbastanza tali aspetti.

Tale testo, affrontando le problematiche di cui sopra in modo lineare e diretto, intende pertanto

fornire uno strumento aggiornato e coordinato a chi voglia prepararsi o semplicemente approfondire la

materia della gestione faunistica vista a 360°.

Cuneo, giugno 2005

Il Dirigente di Settore Dott. Paolo Balocco



Prefazione alla seconda edizione

Questo testo è stato inizialmente scritto affinché potesse essere utile agli aspiranti cacciatori, per prepararsi all'esame di abilitazione venatoria (art. 43 L.r. 70/96 a pagina 150, sezione 1.8.1 a pagina 8) e per l'abilitazione alla caccia in zona Alpi (art. 41 L.r. 70/96 a pagina 149, sezione 1.8.1 a pagina 8). Ci si è però accorti che con alcune aggiunte ed approfondimenti poteva ugualmente essere di valido aiuto nei corsi per la preparazione alla caccia di selezione agli ungulati (sezione 1.8.1 a pagina 8) e per i corsi di preparazione ed aggiornamento della Guardie Volontarie Venatorie.

Questa pubblicazione non vuole essere definitiva, ma in continua crescita: aggiunte, integrazioni, approfondimenti e modifiche si rendono via via necessarie per rendere il testo aderente alle esigenze dell'utenza della Provincia e ad una realtà in continuo cambiamento. Lo stretto contatto con la Commissione per l'esame di abilitazione venatoria, rende possibile recepire nel testo gli aspetti maggiormente problematici per gli aspiranti cacciatori attraverso la riscrittura di alcune parti del testo con maggior chiarezza, la predisposizione di schemi riassuntivi e quant'altro. La stessa operazione vuole essere fatta con i corsi di preparazione alla caccia di selezione agli ungulati e con quelli di preparazione ed aggiornamento delle guardie volontarie venatorie.

Tutte le operazioni necessarie per la produzione di questo libro (composizione del testo, vestizione grafica, impaginazione, stampa, ...) vengono completamente eseguite all'interno della Provincia (un libro...fatto in casa!) senza alcun costo esterno. Le tirature in stampa sono limitate, proporzionali al numero alle esigenze.

Cuneo, giugno 2006

Il Dirigente di Settore Dott. Paolo Balocco



Indice

1	Nor	0	3
	1.1		3
	1.2	Regime patrimoniale della fauna selvatica	3
	1.3	Protezione particolare di alcune specie	3
	1.4		4
	1.5		4
	1.6		4
			5
			5
	1.7		7
			7
	1.8		7
			8
	1.9		9
	1.0		9
			9
	1 10	Mezzi per esercitare l'attività venatoria	
	1.10	1.10.1 Mezzi previsti dalla L. 157/92	
		1.10.2 Mezzi previsti dalla L.r. 70/96	
		1.10.3 Mezzi previsti da norme regolamentari regionali	-
	1 11	Divieti e limitazioni all'esercizio venatorio	
	1.11	1.11.1 Specie protette e particolarmente protette	
		1.11.2 Mezzi vietati	
		1.11.3 Modalità vietate	
		1.11.4 Tempi di divieto di caccia	
		1.11.5 Luoghi vietati alla caccia	
	1 10	1.11.6 Comportamenti vietati	
	1.12	Altre attività aventi per oggetto la fauna selvatica	
		1.12.1 Controllo della fauna selvatica	
		1.12.2 Immissioni e catture	
		1.12.3 Cattura ed inanellamento a scopo scientifico	
		1.12.4 Introduzione di fauna selvatica dall'estero	
		1.12.5 Abbattimento per caso fortuito di fauna	4
2	Com	vestti di seslemia e selvamunulia embientele	_
4		ncetti di ecologia e salvaguardia ambientale	
	$\frac{2.1}{2.2}$	Glossario	-
	2.2	Dinamiche di popolazione	
		2.2.1 Curve di accrescimento delle popolazioni	
		2.2.2 La rappresentazione del rapporto preda-predatore	
		2.2.3 Immissioni di fauna e piramide alimentare	
	2.3	Interazioni fauna-ambiente	
		2.3.1 Zona ad agricoltura intensiva	
		2.3.2 Zona ad evoluzione naturale	
		2.3.3 Fascia subalpina e fascia alpina	
		2.3.4 Zona umida	
	2.4	Aspetti critici nell'attuale contesto ambientale	-
		2.4.1 Danni agli ecosistemi naturali	7

vi

		2.4.2	Danni agli ecosistemi agrari	27
3	Con		di gestione faunistico-venatoria (GFV)	29
	3.1	Ricogn	nizione delle risorse faunistiche	29
		3.1.1	Cenni sulle metodologie di censimento	29
		3.1.2	Concetto di sottostima da censimento	31
		3.1.3	Esempi applicativi	31
	3.2	Poten	ziamento delle popolazioni(immissioni faunistiche)	33
		3.2.1	Introduzione	33
		3.2.2	Reintroduzione	33
		3.2.3	Ripopolamento o immissione di potenziamento	33
	3.3		vo sostenibile	34
	0.0	3.3.1	Considerazione conservativa	35
		3.3.2	Previsione normativa	35
	3.4		izzazione del prelievo	36
	0.1	3.4.1	Come programmare il prelievo venatorio	36
		3.4.2	Pianificazione del prelievo venatorio per gli Ungulati	38
		3.4.3	Pianificazione del prelievo venatorio per gn Ungulati	42
	3.5		nzione degli impatti della fauna selvatica	43
	5.5	3.5.1		
			Impatto sugli ecosistemi agricoli e naturali	43
		3.5.2	Impatto sulla circolazione stradale	44
		3.5.3	Controllo della fauna selvatica	44
4	Con		di zoologia generale	45
4	4.1		niferi	45
	4.1	4.1.1		
			Cenni di anatomia	45
		4.1.2	Ungulati	46
		4.1.3	Lagomorfi	50
	4.0	4.1.4	Carnivori	51
	4.2		i	52
		4.2.1	Cenni di anatomia	52
		4.2.2	Classificazione	53
		4.2.3	Galliformi	53
		4.2.4	Anseriformi	55
		4.2.5	Passeriformi	55
		4.2.6	Caradriformi	55
		4.2.7	Columbiformi	56
		4.2.8	Falconiformi	56
		4.2.9	Strigiformi	56
_	<i>~</i> .			
5			unistiche	57
	5.1		(Cervus elaphus)	57
		5.1.1	Descrizione	57
		5.1.2	Biologia e riproduzione	57
		5.1.3	Distribuzione ed habitat	57
		5.1.4	Principi gestionali	58
	5.2	Caprio	olo (Capreolus capreolus)	58
		5.2.1	Descrizione	58
		5.2.2	Biologia e riproduzione	58
		5.2.3	Distribuzione ed habitat	59
		5.2.4	Principi di gestione	59
	5.3	Daino	(Dama dama)	59
		5.3.1	Descrizione	59
		5.3.2	Biologia e riproduzione	59
		5.3.3	Distribuzione e habitat	59
		5.3.4	Principi di gestione	60
	5.4		scio alpino (Rupicapra rupicapra)	60
		5.4.1	Descrizione	60
		5.4.2	Biologia e riproduzione	60
		5.4.3	Distribuzione e habitat	60
		J. 1.0		

INDICE

	5.4.4	Principi di gestion	ne		 		 		 	 		 			60
5.5	Muflone	(Ovis musimon)			 		 		 	 		 			61
		Descrizione													61
		Biologia e riprodu													61
		Distribuzione e h													62
		Principi di gestion													62
5.6		e ($Sus\ scrofa$) .													62
0.0		Descrizione \dots													62
															62
		Biologia e riprodu													
		Distribuzione ed l													62
		Principi di gestion													62
5.7		omune (Lepus eur													63
		Descrizione													63
		Biologia e riprodu													63
		Distribuzione ed l													64
	5.7.4	Principi di gestion	ne		 		 		 	 		 			64
5.8	Lepre va	ariabile (Lepus ti	nidus)		 		 		 	 		 			64
		Descrizione													64
		Biologia e riprodu													64
		Distribuzione ed l													64
		Principi di gestion													64
5.9		selvatico (Oryct													64
0.5		Descrizione													64
		Biologia e riprodu													65
		Distribuzione ed l													65
	5.9.4	Principi di gestion	ne		 	•	 	 •	 	 	•	 	•	 •	65
5.10	Minilep	e (Sylvilagus flor	ridanus)		 		 		 	 		 			65
		Descrizione													65
		Biologia e riprodu													65
		Distribuzione ed l													65
	5.10.4 1	Principi di gestion	ne		 		 		 	 		 			65
5.11	Volpe ($Vulpes\ vulpes)$			 		 	 	 	 		 			65
		Descrizione													65
		Biologia e riprodu													66
		Distribuzione e ha													66
	5.11.4	Principi di gestion	ne												66
5 12	Fagiano	di monte (Tetra	tetrir)				 	 •				 	•	 •	66
0.12	5 19 1 1	Descrizione	, ccorea)	٠	 	•	 	 •	 	 •	•	 	•	 •	66
		Distribuzione ed l													66
															67
F 10		Principi di gestion													
5.13		bianca ($Lagopus$													
		Descrizione													67
		Biologia e riprodu													67
		Distribuzione ed l													67
		Principi di gestion													67
5.14	Coturni	ce (Alectoris grae	ca)		 		 		 	 		 			68
	5.14.1]	Descrizione			 		 		 	 		 			68
	5.14.2 1	Biologia e riprodu	zione		 		 		 	 		 			68
	5.14.3	Distribuzione ed l	nabitat		 		 		 	 		 			68
		Principi di gestion													68
5.15		rossa (Alectoris													68
3.10		Descrizione \dots	- /												68
		Biologia e riprodu													68
															68
		Distribuzione ed l													
F 10		Principi di gestion													68
5.16		Perdix perdix) .													69
		Descrizione													69
		Biologia e riprodu													69
		Distribuzione ed l													69
	5.16.4 1	Principi di gestion	ne		 		 		 	 		 			69

viii INDICE

5.17	Quagli	a (Coturnix coturnix)				 		 	 			 			 		69
	5.17.1	Descrizione				 		 	 			 			 		69
	5.17.2	Biologia e riproduzione				 		 	 			 			 		69
	5.17.3	Distribuzione ed habitat				 		 	 			 			 		69
		Principi di gestione															69
5.18		o (Phasianus colchicus) .															70
		Descrizione															70
		Biologia e riproduzione															70
		Distribuzione ed habitat															70
		Principi di gestione															70
5.19		baccio (Columba palumbus															70
0.10		Descrizione															70
	5 19 2	Biologia e riproduzione			٠	 	•	 	 		•	 	٠		 	•	70
		Distribuzione ed habitat															70
5.20		a (Streptopelia turtur)															70
5.20		Descrizione															70
	5.20.1	Biologia e riproduzione			٠	 • •	•	 • •	 	• •	•	 	•	• •	 	•	70
																	70
		Distribuzione ed habitat															
F 01		Principi di gestione															71
5.21		echia															71
		Descrizione															71
		Biologia e riproduzione															71
		Distribuzione ed habitat															71
		Principi di gestione															71
5.22		(Pica pica)															71
		Descrizione															71
		Biologia e riproduzione															71
		Distribuzione ed habitat															72
		Principi di gestione															72
5.23	Tordo	bottaccio (Turdus philome	los) .		 		 	 			 			 		72
	5.23.1	Descrizione				 		 	 			 			 		72
	5.23.2	Biologia e riproduzione				 		 	 			 			 		72
	5.23.3	Distribuzione ed habitat				 		 	 			 			 		72
	5.23.4	Principi di gestione				 		 	 			 			 		72
5.24		sassello (Turdus iliacus)															72
		Descrizione															72
	5.24.2	Biologia e riproduzione				 		 	 			 					72
		Distribuzione ed habitat															72
		Principi di gestione															72
5.25		(Turdus pilaris)															73
		Descrizione															73
		Biologia e riproduzione															73
		Distribuzione ed habitat															73
		Principi di gestione															73
5 26		cino (Gallinago gallinago)															73
0.20		Descrizione															73
		Biologia e riproduzione															73
		Distribuzione ed habitat															73
		Principi di gestione															73
5 27																	
5.27		cia (Scolopax rusticola) .															73
		Descrizione															73
		Biologia e riproduzione															74
		Distribuzione ed habitat															74
-		Principi di gestione															74
5.28		no reale (Anas platyrhynci															74
		Descrizione															74
		Biologia e riproduzione															74
	5.28.3	Distribuzione ed habitat				 		 	 			 			 		74
		Principi di gestione															74
5.29	Specie	cacciabili in altre regioni				 		 	 			 			 		74

NDICE	•
NIDIO E	13

	5.30	Specie	e protette		7
6	Con	cetti s	su armi e balistica		7'
	6.1	Riferin	menti legislativi		7
	6.2	Classif	ficazione delle armi		7
	6.3	Possess	sso di un'arma		7
		6.3.1	Acquisto dell'arma		7
		6.3.2	Detenzione dell'arma e delle munizioni		7
		6.3.3	Trasporto dell'arma		7
		6.3.4	Porto dell'arma		7
	6.4	Le arm	mi da caccia:classificazioni		7
		6.4.1	Canna		7
		6.4.2	Otturatore		8
		6.4.3	Caricamento		8
	6.5	Munizi	zioni		8
	0.0	6.5.1	Munizioni per canna liscia		8
		6.5.2	Munizioni per canna rigata		8
	6.6		gani di mira		8
	6.7		ura dell'arma		8
	6.8		di balistica		8
	0.0	Cellili	ui bailstica	 •	G.
7			ccorso		8'
	7.1		mazione cardio-polmonare		8
		7.1.1	Stato si shock e sincopi (svenimenti)		8
		7.1.2	Perdita di coscienza		8
		7.1.3	Valutazione della presenza di attività respiratoria		8
	7.2		ragie, Ferite e Fratture		8
		7.2.1	Emorragie		8
		7.2.2	Ferite		9
		7.2.3	Fratture		9
	7.3	Morso	da vipera		9
	7.4	Allergi	ie / Anafilassi		9
8	Con	cetti d	di cinofilia		93
	8.1	Riferin	menti legislativi e definizioni		9.
		8.1.1	Normativa di riferimento: richiami		9
		8.1.2	Definizioni		9.
	8.2	Princip	pali razze ed attitudini		9.
		8.2.1	Cani da tana		9.
		8.2.2	Cani da leva e da seguita		9
		8.2.3	Cani da leva		9.
		8.2.4	Cani da ferma		9.
		8.2.5	Cani da traccia		9.
		8.2.6	Cani da riporto		9.
	8.3		gli di mantenimento, sanitari ed alimentari		9.
	0.0	8.3.1	Il mantenimento del cane		9.
		8.3.2	L'alimentazione del cane		9
		8.3.3	Consigli sanitari		9
	_				
9			nto delle spoglie		9 9
	9.1	_	lati		
		9.1.1	Eviscerazione		9
	0.0	9.1.2	Trasporto del capo abbattuto		9
	9.2		selvaggina		9
		9.2.1	Eviscerazione della selvaggina da piuma		10
		9.2.2	Eviscerazione dei lagomorfi		10

INDICE

LO	Il comportamento del cacciatore (l'etica venatoria)	103
	10.1 Durante l'esercizio venatorio	103
	10.1.1 Buone pratiche di uso delle armi	103
	10.1.2 Dopo il tiro: la verifica del colpo	103
	10.1.3 Recupero dell'eventuale ferito	104
	10.2 La proprietà dell'animale abbattuto	104
$\mathbf{A}_{]}$	ppendice normativa	105
A	L. 157/92	109
В	L.r. 70/96	131
C	L.r. 9/2000	161

Elenco delle figure

2.1	Piramide alimentare	16
2.2	Popolazione giovane: grafico	17
2.3	Popolazione in equilibrio: grafico	18
2.4	Popolazione in calo: grafico	18
2.5	Modificazione della consistenza delle popolazioni: grafico	19
2.6	Curve di accrescimento - teorico e reale - di una popolazione	20
2.7	Rapporto preda-predatore. Esempio del caso lepre-volpe.	21
2.8	Piramide alimentare e immissioni: condizione naturale	22
2.9	Piramide alimentare e immissioni: condizione artificiale instabile	23
2.10		24
2.11	Piramide alimentare e immissioni: condizione artificiale ottimale $\dots \dots \dots$	24
3.1	Stima della consistenza di una popolazione	31
3.2	Scheda di censimento Camoscio	32
4.1	Distribuzione altimetrica degli ungulati	47
4.2	Apparato digerente del camoscio	47
4.3	Brucatori e pascolatori	48
4.4	Cranio di cervo	50
4.5	Cranio di lepre	51
4.6	Apparato digerente uccelli	52
4.7	Chiave tassonomica semplificata degli uccelli	54
5.1	Cervo maschio	58
5.2	Capretto e yearling di camoscio	61
5.3	Cinghiale	63
5.4	Dimorfismo sessuale nella pernice bianca	67
6.1	Classificazione delle armi	78
6.2	Parti principali di un fucile	79
6.3	Struttura della cartuccia	81
6.4	Traiettoria dei pallini all'interno della canna	82
6.5	Diversa struttura della cartuccia e del proiettile	83
6.6	Taratura del fucila ad anima rigata	84
9.1	Eviscerazione completa di un camoscio	100
9.2	Trasporto dell'animale abbattuto	100



Elenco delle tabelle

2.1	Incremento utile annuo nelle popolazioni di ungulati
3.1	Densità di riferimento
3.2	Classi di prelievo nel Camoscio
3.3	Classi di prelievo nel Capriolo
3.4	Classi di prelievo nel Cervo
3.5	Classi di prelievo nel Muflone
3.6	Classi di prelievo nel Daino
4.1	Formule dentarie per gli ungulati
5.1	Altezze e pesi di riferimento per gli Ungulati
6.1	Portata utile e gittata massima in funzione della tipologia di pallini
6.2	Calibri consentiti per fucili ad anima rigata
8.1	Parametri fisiologici nel cane



Capitolo 1

Normativa nazionale e regionale sull'attività venatoria

In questo capitolo verranno commentati la L. 157/92 e la L.r. 70/96 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La trattazione è rivolta ai candidati dell'esame di abilitazione venatoria e, pertanto, ci si soffermerà maggiormente sulle norme che un cacciatore deve assolutamente sapere. Si rimanda ad un attento studio degli articoli di legge citati nel testo, riportati in Appendice, a pag. 109.

1.1 Finalità generali

Obiettivo della L. 157/92 (Legge quadro sulla caccia), di cui la L.r. 70/96 è il recepimento attuativo, è la ricerca di un equilibrio ambientale tra la conservazione della fauna selvatica e di tutte le istanze di fruizione indiretta ad esse connesse, l'esercizio venatorio e l'interesse agricolo. L'ambiente naturale viene infatti definito come bene primario di tutta la comunità e la Regione Piemonte ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale. Quest'ultima connotazione indica il recepimento delle convenzioni internazionali e degli atti comunitari, veri strumenti per affrontare correttamente i problemi di tutela e gestione del patrimonio faunistico-ambientale che sono alla base dell'attuale disciplina faunistica e venatoria in Italia:

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, recepita in Italia nel 1978, per la protezione degli uccelli;
- Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita in Italia nel 1981, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale.

1.2 Regime patrimoniale della fauna selvatica

L'attuale Legge quadro sulla caccia (L. 157/92, Art. 1, c.1, a pagina 109) conferma quanto stabilito dalla precedente (L. 968/77, abrogata) nel considerare la selvaggina non più res nullius (= cosa di nessuno) ma res omnia (=cosa di tutti) e quindi patrimonio indisponibile dello Stato (L.r. 70/96, Art. 2).

L'appropriazione di fauna selvatica in modo non conforme alla legge, con l'entrata in vigore della L. 157/92, è punita penalmente con specifica sanzione, nonché costituisce danno ambientale, obbligando al relativo risarcimento (L. 70/96, Art. 2, c. 3, a pagina 132).

1.3 Protezione particolare di alcune specie

Nell'art. 2, c. 2, della L.r. 70/96, viene definito il concetto di fauna selvatica, cioè l'insieme delle specie, mammiferi ed uccelli, che vivono in stato di naturale libertà stabilmente o temporaneamente sul

territorio nazionale o vi sostano per brevi periodi. Non sono considerati selvatici gli esemplari di specie allevate in quanto appartenenti ad un proprietario allevatore.

Se tutta la fauna è tutelata in quanto appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, alcune specie sono particolarmente protette sotto il profilo sanzionatorio (Art. 30-31 Legge 157/92, a pagina 125). Di queste ultime la L.r. fornisce un elenco, e a queste vanno aggiunte tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali [...omissis...] indicano come minacciate di estinzione.

1.4 Competenze amministrative in materia faunistica

La nuova gestione della fauna selvatica, così come proposta dalla L. 157/92 (riportata a pagina 109), viene realizzata tramite i Governi regionali e le Province Autonome, che sono incaricati di regolamentare e gestire tutti gli aspetti inerenti la problematica: protezione della fauna, prelievo venatorio, indennizzo dei danni, formazione ed abilitazione dei cacciatori, controllo numerico di alcune specie, ecc. In Piemonte parte di queste funzioni sono delegate alle Province.

1.5 Pianificazione faunistico-venatoria

La fauna selvatica è intesa secondo un duplice criterio di valutazione:

- prioritariamente, un bene da tutelare in quanto parte integrante dell'ecosistema e quindi essenziale per il benessere del nostro pianeta (conservazione faunistica);
- in seconda istanza, un bene da sfruttare intelligentemente, in quanto risorsa naturale rinnovabile, potenziale fonte di reddito e sviluppo: fruizione indiretta (es. turismo naturalistico) e diretta (gestione faunistico-venatoria -GFV-).

Pertanto, fatto salvo l'obiettivo primario della Conservazione Ambientale (L. 157/92, Art. 1, c. 2, a pagina 109), l'esercizio venatorio è solo uno dei possibili utilizzi diretti del territorio che deve affiancarsi in modo consono e non conflittuale ad attività produttive come agricoltura ed allevamento.

In conclusione, nella *teorica* graduatoria di priorità della gestione ambientale che il legislatore ha individuato, l'ordine decrescente risulta il seguente :

- 1. conservazione della fauna selvatica;
- 2. attività produttive agricole e zootecniche;
- 3. esercizio della caccia.

Realizzare questi principi è possibile attraverso il cosiddetto **regime della caccia programmata** (L.r. 70/96, capi da II a VIII, pagine 133–138) che, in estrema sintesi, si basa sui seguenti cardini:

- 2. suddividere il territorio concesso all'esercizio venatorio in porzioni omogenee dal punto di vista ambientale (ATC e CA) e attribuirne la gestione faunistica venatoria ad un Comitato di Gestione con rappresentanza qualificata di tutte le componenti sociali potenzialmente interessate o, in caso di concessione a privati, ad un Concessionario a diretto controllo regionale;
- 3. tarare il prelievo venatorio sulla produttività naturale delle popolazioni selvatiche, ricorrendo ad immissioni faunistiche dall'esterno solo in condizioni di eccezionalità, opportunamente programmate e gestite. In tal senso va letta l'adozione degli indici di densità venatoria (0, 43 cacciatori/Kmq in zona faunistica Alpi e 0, 86 cacciatori/Kmq in zona faunistica di pianura) per definire il carico massimo di cacciatori in ogni unità di gestione (ATC-CA);
- 4. legare il cacciatore al territorio (viene combattuto il cosiddetto *nomadismo* venatorio che, in precedenza, consentiva ai cacciatori l'attività venatoria indifferentemente su tutto il territorio nazionale).

1.6 Destinazione differenziata del Territorio

I precedenti vengono realizzati tramite un'attenta programmazione che, in base alle caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio, permette una destinazione differenziata dello stesso.

1.6.1 Le aree protette

Un primo modo per realizzare la destinazione differenziata del territorio, di cui si è detto prima, è la tutela ambientale (ecosistemi nel loro complesso) attraverso leggi che sanciscono, su determinati territori, una assoluta priorità conservativa ed una fruizione esclusivamente indiretta della fauna selvatica, con divieto di esercizio venatorio: questa legge è la ŚLegge quadro sulle aree protetteŠ nř 394/91, recepita in Piemonte dalla L.r. 12/90 e succ.mod.i.

Oltre ai parchi nazionali (Gran Paradiso), in Piemonte i territori soggetti a quest'ultima norma, possono essere classificati in:

Parchi regionali: per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;

Riserve naturali: per la protezione di uno o piu' valori ambientali; a loro volta le Riserve naturali possono essere:

integrali: per la conservazione integrale dell'ambiente; sono concessi solo interventi a fini scientifici.

speciali: per la conservazione di particolari specificità del territorio (es. una particolare specie botanica, una particolare formazione geologica, ecc.).

orientate: sono consentite le attività agricole, forestali ed ambientali a fianco della conservazione dell'ambiente.

Aree attrezzate: ai fini della fruizione da parte del pubblico del territorio protetto;

Zone di preparco o Zone di salvaguardia: hanno funzione di raccordo tra le aree oggetto di conservazione ed i territori circostanti.

Il Cacciatore deve conoscere questa classificazione: alcune leggi istitutive di parchi regionali consentono la caccia nelle Zone di preparco¹.

1.6.2 Gestione programmata della caccia

Un secondo approccio per realizzare la destinazione differenziata del territorio è fornito dalla ŚLegge quadro sulla cacciaŠ n. 157/92, recepita in Piemonte dalla L.r. 70/96.

La ripartizione del territorio che queste norme prevedono è trattata nel seguito.

Occorre ricordare che tutta la pianificazione viene riferita al **TERRITORIO AGRO SILVO PA-STORALE** (indicato con la sigla TASP) definito dalla D.G.R. n. 179 – 45728 del 1995, Allegato 1. Il TASP risulta costituito da tutto il territorio della regione esclusi i fabbricati, le infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie, ...) ed i terreni sterili per natura (rocce, ghiacciai, nevai, ghiaieti, ecc.).

Secondo le leggi citate, a livello *regionale* è attuata un'ulteriore destinazione differenziata del territorio, riservato alla *caccia programmata*, regolata dal Piano faunistico-venatorio regionale (art. 5, L.r. 70, a pagina 133), che consente:

- una gestione venatoria privata attraverso la creazione di istituti privati (al massimo il 15% del TASP di ogni Provincia):
 - Aziende faunistico-venatorie (AFV): costituite in seguito a concessione regionale e parere favorevole dell'INFS. Hanno finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica e non hanno fini di lucro. La caccia è consentita nelle giornate di caccia indicate dal calendario venatorio regionale secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale. L'immissione o la liberazione di fauna selvatica è consentita entro il 31 agosto. (Art. 20 a pagina 139)
 - Aziende agri-turistico-venatorie (AATV): imprese agricole, autorizzate dalle Regioni, dov'è possibile l'immissione tutto l'anno e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento solo durante la stagione venatoria. Devono essere situate in zone di scarso rilievo faunistico. (Art. 20 L.r. 70/96, a pagina 139)

 $^{^{1}}$ fare sempre riferimento alla legge istitutiva del parco; in caso di dubbi consultare l'Ente di gestione dell'area protetta

- Centri privati di riproduzione della fauna selvatica (CPr): si occupano dell'allevamento di specie cacciabili utilizzate, in seguito, per immissioni in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-faunistico-venatorie. Il prelievo, che non può essere esercitato in forma di caccia, è riservato al titolare dell'azienda agricola o ai suoi incaricati e deve essere effettuato in modo incruento. (Art. 21)
- una gestione venatoria pubblica che avviene attraverso gli ambiti territoriali di caccia (ATC e CA). Il territorio soggetto a caccia pubblica comprende circa il 55 65% della TASP di ogni provincia. La Regione definisce i confini della **zona faunistica Alpi** comprendente, all'interno, i confini dei comprensori alpini (CA), e della **zona faunistica di pianura** comprendente, all'interno, i confini degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Per quanto riguarda il funzionamento degli ATC e CA e le loro modalità istitutive, si veda sezione 1.7 nella pagina successiva.

Oltre a individuare i territori a gestione pubblica/privata della caccia programmata, la Regione ha competenza anche nella esclusione a priori, da tale gestione, di altre eventuali porzioni territoriali, rappresentate da:

- i fondi chiusi, cioè i terreni opportunamente recintati (altezza minima di 1,20 mt.), in seguito a specifica autorizzazione, che devono essere identificati dall'apposizione di tabelle (art. 7 L.r. 70/96 a pagina 134);
- i fondi agricoli per i quali il conduttore o il proprietario ottiene, a seguito di apposita istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio regionale, l'esclusione dall'attività venatoria da parte della Regione. Devono essere identificati dalla presenza di tabelle (art. 7 L.r. 70/96, a pagina 134).

Sempre di competenza regionale² è l'autorizzazione dell'allevamento di fauna selvatica che può essere allevata a scopo alimentare, di ripopolamento(art. 22 a pagina 141, ornamentale ed amatoriale (art. 23 a pagina 141). Il cinghiale non può essere allevato a scopo di ripopolamento.

Anche le Province, attraverso i piani faunistico-venatori provinciali (Art. 6, a pagina 133 e art. 10 L. 157/92 a pagina 112), hanno compiti di suddivisione del territorio, nell'ambito del territorio assoggettabile a gestione pubblica. Possono destinare il 10-20% del TASP provinciale in zona Alpi e il 20-30% del TASP provinciale in zona pianura, alla creazione di **istituti di protezione e di produzione**, il cui obiettivo è:

- 1. la conservazione e l'incremento della fauna selvatica, attraverso misure che ne agevolano la sosta, la riproduzione e la cura della prole (oasi di protezione);
- 2. la conservazione e l'incremento della fauna selvatica, attraverso il miglioramento ambientale finalizzato alla cattura per immissioni di potenziamento (zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica).

A tali fini sono stati individuati istituti di natura diversa, al cui interno è interdetta la caccia:

- Oasi di protezione (OAP): aree destinate alla conservazione di habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica stanziale e migratoria, e alla cura della prole [...omissis...] per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione (art. 9 L.r. 70/96 a pagina 134).
- Zone di ripopolamento e cattura (ZRC): finalizzate al potenziamento delle popolazioni naturali utilizzate quindi per immissioni di selvaggina in tempi e condizioni utili a favorirne l'ambientamento, la riproduzione ed il successivo irradiamento nei territori contigui (capitolo B).
- Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (CP): finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone. (art. 11 L.r. 70/96 a pagina 135)

Sul restante territorio gli ATC-CA effettuano una gestione venatoria diretta, differenziando, se lo ritengono opportuno, il TASP in:

- Territorio venabile sottoposto a regime ordinario di caccia, all'interno del quale vige il calendario venatorio regionale (art. 45 L.r. 70/96 a pagina 151).
- Aree a caccia specifica (ACS): territorio venabile a regime speciale all'interno del quale vige il regolamento interno previsto da ATC-CA. (art. 16 L.r. 70/96 a pagina 138) ed approvato dalla Giunta Regionale.

 $^{^2\}mathrm{con}$ legge regionale 17/99 anche questa competenza è stata trasferita alle Province.

• Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia (ZA). L'esercizio di tali attività è temporizzata ed individuata da apposito regolamento provinciale. Le gare possono essere svolte su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili, ma proveniente da allevamento. (art. 13 L.r. 70/96 a pagina 136)

1.7 Funzionamento degli ATC e dei CA

Gli ATC e i CA sono enti privati di interesse pubblico. Gli organi direttivi degli ATC e CA sono: il Comitato di Gestione ed il Presidente. In ogni ATC e CA viene eletto ogni 4 anni un Comitato di gestione nominato dalla Provincia costituito da ³:

- 6 rappresentanti delle associazioni agricole più rappresentate a livello nazionale;
- 6 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali;
- 4 rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
- 4 rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.

La costituzione del Comitato di Gestione avviene attraverso due fasi distinte:

- 1. le associazioni riportate sopra designano i loro rappresentanti e li propongono alla Provincia;
- la Provincia, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti dei designati, nomina il Comitato di gestione.

Sarà poi il Comitato di gestione a eleggere il Presidente. I Comitati di gestione hanno competenze limitate al territorio di rispettiva competenza, con compiti di gestione faunistica, di organizzazione dell'esercizio venatorio nel rispetto dei piani faunistici provinciali, di disciplina dell'associazionismo interno. Possono inoltre predisporre attività di salvaguardia, protezione e miglioramento dell'ambiente naturale e della flora e fauna tipica. (Art. 16, 17 e 18 a 138)

1.7.1 Compiti del Comitato di Gestione

Il regolamento regionale elenca i compiti dei Comitati di Gestione; tra questi si ricordano:

- 1. predisporre il piano di utilizzazione del territorio e i piani di immissione;
- provvedere ai censimenti della fauna selvatica ed elaborare le proposte per i piani di prelievo numerici:
- 3. promuovere ed organizzare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- 4. ammettere i cacciatori all'esercizio venatorio;
- 5. provvedere alla quantificazione e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni nei terreni destinati alla caccia programmata;
- 6. adempiere a tutti i compiti demandati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia;
- 7. può proporre una destinazione differenziata del proprio territorio ai fini venatori (vedi aree a caccia specifica in sezione 1.6.2 nella pagina precedente).

Per adempiere a tutte queste incombenze, i Comitati di Gestione dispongo di fondi finanziari di diversa origine: quote associative versate dai cacciatori (vedi sezione 1.8 nella pagina seguente), contributi regionali e provinciali.

1.8 Esercizio della caccia: abilitazioni e requisiti

L'intero capo VII della L.r. 70/96 (Art. da 35 a 43, a pagina 147), affronta questo tema.

A titolo schematico ricordiamo che per poter esercitare l'attività venatoria sul territorio nazionale, bisogna:

• avere superato con esito favorevole l'esame di abilitazione venatoria (Art. 40 e 43 della L.r. 70/96 a pagina 149), vedere sezione 1.8.1 nella pagina successiva;

³ La ripartizione dei posti assegnati dalla legge ad ogni componente sociale, esistendo in ambito provinciale una pluralità di rappresentanza per ciascuna di esse (es. per le associazioni venatorie la Federcaccia, la Liberacaccia, l'Arcicaccia, l'Enalcaccia, l'Italcaccia ecc.), viene effettuata su base proporzionale rispetto al numero di iscritti

- essere dotati di porto di fucile per uso caccia (bisogna avere compiuto i 18 anni) e avere pagato la tassa di concessione governativa (Art. 39 a pagina 148);
- avere stipulato una polizza assicurativa: a) per la responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti dall'esercizio venatorio; b) per gli infortuni;
- avere effettuato la scelta della opzione della forma di caccia: zona faunistica di pianura o zona faunistica delle Alpi. In Piemonte la scelta ha validità di tre anni, può essere variata solo in caso di cambio di residenza o per ragioni di salute facendone richiesta alla Provincia (entro il 31 marzo precedente la scadenza) (L. 157/92, Art. 12, c. 5 a pagina 114 L.r. 70/96, Art. 37 a pagina 148);
- nel caso di scelta della zona Alpi, bisogna avere superato con esito favorevole l'esame di abilitazione alla caccia zona Alpi (vedere sezione 1.8.1) che si tiene presso la Provincia di residenza. Nei 12 mesi successivi all'abilitazione, il cacciatore può esercitare l'attività venatoria solo se accompagnato da cacciatore in possesso di tale abilitazione da almeno 3 anni (Art. 41 a pagina 149).
- avere pagato la quota associativa dell'ambito territoriale di appartenenza (ATC o CA) se si pratica la caccia in un ATC o in un CA;
- avere effettuato il versamento della tassa di concessione regionale.

La documentazione riportata sopra deve essere presentata all'ATC-CA di residenza⁴ che provvede alla consegna del tesserino regionale (ogni anno, entro il 30 settembre, bisogna consegnare il tesserino regionale dell'anno precedente; il tesserino ha validità annuale e deve riportare il timbro dell'A.T.C o del C.A. da cui è stato rilasciato) (art. 39 L.r. 70/96 a pagina 148).

1.8.1 Abilitazioni venatorie in Regione Piemonte

Abilitazione venatoria

E' necessaria in occasione del primo rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia, o in caso di rilascio per revoca. Gli aspiranti cacciatori possono sostenere l'esame a partire dai sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio **solo se accompagnato** da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni che comportino la sospensione o revoca della licenza. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria è necessario un certificato di idoneità sanitario e un certificato di residenza.

Abilitazione alla caccia in zona Alpi

Il titolare di licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria nella zona delle Alpi in Piemonte (anche se residente in altre Regioni), deve superare l'esame di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi. Oltre agli argomenti indicati nell'Art. 40, detto esame prevede la conoscenza di:

- 1. specie alpine, cinegetiche e non cinegetiche, e loro biologia;
- 2. armi consentite;
- 3. disposizioni particolari per la zona Alpi.

Abilitazione alla caccia di selezione

E' necessaria per la caccia agli ungulati selvatici (escluso il cinghiale) sia in zona faunistica di pianura che Alpi. Nel caso si voglia effettuare la caccia di selezione, bisogna avere superato con esito favorevole l'esame di abilitazione alla caccia di selezione che si tiene presso gli ATC-CA (non è necessaria se l'abilitazione all'esercizio venatorio in zona alpi è stata conseguita prima del settembre 1996). Nei 12 mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione, il cacciatore di selezione è obbligato a partecipare ai censimenti e alla prima stagione venatoria come accompagnatore di un cacciatore che abbia almeno tre anni di esperienza negli abbattimenti selettivi (anno in bianco). (Art. 41, c. 3)

 $^{^4}$ anche nel caso in cui il cacciatore pratichi l'attività venatoria esclusivamente in una AFV o in una ATV

1.9 Esercizio della caccia: definizione, specie, tempi, carniere

1.9.1 Definizione

Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi previsti dalla legge (vedi sezione 1.10 nella pagina seguente).

È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla..

Nelle condizioni sopra riportate, è considerato esercizio venatorio anche quando il cacciatore ha il fucile scarico ed aperto⁵.

1.9.2 Specie cacciabili e tempi

Specie

La legge nazionale (art. 18 della L. 157/92 a pagina 118) e la legge regionale (art. 44 della L.r. 70/96 a pagina 150) stabiliscono l'elenco delle specie di fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio e i periodi in cui possono essere cacciate. L'art. 44 definisce gli intervalli di tempo massimi entro cui è consentito il prelievo (specie per specie), che possono essere ulteriormente limitati dalle indicazioni riportate dal calendario venatorio e/o da decisioni assunte da ATC-CA e approvate dalla Regione.

Giornate di caccia

Il numero di giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Il martedì ed il venerdì vige il silenzio venatorio. L'attività venatoria può essere esercitata per non più di due giorni consecutivi:

- il mercoledì, il sabato e la domenica nella zona di Pianura ⁶;
- il mercoledì e la domenica in zona Alpi;
- due giorni a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica per la caccia di selezione agli ungulati;
- il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica nelle AFV e ATV;

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto; nella caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto. Il calendario venatorio riporta gli orari del sorgere del sole e del tramonto relativi all'intera stagione venatoria, desunti dagli osservatori astronomici.

Il calendario venatorio regionale

E' indispensabile conoscere per ogni specie il periodo esatto in cui è concessa l'attività venatoria. Ogni anno la Giunta regionale pubblica, entro il 15 giugno, il calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale (Art. 45 L.r. 70/96 a pagina 151).

Nel calendario è contenuto, anno per anno, il regolamento regionale della caccia, con indicazioni su:

- specie cacciabili e periodo di caccia;
- giornate ed orari di caccia (Art. 47 L.r. 70/96);
- il carniere giornaliero (numero massimo di capi da abbattere in ogni giornata di caccia) (Art. 46 L.r. 70/96);
- il carniere stagionale (numero massimo di capi da abbattere in ogni stagione di caccia) (Art. 46 L.r. 70/96);
- ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
- vincoli per l'addestramento ed impiego dei cani da caccia;
- calibri e mezzi di caccia consentiti.

⁵Cassazione civile sez. III, 15 novembre 2000, n. 14824.

 $^{^6\}mathrm{viene}$ annualmente data la possibilità agli ATC di limitare la caccia a sole due giornate

1.10 Mezzi per esercitare l'attività venatoria

Il cacciatore deve avere ben chiaro che la legge regionale e alcuni regolamenti regionali limitano e/o specificano in dettaglio i mezzi previsti dalla norma nazionale. Pertanto, nel seguito, si presenteranno i mezzi destinati all'attività venatoria partendo dalla legge nazionale per arrivare alle disposizioni regolamentari.

1.10.1 Mezzi previsti dalla L. 157/92

Si veda quanto previsto dall'art. 13, a pagina 115

- fucile ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
- fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia non superiore al cal. 12 ed una o due ad anima rigata di cal. non inferiore a 5,6 mm;
- è vietato, nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo:
- è consentito l'uso dell'arco;
- è consentito l'uso del falco;

1.10.2 Mezzi previsti dalla L.r. 70/96

- fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40; l'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 29;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato
 - l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, piu' di un colpo;
 - 2. l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica;
- è consentito l'uso del falco;
- è vietato l'uso dell'arco.

1.10.3 Mezzi previsti da norme regolamentari regionali

Con D.G.R. 9-27-137 del 26/04/99 e s.m.i. avente come oggetto "Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte" si è stabilito che il calibro minimo per la canna rigata è di 6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm (per quanto riguarda le misure americane-inglesi il calibro non deve essere inferiore a 242 millesimi di pollice). Ulteriore limitazione è rappresentata dalla specie cervo, per l'abbattimento della quale possono essere utilizzate armi a canna rigata con proiettili di calibro non inferiore a 7 mm (per quanto riguarda le misure americane-inglesi il calibro non deve essere inferiore a 270 millesimi di pollice).

1.11 Divieti e limitazioni all'esercizio venatorio

Per meglio fissare i concetti⁷ si tratteranno i divieti in base alla seguente classificazione:

- 1. divieti rigurdanti l'oggetto dell'attività venatoria: specie protette e particolarmente protette;
- 2. divieti riguardanti i mezzi;
- 3. divieti riguardanti i modi;
- 4. divieti riguardanti i tempi;
- 5. divieti riguardanti i luoghi;
- 6. divieti riguardanti, più in generale, comportamenti vietati;

L'elenco esaustivo dei divieti è riportato all'art. 21 della L.157/92 a pagina 120 e all'art. 49 della L.r. 70/96 a pagina 153, ai quali si rimanda.

1.11.1 Specie protette e particolarmente protette

Si rimanda, per gli aspetti più generali, a quanto già detto in sezione 1.3 a pagina 3. L'elenco delle specie particolarmente protette in Piemonte è contenuto all'art. 2 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 132. Si noti che la Regione Piemonte ha aggiunto all'elenco delle specie sottoposte a regime di particolare protezione ulteriori specie (es. lo Stambecco, tra i mammiferi; il Francolino di monte, tra gli uccelli) rispetto a quanto riportato nella L. nazionale (art. 2 della L. 157/92). Tutte le specie non citate tra quelle particolarmente protette e non rientranti tra quelle oggetto di caccia sono sottoposte a regime normale di protezione. Da ciò deriva un diverso regime sanzionatorio in caso di abbattimento.

1.11.2 Mezzi vietati

Sono vietate tutte le armi non espressamente previste dalla legge (vedere sezione 1.10 nella pagina precedente). E' inoltre vietato:

- usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
- usare richiami vivi;
- usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono:
- usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser;
- usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45.
- usare l'arco e la balestra.

1.11.3 Modalità vietate

Si tratta qui di comportamenti che il cacciatore non può adottare durante l'attività venatoria, nonché modalità che costituiscono gravi reati.

- sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
- cacciare a rastrello in più di tre persone;
- l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;
- la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia:

⁷con il rischio di essere ripetitivi!

- cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata:
- usare piu' di due cani per cacciatore e piu' di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;
- usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio.

1.11.4 Tempi di divieto di caccia

Per quanto detto in sezione 1.9.2 a pagina 9 è sempre vietato praticare l'esercizio venatorio:

- al di fuori dei periodi temporali previsti dal calendario venatorio;
- il venerdì ed il martedì;
- un giorno diverso da quello stabilito per la caccia: vale a dire un giorno diverso dal mercoledì, sabato e domenica, negli ATC⁸; un giorno diverso dal mercoledì e domenica nei CA, fatto salva la caccia di selezione agli ungulati;
- dal tramonto (nella caccia agli ungulati: da un'ora dopo il tramonto) fino ad un'ora prima del sorgere del sole;

1.11.5 Luoghi vietati alla caccia

Si ricorda che per divieto di caccia si intende il divieto di assumere atteggiamento di caccia e/o di mettere in atto le azioni tipiche della caccia (per un'esatta definizione vedere sezione 1.9.1 a pagina 9). In generale è vietato negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato. Esistono luoghi che per la loro posizione e/o destinazione e/o situazione risultano implicitamente vietati alla caccia; altri luoghi, invece, sono, per legge, tabellati⁹ e, pertanto, sono facili da riconoscere come vietati.

I primi, che il cacciatore deve saper sempre individuare, sono:

- giardini, parchi pubblici e privati, i parchi storici e archeologici e terreni adibiti ad attività sportive;
- aie, corti o altre pertinenze di fabbricati;
- entro cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro 10);
- entro cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo:
- stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

I secondi, i cd. divieti tabellati, sono:

- parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, aree attrezzate;
- oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione di fauna selvatica¹¹;
- aree militari;
- allevamenti di fauna selvatica.
- fondi chiusi¹²;

 $^{^8 \}mathrm{si}$ ricordi che gli ATC possono limitare a due le giornate di caccia

⁹luoghi e porzioni di territorio delimitati da tabelle lungo il loro perimetro

¹⁰si noti la differenza tra questo divieto e quello relativo allo *sparare* a meno di centocinquanta metri in direzione di fabbricati: qui il divieto è onnicomprensivo (non si può sparare *e* non si può esercitare l'attività venatoria

¹¹si veda, per quanto riguarda la pianificazione faunistica la sezione 1.5 a pagina 4 e la sezione 1.6 a pagina 4 ¹²il divieto di caccia sussiste *comunque* in presenza dei requisiti descritti a pagina 6, anche in assenza di idonea tabellatura e di mancata notifica ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L.r. 70/96 a pagina 134 che, peraltro, può essere sanzionata a norma dell'art. 53 lett. t a pagina 155

Una particolare attenzione va posta per i Parchi Nazionali: un sentenza della Corte di Cassazione¹³ ha precisato che i Parchi Nazionali essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l'attività' venatoria.

Inoltre, sempre nei parchi, è configurabile quale reato anche il caso in cui l'arma venga trasportata, scarica, chiusa nella sua custodia ed a bordo di un veicolo, durante l'attraversamento dell'area protetta da parte di soggetti diretti altrove¹⁴.

1.11.6 Comportamenti vietati

Le leggi prevedono una serie di comportamenti vietati. Diamo qui un elenco dei principali:

- prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica;
- vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica ¹⁵;
- commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non provenienti da allevamenti e non muniti di contrassegno inamovibile;
- commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;
- raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei parchi.

1.12 Altre attività aventi per oggetto la fauna selvatica secondo la legislazione del Piemonte

La L.r. 70/96 nei capi VI a pagina 144, VII a pagina 147, VIII a pagina 150, affronta il tema di come il cittadino e le istituzioni possono interagire con le popolazioni selvatiche (esigenze di limitazione, di potenziamento, di studio, di incontro/disponibilità occasionale, di conservazione delle spoglie, fino a definire minuziosamente le condizioni per l'esercizio venatorio).

Tra i vari casi possibili sono contemplati i seguenti:

1.12.1 Controllo della fauna selvatica cacciabile (Art. 29, L.r. 70/96 - Art. 19 L. 157/92)

Nel caso di *importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica* le Province, allo scopo di contenere i danni provocati dai selvatici alle produzioni agricole e agli habitat naturali, ma talvolta anche per tutelare le specie di fauna selvatica soggette a prelievo venatorio, possono autorizzare previo parere dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) azioni limitative sulle popolazioni (obiettivo: riduzione della consistenza e del relativo impatto ambientale). Ecco alcuni scenari possibili:

- piani di controllo, approvati dalla Regione, delle specie alloctone, quando abusivamente immesse sul territorio, effettuati dagli agenti delle Amministrazioni provinciali;
- piani di abbattimento a scopo di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, effettuati dalle guardie delle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi, quando muniti di licenza di caccia e delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV), in particolare se dipendono da ATC o CA;
- piani di controllo per il completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati, all'interno dell'AFV e delle AATV (in questo caso occorre l'autorizzazione regionale).

Le Regioni possono adottare provvedimenti limitativi sul prelievo venatorio, possono cioè esercitare il controllo della fauna selvatica vietando o riducendo la caccia per un determinato periodo (obiettivo: tutela delle popolazioni di fauna selvatica). Evenienza che si può verificare in caso di avverse condizioni ambientali (grave siccità o freddo intenso), o di presenza di gravi malattie o altro tipo di calamità.

¹³Cass. penale sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457

 $^{^{14}\}mathrm{Corte}$ di Cassazione - Sez. III Penale , 5 gennaio 2000, n. 30 - ud. 22 ottobre 1999

 $^{^{15}}$ La Provincia, nell'ambito delle competenze previste agli artt. 29 e 31 della L.r. 70/96 può autorizzare la fabbricazione e/o la detenzione e/o l'uso di trappole ed altri mezzi di cattura

1.12.2 Immissioni e catture a scopo di ripopolamento (Art. 30, L.r. 70/96)

Le ZRC e i CP sono gli istituti finalizzati a questa attività e sono gestiti direttamente dalla Provincia o, previa stipula di apposite convenzioni con la Provincia stessa, dai Comitati di gestione.

In questi istituti la gestione può essere svolta tramite:

- miglioramenti ambientali;
- immissioni supplementari;
- cattura e traslocazione;
- controllo dei predatori.

Nel caso la gestione sia attuata direttamente dalla Provincia, essa è tenuta entro il 30 settembre a comunicare in Regione il Piano di gestione per l'anno successivo (commi 1 e 2). Se è affidata ai Comitati di gestione, la stesura dei piani di gestione per l'anno successivo sarà a cura degli stessi e deve pervenire in Provincia e Regione entro il 30 novembre.

E' sempre compito esclusivo dei Comitati di gestione stilare il programma di immissioni annuale relativo al territorio venabile di propria competenza. Questo programma deve essere presentato a Provincia e Regione entro il 30 novembre (comma 6).

Tutti i soggetti immessi sul territorio devono essere marcati e sottoposti a controllo sanitario.

Non si può immettere fauna selvatica, ad eccezione delle AFV, delle AATV, degli istituti di protezione e produzione, nonché nelle zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia (se precluse alla caccia) nel periodo compreso tra il 1[°] aprile e la data di chiusura della caccia.

Per gli altri divieti specifici leggere attentamente i commi 12 e 13 dell'art. 30 della L.r. 70/96 a pagina 144.

Un caso particolare di immissione è rappresentato dalla reintroduzione (sezione 3.2.2 a pagina 33), che riguarda specie localmente estinte ma presenti in passato. In tal caso, l'Art. 30, c. 10 visto il potenziale rischio ecologico connesso a questa attività, stabilisce che per attuare una reintroduzione sia necessario effettuare studi di fattibilità per valutare gli aspetti ecologici e socio-economici positivi e negativi connessi all'azione, da sottoporre alla Regione per l'approvazione, previa acquisizione di parere (non vincolante) dell'I.N.F.S.

1.12.3 Cattura ed inanellamento a scopo scientifico

(leggere attentamente l'Art. 31 della L.r. 70/96, a pagina 145).

1.12.4 Introduzione di fauna selvatica dall'estero

(leggere attentamente l'Art. 32, della L.r. 70/96, a pagina 146).

1.12.5 Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica (Art. 33, L.r. 70/96)

E' possibile trovare sul territorio animali selvatici, vivi o morti, o parti di essi. Alcuni esempi:

- soggetti malati/traumatizzati inabili alla fuga;
- soggetti feriti/morti ai lati della strada in seguito ad incidenti stradali;
- carcasse o resti, in primavera, allo scioglimento delle valanghe.

In tutti questi casi è dovere di chiunque farne consegna entro 24 ore, al proprio Comune di residenza o nel Comune dov'è avvenuto il fatto o alla Provincia competente per territorio.

Un caso particolare, che richiede un comportamento contrario ai dettami di questo articolo, è rappresentato dall'eventuale ritrovamento di **piccoli di capriolo**, solitamente immobili e accucciati nell'erba: evitiamo ogni contatto con essi e passiamo oltre. Tale situazione è del tutto fisiologica, la madre si allontana momentaneamente nell'ambito di una strategia antipredatoria e l'istinto del piccolo è l'immobilità assoluta, che ne aumenta la probabilità di sopravvivenza

Capitolo 2

Concetti di ecologia e salvaguardia ambientale

Pur essendo alcuni concetti di ecologia fondamentali per comprendere temi di zoologia applicata alla selvaggina, spesso il loro significato non è pienamente conosciuto. Qui di seguito sono riportate brevi definizioni dei principali termini comunemente utilizzati in ecologia che ricorreranno spesso in questa sede.

2.1 Glossario (principali definizioni utili a comprendere le considerazioni espresse nel testo)

Abiotico sinonimo di non vivente (componente minerale dell'ambiente).

Autotrofo: organismo in grado di produrre nutrienti direttamente da sostanze semplici come l'anidride carbonica e l'azoto (produttori primari).

Biocenosi: gruppo di popolazioni vegetali ed animali, appartenenti a diverse specie, che vivono in un determinato territorio (componente biotica).

Biodiversità: è sinonimo di varietà delle forme di vita vegetali e animali presenti nei diversi habitat del pianeta.

Biomassa: rappresenta la quantità totale di materia vivente in una data area.

Biomi: ecosistemi maggiormente estesi sulla Terra, classificati a seconda della vegetazione predominante e dell'adattamento degli organismi a particolari ambienti.

Biosfera: insieme di tutti gli ecosistemi della Terra.

Biotico: sinonimo di vivente (organismo animale o vegetale).

Biotopo: unità fondamentale dell'ambiente topograficamente individuabile e caratterizzata dalla biocenosi che lo popola (componente abiotica).

Capacità portante: numero di individui di una popolazione di una certa specie che l'ambiente è in grado di sostenere; oltre tale numero l'ambiente non può più assicurare la disponibilità delle risorse necessarie alla sopravvivenza degli individui stessi.

Catena alimentare: insieme di rapporti alimentari che intervengono in una comunità e che determinano trasferimenti di energia. La disponibilità di alimento è il fattore che più influenza la sopravvivenza delle diverse specie animali ed è sempre in equilibrio dinamico con i diretti consumatori. Tutti gli animali dipendono dalle piante che, attraverso processi di fotosintesi, immagazzinano grandi quantità di energia. L'animale che si nutre della pianta, immagazzina e trasforma questa energia che sarà a sua volta utilizzata dai predatori. La catena alimentare viene spesso rappresentata, nel suo complesso, come una piramide alimentare: i produttori primari formano la base e rappresentano una quantità enorme rispetto ai consumatori primari, sia in senso qualitativo (numero di specie per unità di superficie) sia in senso propriamente quantitativo (kg di massa per unità di superficie). In Fig. 2.1 nella pagina seguente le aree dei diversi rettangoli costituenti la piramide alimentare decrescono dal basso verso l'alto, proprio a significare la graduale diminuzione del numero di specie e del peso degli individui delle diverse categorie.

Tenendo conto di questo modo di rappresentare la comunità vivente, in condizioni di equilibrio il rapporto fra le diverse aree dei rettangoli è costante; per esempio, se i *produttori primari* diminuiscono, anche le categorie superiori (consumatori primari, secondari e terziari) diminuiranno; se per una qual-

che ragione diminuisce la presenza di consumatori primari ma rimane costante la quantità di produttori primari, allora i consumatori primari tenderanno a ritornare nella loro originale quantità (ammesso che la causa della loro diminuzione venga rimossa).

Comunità: insieme di popolazioni appartenenti a specie diverse che vivono nello stesso spazio.




Figura 2.1: Piramide alimentare: rapporti alimentari che intervengono in una comunità di viventi; l'area di ogni rettangolo vuole rendere l'idea della proporzione tra la diversa quantità (kg di massa corporea per unità di superficie, numero di specie per unità di superficie) di organismi in un dato ambiente.

Densità agro-forestale: densità oltre la quale i danni alle attività socio-economiche (coltivazioni, piantagioni, circolazione stradale, etc.) e agli ecosistemi naturali risultano intollerabili; è definita con un criterio socio-economico dipendente dalle esigenze e dalle disponibilità delle comunità umane.

Densità biotica: massima densità raggiungibile da una popolazione in un certo ambiente, coincide con la capacità portante ed è legata ai fattori limitanti ed ai meccanismi di autoregolazione della specie. Oltrepassato questo valore soglia, nella popolazione compaiono segni di decadimento (calo dei valori biometrici - peso e dimensioni corporee -, scarsa prolificità) convenzionalmente si esprime in capi/100 ha o 1 kmq.

Densità di popolazione: misura utilizzata per definire le dimensioni di una popolazione in relazione ad un certo territorio: numero di animali per unità di superficie (per convenzione 100 ettari; N.B. $100 \ ettari = 1 \ kmq$).

Ecologia: scienza che si occupa dello studio dell'ambiente, in particolar modo delle relazioni che intercorrono tra gli organismi viventi appartenenti ad una stessa specie o a specie differenti e l'ambiente.

Ecosistema: insieme di tutti gli elementi, viventi (fattori biotici) e non viventi (fattori abiotici) che, essendo in rapporti di interazione stretta tra di loro, concorrono a formare una unità funzionale relativamente autonoma ed autosufficiente per tutto ciò che concerne gli elementi chimici fondamentali e gli

2.1 Glossario

scambi di energia.

Ecotono: zona di transizione tra due fisionomie vegetazionali (ad esempio prateria/bosco o colture/prati stabili).

Eterotrofo: organismo non in grado di produrre nutrienti direttamente da sostanze semplici come l'anidride carbonica e l'azoto, che deve quindi prelevarli dall'ambiente esterno (consumatori primari, consumatori secondari).

Fattore limitante: elemento, di ogni natura, la cui quantità condiziona, rendendolo possibile o ostacolandolo, il ciclo biologico di un organismo vivente. Possono essere fattori ambientali (temperatura, umidità, spazio), fattori chimici (determinati elementi nel suolo o nell'acqua), fattori biologici (competizione con altre specie, predazione, malattie).

Habitat: luogo fisico (prato, bosco, ecc.) nel quale vive un certo organismo animale o vegetale.

Nicchia ecologica: complesso di fattori ambientali biotici e abiotici, che permettono ad un certo organismo di occupare un posto nell'ecosistema.

Popolazione: insieme di individui della stessa specie che vivono in un determinato territorio e sono tra loro legati da rapporti riproduttivi e sociali.

Sex ratio: rapporto tra il numero di maschi e il numero di femmine che sono presenti in una popolazione.

Specie: insieme di organismi interfecondi.

Struttura di popolazione: composizione percentuale di una popolazione in classi di età e classi di sesso. Può essere rappresentata da un grafico a piramide come nelle Fig. 2.2, Fig. 2.3 e Fig. 2.4), ove, per convenzioni, sono raffigurate le percentuali di maschi a sinistra e a destra quelle delle femmine, nelle diverse età.




Figura 2.2: Grafico a piramide rappresentante la struttura di una popolazione 'giovane' in crescita: esiste un'alta percentuale di soggetti 'riproduttori' (righe corrispondenti ai 4-9 anni) che quindi produrranno un gran numero di giovani (righe corrispondenti a 0-2 anni). I soggetti vecchi (righe corrispondenti a 10 anni ed oltre) sono, al momento, poco numerosi. = saldo demografico positivo.

Vocazione faunistica: attitudine di un certo territorio ad ospitare una determinata specie animale all'interno del quale questa possa alimentarsi, riprodursi e trovare zone di riposo e zone per accudire la prole.

Tasso di accrescimento: è riferito ad una determinata popolazione ed esprime il numero di nuovi individui (tasso di natalità) rispetto a quelli perduti per qualsiasi causa (morte naturale, prelievo venatorio, migrazione) in una popolazione, in un periodo di tempo definito (per convenzione si calcola su base annuale).

Tasso di mortalità: è riferito ad una determinata popolazione ed esprime il numero di individui morti rispetto al totale della popolazione, in un periodo di tempo definito (per convenzione si calcola su base annuale).




Figura 2.3: Grafico a piramide rappresentante la struttura di una popolazione in equilibrio: esiste un maggiore omogeneità tra gli individui di diversa età. In particolare gli individui giovani (sotto i 3 anni) equivalgono numericamente gli individui anziani (sopra i 10 anni). = saldo demografico nullo.




Figura 2.4: Grafico a piramide rappresentante la struttura di una popolazione in calo demografico: esiste una forte competizione tra i soggetti di diversa età, che non permette la sopravvivenza dei soggetti più giovani. = saldo demografico negativo.

2.2 Dinamiche di popolazione, equilibrio ambientale e prelievo venatorio

Le popolazioni variano numericamente nel tempo in seguito ad aumenti e diminuzioni della propria consistenza. Ogni anno, infatti, nascono nuovi individui ed altri muoiono, altri ancora migrano verso l'esterno e/o verso l'interno, come rappresentato in Fig. 2.5. Tenendo conto di questi flussi, l'accresci-




Figura 2.5: Le popolazioni si modificano nel tempo in seguito ad aumenti e diminuzioni della propria consistenza.

mento di una popolazione da un anno all'altro è definito incremento utile annuo (I.U.A.) e rappresenta il saldo demografico ossia il risultato delle nascite al netto delle perdite annuali. In Tab. 2.1 sono riportati gli I.U.A. medi calcolati nelle diverse specie di Ungulati, in situazioni di popolazioni in fase di crescita numerica (= capacità portante non raggiunta). Qualsiasi popolazione animale non aumenta,

Specie	I.U.A.
Cinghiale	50-200%
Capriolo	35-45%
Cervo	25-35%
Daino	30 - 35%
Muflone	20 - 35%
Camoscio	15 20%
Stambecco	10 - 15%

Tabella 2.1: Incremento utile annuo nelle popolazioni di ungulati

in condizioni naturali, in modo illimitato in quanto le risorse alimentari e lo spazio a disposizione non sono infiniti in un determinato territorio. Dunque esiste un meccanismo di competizione intraspecifico, dipendente dalla densità della popolazione, che ne regola la consistenza. Altri fenomeni di limitazione numerica che interagiscono negativamente con gli esseri viventi, sono rappresentati da fattori esterni, ad esempio, la competizione con organismi di altre specie, condizioni meteorologiche avverse, malattie, predazione, ecc. Per questo motivo la consistenza reale delle popolazioni non si avvicina mai a quella calcolata in base al suo tasso riproduttivo (consistenza potenziale o teorica).

2.2.1 Curve di accrescimento delle popolazioni

Per meglio illustrare l'evoluzione delle popolazioni nel tempo si usano grafici ove sull'asse orizzontale (asse x) viene rappresentato il tempo a partire da un momento θ e su quello verticale (asse y) il numero di individui che compongono la popolazione stessa.

Confrontando la curva di accrescimento teorica e quella reale di una popolazione, è evidente come inizialmente il decorso sia simile ma, mentre la prima tende a crescere all'infinito (vedere 2.6(a)) la seconda ha un andamento ad S (sigmoide) (2.6(b)), cioè ad un certo punto l'accrescimento diminuisce per poi stabilizzare la consistenza attorno a determinati valori, a causa di fattori limitanti (risorse alimentari limitate, clima, malattie, ecc.) che nel complesso costituiscono la resistenza ambientale.

La curva sigmoide

Nel caso di una popolazione fondatrice in un nuovo territorio, come nel caso di una reintroduzione, osserveremo, con il passare del tempo, diverse fasi di accrescimento fino ad arrivare alla fase di equilibrio (2.6(b)):

- 1. fase lineare di avviamento: i pochi soggetti presenti iniziano a riprodursi e l'IUA è piccolo;
- 2. fase di incremento sempre più verticale: tutti i soggetti in età fertile si riproducono, l'IUA è ai valori massimi per la specie;
- 3. punto di flesso con inversione dell'inclinazione della curva: alcuni soggetti sono anziani, iniziano a non riprodursi e a morire, i giovani raggiungono l'età riproduttiva più tardi, l'IUA diminuisce;
- 4. fase di raggiungimento della capacità portante del territorio: solo le classi adulte centrali si riproducono, c'è maggiore mortalità tra i giovani e si innalza l'età media della popolazione (IUA = 0).




Figura 2.6: Curve di accrescimento - teorico e reale - di una popolazione

Il punto di flesso è indicato come K/2, dove il valore K rappresenta la consistenza della popolazione al raggiungimento della capacità portante del territorio. Prima del punto di flesso i fattori limitanti non intervengono sulla crescita della popolazione che può quindi aumentare velocemente (N minore di K/2); in corrispondenza del punto di flesso si osserva il maggior tasso di accrescimento della popolazione (N=K/2); dopo il flesso intervengono fattori limitanti a frenare la crescita della popolazione (N=K). In conclusione, il tasso di accrescimento di una popolazione è massimo quando N=K/2 cioè prima che intervengano i fattori limitanti densità dipendenti (cioè legati a fenomeni di competizione tra individui della stessa popolazione, ad esempio per le risorse alimentari), nullo quando N si avvicina a K, cioè in condizione di equilibrio (le nascite bilanciano le morti). In questa fase si dice che la popolazione ha raggiunto la capacità portante del territorio, limite oltre il quale l'ambiente non può più assicurare la disponibilità delle risorse necessarie alla sopravvivenza degli individui.

Per effettuare regolari prelievi venatori l'ideale è mantenere la popolazione tra il livello di massima produttività reale (N=K/2) e il livello di saturazione (N=K) in modo che la popolazione rappresenti l'80-90% della capacità portante del territorio stesso. Non bisognerebbe scendere a valori prossimi o inferiori a K/2, in quanto, se si verificassero eventi catastrofici, come ad esempio un'epidemia ad elevata mortalità o una serie di 3-4 inverni con precipitazioni eccezionali ed ulteriore diminuzione della popolazione, si potrebbe arrivare ad una densità critica o popolazione minima vitale (valore soglia al di sotto del quale si rischia l'estinzione locale) con necessità di sospensione del prelievo, se cacciata. E' importante sottolineare che mentre la produttività potenziale di una certa specie è facilmente calcolabile, la produttività reale, l'incremento utile annuo e la capacità portante sono, invece, fattori estremamente variabili che per essere definiti presuppongono una profonda conoscenza del territorio e della popolazione.

2.2.2 La rappresentazione del rapporto preda-predatore

La più semplice catena alimentare è rappresentata dal rapporto unidirezionale preda (che costituisce la risorsa alimentare) e predatore (cioè il consumatore finale). Ci limiteremo a descrivere un caso pratico, comunque estendibile ad altre situazioni, che si verifica comunemente nella nostra realtà in seguito ad operazioni di immissioni di lepri (cfr. sezione 3.2.3 a pagina 33). In Fig. 2.7 è rappresentato l'andamento della curva preda-predatore nel caso di popolazioni di lepri e di volpi: in condizioni naturali il numero delle lepri presenti in un certo territorio aumenta, ma di seguito aumenta anche il numero di volpi (predatori) che dispongono di maggiori risorse alimentari.




Figura 2.7: Rapporto preda-predatore. Esempio del caso lepre-volpe.

Però, in tal caso, il conseguente aumento dei predatori e quindi della predazione, riduce la crescita della popolazione di lepri, seguita, in breve periodo, anche dalla diminuzione dei predatori che non disporranno più di cibo. In questo caso ciascun ciclo di popolazione è caratterizzato da un aumento fino a raggiungere un picco seguito da una fase di declino prima che inizi un nuovo ciclo.

Nel caso di immissioni di potenziamento di lepri ¹ non operate correttamente (per esempio lepri stressate da lunghi viaggi o prelevate direttamente dalle gabbie) osserveremo un iniziale aumento del picco rappresentante la dimensione della popolazione di lepri seguito da quello delle volpi, ma, a differenza delle lepri che subiranno velocemente un declino (le lepri immesse sono più soggette a mortalità e dunque cibo disponibile per le volpi), la curva delle volpi si stabilizzerà su livelli maggiori aumentando la pressione di predazione sulla popolazione di prede (lepri). In termini ecologici il risultato è di avere una popolazione di volpi sovradimensionata, mantenuta artificialmente a livelli innaturali dai continui rilasci. In conclusione a subire lo squilibrio ecologico sarà proprio la popolazione naturale di lepre che noi volevamo potenziare.

2.2.3 Immissioni di fauna e piramide alimentare

Per meglio illustrare le modificazioni che intervengono sulla piramide alimentare a seguito di immissioni di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, nel seguito verranno trattati alcuni esempi concreti.

 $^{^{1}}$ per quanto riguarda la definizione del termine *immissioni* vedere sezione 3.2.3 a pagina 33

Assenza di immissioni

In condizioni naturali la piramide della catena alimentare è strutturata secondo la Fig. 2.8. Si veda quanto detto in proposito della catena alimentare nella sezione 2.1 a pagina 15.

Ogni livello energetico è rappresentato da esseri viventi caratterizzati da una stessa strategia alimentare: i produttori primari (i vegetali) devono essere presenti in quantità proporzionalmente sufficiente per permettere la sopravvivenza alimentare dei consumatori primari (gli erbivori) che, a loro volta, devono permettere la sopravvivenza alimentare dei consumatori secondari (i carnivori e gli onnivori).

La biomassa decresce con l'aumentare del livello energetico per motivi di ordine fisico-chimico; l'insieme (la massa) degli organismi vegetali è di gran lunga maggiore rispetto alle categorie superiori, altrimenti il sistema non sarebbe stabile in base alle leggi della termodinamica. Per questo motivo, ad esempio, l'area del rettangolo che rappresenta i produttori primari è maggiore dell'area del rettangolo che rappresenta i consumatori primari.




Figura 2.8: Condizione naturale: stabile. Il numero di organismi per ogni livello energetico viene limitato dalla disponibilità di risorse presenti ai livelli inferiori

Immissione senza alcun intervento

Nel caso di immissioni di potenziamento di lepri dobbiamo assicurarci che la disponibilità di produttori primari sia tale da permettere l'alimentazione dei nuovi soggetti, altrimenti l'immissione sarà vana perchè mancano le risorse alimentari. Come mostrato in Fig. 2.9, il numero di consumatori primari artificialmente aumentato non è sostenuto da risorse vegetali utilizzabili; inoltre, l'aumento di prede, provocherà addirittura un aumento di predatori specializzati per poi ritornare, dopo qualche tempo, alla condizione antecedente l'immissione.

Immissione con potenziamento del livello trofico

Altra possibilità è quella di effettuare, precedentemente alla immissione, dei miglioramenti ambientali con lo scopo di allargare la base rappresentante le risorse trofiche vegetali. In Fig. 2.10 si può notare che il numero di consumatori primari viene aumentato solo dopo avere incrementato le risorse alimentari disponibili; l'incremento numerico è permanente anche se comporta il conseguente aumento dei predatori.

Immissioni con potenziamento del livello trofico e controllo dei predatori

In un contesto correttamente gestito, oltre ai miglioramenti ambientali viene anche attuato un controllo selettivo dei predatori: la popolazione di consumatori primari benificerà sia di maggiori risorse alimentari




Figura 2.9: Condizione artificiale: instabile (nel caso di immissioni di potenziamento senza prevedere un incremento nella disponibilità di risorse alimentari).




Figura 2.10: L'immissioni di potenziamento (2) è fatta precedere da un intervento di miglioramento ambientale per la specie (1), ma senza controllo dei predatori che aumentano (3)

che di una minore predazione. La Fig. 2.11 rappresenta la situazione appena descritta; l'immissione di potenziamento di lepri, preceduta da opere di miglioramento ambientale, ha provocato un aumento anche dei predatori (volpi) che risultano però controllati. Da qui l'importanza di effettuare operazioni di controllo delle popolazioni di volpi per massimizzare l'efficacia dei ripopolamenti.




Figura 2.11: Condizione artificiale: instabile ma ottimale (nel caso di immissioni di potenziamento bene effettuate, in cui avviene il controllo dei predatori - notare l'incremento della popolazione di lepre maggiore rispetto alla condizione di Fig. 2.10).

2.3 Interazioni fauna-ambiente

Abbiamo visto che la densità delle popolazioni animali, indipendentemente dalla specie di appartenenza, è legata alla presenza di fattori limitanti cioè elementi di svariata natura (ambientali, chimici, biologici) la cui quantità condiziona, rendendolo possibile od ostacolandolo, il ciclo biologico di un individuo.

Il principale fattore limitante è la disponibilità di alimento. Se questo è vero per le specie animali, è altrettanto vero che l'abbondanza delle specie vegetali di un certo territorio, viene limitata anche dalla presenza di predatori specializzati quali gli erbivori selvatici o domestici. Pertanto occorre ipotizzare che la presenza e l'attività degli animali trasformano l'ambiente in cui essi vivono: dunque l'ambiente assume un ruolo di regolatore delle popolazioni, agendo come fattore limitante lo sviluppo. Per questo fauna e ambiente sono uniti nel concetto di capacità portante: la crescita numerica di una popolazione non prosegue all'infinito, ma raggiunge una consistenza massima in base alle risorse disponibili e alle limitazioni che subisce l'ambiente in cui vive. Questo concetto, ovviamente, è valido nei due sensi: sia per le popolazioni animali che per quelle vegetali (es: il modello capriolo/bosco/prati-pascoli in cui se aumenta uno dei tre parametri inevitabilmente vengono limitati gli altri: ogni territorio può mantenere in vita un certo carico di organismi viventi (biomassa) limitato dalle riserve minerali presenti e dal clima. E' ovvio che essendo fissa la biomassa di ogni territorio, saranno le sue componenti interne a subire diversi bilanciamenti. Nel caso del modello riportato sopra, in condizioni naturali e sul lungo periodo, i tre elementi subiscono delle continue oscillazioni quantitative, ma il sistema rimane stabile, ossia nessuno dei tre subirà estinzione).

I profondi cambiamenti che in questi ultimi anni hanno interessato i sistemi e i tipi di coltivazione e la zootecnia, da una parte hanno consentito l'aumento delle produzioni e un miglioramento delle condizioni di vita delle comunità umane, dall'altra hanno determinato la trasformazione degli ecosistemi con conseguente selezione delle specie faunistiche. I cambiamenti tecnologici e economici avvenuti, in Italia, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra hanno favorito una concentrazione della popolazione nei grossi centri urbani. Il conseguente progressivo abbandono dei territori agricoli marginali (collina e montagna) e la rivoluzione delle attività zootecniche ed agricole hanno lentamente trasformato il paesaggio agrario della nostra regione in un ambiente con un basso grado di variabilità colturale. Si distinguono quattro tipologie ambientali:

- zona ad agricoltura intensiva;
- zona ad evoluzione naturale;
- fascia subalpina e fascia alpina;
- zona umida.

2.3.1 Zona ad agricoltura intensiva

Rappresentata principalmente dalle aree di pianura e da alcune aree di collina dove predomina, ad esempio, il corileto (noccioleto) ed il vigneto. Queste zone vengono intensamente coltivate attraverso forte meccanizzazione ed ampio ricorso a sostegno chimico (fertilizzanti e pesticidi). Per facilitare le operazioni meccanizzate, si prediligono monocolture estensive non interrotte da ostacoli come siepi, arbusti, boschetti, facendo scomparire gli ambienti necessari alla sopravvivenza della fauna (zone di rifugio, di alimentazione e di nidificazione) e le fasce ecotonali. I fertilizzanti chimici ed i pesticidi oltre ad una tossicità diretta sui selvatici, hanno avuto anche un effetto negativo indiretto riducendo la biodiversità (specie vegetali, invertebrati, microfauna) e quindi una fonte importante di alimento.

2.3.2 Zona ad evoluzione naturale

Rappresentata in grande prevalenza dalla zona di collina e dalla fascia montana che si estende dai 900 ai 1800 mt. s.l.m., dove sono sempre meno gli appezzamenti agricoli a gestione tradizionale, e divengono prevalenti i terreni ad evoluzione naturale che lentamente si trasformano in bosco (ciclo che può richiedere da alcuni decenni a periodi secolari), secondo la serie: partendo dalla situazione di prato o pascolo o coltivo evolve in questa successione: infestanti a rapida evoluzione \rightarrow cespugliato \rightarrow primi colonizzatori arborei \rightarrow bosco definitivo. Questi cambiamenti hanno favorito il recupero demografico delle specie animali che, come gli ungulati, prediligono un habitat arbustivo/boschivo; gli incolti costituiscono, infatti, una buona fonte alimentare e ottime zone di rifugio favorevoli soprattutto a capriolo e cinghiale. Sfavorite sono state, invece, quelle specie che necessitano di aree aperte o di fonti alimentari a forte differenziazione e ad alto contenuto energetico (come i cereali coltivati tradizionalmente) come

ad esempio i galliformi selvatici e i lagomorfi. Nelle aree collinari, ad esempio, la lepre ha subito un preoccupante declino numerico soprattutto a causa delle moderne tecniche di coltivazione (meccanizzazione, uso dei pesticidi, riduzione della variabilità ambientale a favore delle monocolture), dell'aumento dell'antropizzazione dei territori (aumento rete stradale con frazionamento dell'habitat) e dell'elevata pressione venatoria. Discorso a parte va riservato all'aumento dei predatori (volpi, faine, cani randagi) determinato essenzialmente da un fenomeno di minor controllo del territorio (spopolamento) e dai rilasci indiscriminati di soggetti da ripopolamento in periodi a forte limitazione delle popolazioni di predatori. Altro esempio è rappresentato dal mutamento del paesaggio rurale che ha influito negativamente anche sulle popolazioni di starne il cui habitat ideale è rappresentato da aree coltivate alternate a vegetazione spontanea (siepi, bordi erbosi, ecc.) con presenza di boschi e scarsa antropizzazione. L'utilizzo di fitofarmaci e diserbanti è, inoltre, la principale causa di morte dei pulcini in quanto comporta la mancanza di insetti, principale fonte alimentare fino alla 4^x settimana di vita. L'abbandono delle coltivazioni, soprattutto cereali, e del pascolo tradizionale, pochi capi su superfici limitate, sono da considerare i maggiori responsabili della scomparsa delle lepri e delle starne anche nella fascia montana. Basti pensare che dai dati ottenuti dai censimenti sull'agricoltura, dal 1951 al 2001 in provincia di Cuneo, si sono persi circa 20.000 ha di seminativi solo nelle aree montane, oggi sostituiti da vegetazione arbustiva con scarso valore trofico per queste specie. In passato il pascolo condotto per piccole parcelle e lo sfruttamento intensivo di ogni parcella agricola disponibile per la produzione ad uso umano o zootecnico modificò fortemente l'habitat della fascia montana, con rarefazione dell'ambiente boschivo. Il limite superiore del bosco fu notevolmente abbassato, i cervidi e il cinghiale sospinti nelle ultime aree boschive presenti e spesso estinti localmente. Oggi, con la modificazione dell'attività agricola, il bosco ha riconquistato il territorio e gli ungulati, non più disturbati, si sono espansi di conseguenza. Viceversa, le nuove condizioni socio-economiche che hanno favorito l'espansione delle aree boscate in montagna, non sono però favorevoli per quelle specie che si erano bene adattate alle modificazioni ambientali apportate dall'uomo, come il fagiano di monte. Infatti l'abbandono dei pascoli e il seguente infittirsi della vegetazione arbustiva influenzano negativamente le sue possibilità di riproduzione e di alimentazione.

2.3.3 Fascia subalpina e fascia alpina

La prima si estende dai 1800 ai 2200 mt. s.l.m. e la seconda tra i 2200 e i 2500-2700 mt. s.l.m.: sono caratterizzate da praterie alpine a forte utilizzo (alpeggio) rimaste tuttora invariate, anzi, a rischio di sovrasfruttamento stagionale da parte dell'uomo. In passato i bovidi alpini furono decimati da un necessario prelievo di sostentamento, mentre oggi, con la regolamentazione del prelievo venatorio e grazie ad intense campagne di reintroduzione, hanno raggiunto densità decisamente elevate in quasi tutti i distretti alpini.

2.3.4 Zona umida

Rappresentata da aree palustri, fasce ripariali e zone acquitrinose naturali ed artificiali. E' ideale per la sosta, il rifugio e l'alimentazione di anatidi, trampolieri e rallidi, e va quindi assolutamente conservata. Le zone umide naturalizzate sono censite e tutelate dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita in Italia dal D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997.

2.4 Aspetti critici nell'attuale contesto ambientale

In assenza di una limitazione numerica naturale, dovuta essenzialmente ad una mancanza (o iniziale comparsa) di predatori, ed in presenza di habitat idonei, tutte le popolazioni di ungulati tendono ad espandersi progressivamente colonizzando nuovi territori alla ricerca di fonti alimentari, di zone di rifugio e di riproduzione. Questo fenomeno comporta interazioni tra la fauna e l'ambiente. Sugli ecosistemi naturali i danni da selvaggina non causano solamente perdite economiche, rappresentate ad esempio da ritardo sviluppo del bosco o perdita del suo valore come fonte di legname da opera, ma possono condurre a gravi conseguenze ecologiche, come la limitazione locale di particolari essenze arboree, a favore di altre non oggetto di interazione.

Dal punto di vista ambientale si distinguono due tipi di danno:

- danni agli ecosistemi naturali;
- danni agli ecosistemi agrari (cd. agroecosistemi).

2.4.1 Danni agli ecosistemi naturali

Con incidenza sulle praterie montano-alpine

Danno prevalentemente arrecato dai cinghiali, dovuto al comportamento alimentare soprattutto in condizioni di eccessiva densità. Oltre all'abituale reperimento di risorse alimentari nella foresta gli animali tendono a spostarsi sulle praterie limitrofe. L'attività nociva è dovuta all'abitudine di grufolare alla ricerca di micro-mammiferi e radici.

Con incidenza sulla foresta

Danno prevalentemente arrecato dai cervidi:

danno da morso dovuto al prelievo da parte degli ungulati (cervo e capriolo) e della lepre di gemme o getti di alberi e cespugli con conseguente riduzione della crescita, o mortalità. Il danno maggiore è a carico delle cosiddette piante della prima rinnovazione cioè piante nei primi cinque anni di vita; un prelievo intensivo e selettivo a carico di una stessa specie arborea, particolarmente prediletta per l'alimentazione, in lunghi periodi può comportare un'alterazione nella varietà di piante che costituiscono il bosco e quindi un cambiamento nell'evoluzione del biotopo.

danno da scortecciamento causato soprattutto dai cervi che, in corrispondenza di inverni rigidi, si alimentano della corteccia per compensare un foraggiamento povero di fibre. Il danno maggiore è a carico della rinnovazione affermata (fusti allo stadio di pertica con diametro di 8-12 cm.).

danno da sfregamento dovuto al soffregamento contro giovani piante da parte di maschi di cervidi, per rimuovere il velluto che ricopre il trofeo, soprattutto per marcare il territorio durante il periodo della territorialità (fine primavera - inizio autunno). Il danno maggiore è a carico della rinnovazione di secondo grado (pianticelle di altezza compresa tra 120 e 200 cm.).

L'interruzione di integrità della corteccia, provocata da tutti e tre i tipi di interazione, compromette gravemente la protezione naturale del tronco permettendo l'ingresso di agenti patogeni con successiva morte o diminuzione del valore economico.

Con incidenza su altre popolazioni animali

Danno provocabile da innumerevoli specie a danno di altre, in dipendenza dalle condizioni ecologiche locali. Esempio: alcuni corvidi possono provocare localmente un grave impatto sul successo riproduttivo, predando attivamente sia i nidi che i giovani di alcuni mammiferi. Il cinghiale è ritenuto, da alcuni, responsabile di predazione sulle nidiate di lepre o sui nidi di specie nidificanti a terra, come il fagiano di monte.

2.4.2 Danni agli ecosistemi agrari

Comprende tutti i danni a carico di colture agricole (prati coltivati, cereali, patate, verdura, frutteti, ecc.) causati dalla presenza di animali ad abitudini alimentari/comportamentali potenzialmente negative per le attività agricole. La gravità di questo tipo di interazione dipende da: valore economico delle colture, fase vegetative delle coltivazioni interessate, densità delle popolazioni animali presenti.

In Piemonte il maggiore responsabile dei danni all'agricoltura è il cinghiale.



Capitolo 3

Concetti di gestione faunistico-venatoria (GFV)

La gestione faunistico-venatoria o cinegetica è un insieme di operazioni che hanno come obiettivo l'utilizzo di una risorsa naturale rinnovabile (la fauna selvatica) in modo sostenibile, ossia garantendo la conservazione delle specie ed il mantenimento di un equilibrio naturale. Per riuscire in questo intento è necessario avere un'approfondita conoscenza della biologia, dell'etologia, delle dinamiche demografiche e degli habitat favorevoli alle diverse specie per intervenire nel modo più corretto e consentire il massimo prelievo sostenibile nel tempo, nel rispetto di un'armonica strutturazione delle popolazioni, per sesso e classi di età. L'elenco che segue riepiloga in ordine logico-cronologico le fasi principali che contraddistinguono una corretta GFV:

- 1. Ricognizione delle risorse faunistiche
- 2. Potenziamento delle popolazioni (solo in caso di necessità appurata durante la fase 1)
- 3. Prelievo sostenibile
- 4. Organizzazione del prelievo
- 5. Prevenzione dei danni

3.1 Ricognizione delle risorse faunistiche

La prima operazione gestionale per la corretta gestione faunistico-venatoria è rappresentata dal censimento, termine che qui utilizziamo per indicare un qualsiasi insieme di operazioni realizzate per ottenere una stima della consistenza di una popolazione, talvolta congiunta ad indicazioni sulla sua struttura.

In realtà riuscire a vedere e contare tutti i soggetti di una popolazione non è possibile, perchè i selvatici sono difficilmente contattabili. Inoltre ogni specie è caratterizzata da un proprio habitat e comportamento, da qui l'esigenza di sviluppare differenziati metodi di conteggio per ottenere una stima numerica il più possibile realistica e veritiera.

Una volta individuato il miglior metodo di conteggio per una determinata specie in un certo ambiente, è necessario mantenerlo invariato nel corso degli anni in modo da creare una serie storica di dati confrontabili tra loro ed indispensabili per valutare la dinamica di popolazione.

Sulla base dei dati quali-quantitativi ottenuti si definiranno i piani di prelievo per la stagione venatoria successiva, suddivisi per classi di età e di sesso a seconda della specie considerata.

Per uniformare la metodologia di tutti gli ATC e i CA, la Regione Piemonte ha fornito un elenco di tutte le metodiche di censimento ufficialmente riconosciute nella GFV.

3.1.1 Cenni sulle metodologie di censimento

Un primo approccio per classificare i metodi di conteggio degli animali oggetto di prelievo venatorio in Piemonte, è sulla base del risultato ottenuto:

censimenti veri e propri, con i quali si ottengono valori di densità (risultato del censimento = numero di animali per ogni unità di superficie - es: 10 camosci su 100 ettari);

stime di abbondanza, con le quali si ottengono degli indici relativi di abbondanza (risultato delle stime di abbondanza = numero di animali osservati lungo un percorso - es: 2,5 caprioli ogni Km di strada percorso con auto e faro per illuminazione notturna, ma quanti ce ne sono in totale?).

Un secondo approccio per dividere ulteriormente i metodi di conteggio è il seguente:

osservazione diretta degli animali, gli operatori vedono direttamente gli animali;

osservazione dei segni di presenza degli animali, vale a dire: feci, impronte, vocalizzi, danni alle attività agro-silvo-pastorali, impatto sulle biocenosi naturali boschi-prati, incidenti stradali.

I metodi di conteggio, dal punto di vista del territorio, possono essere distinti, sulla base di quanto detto prima, in:

Conteggi esaustivi

Sono operazioni condotte sulla totalità del territorio da gestire. In questo caso si tratta di censimenti veri e propri per osservazione diretta o indiretta, forniscono una stima totale del numero di animali presenti sull'unità di gestione in un determinato momento. Esempi di censimenti esaustivi diretti sono quelli utilizzati per popolazioni di stambecco, muflone, camoscio e cervo. Esempio di censimento esaustivo indiretto è quello utilizzato per popolazioni di cervo, quando sulla totalità di un territorio valutiamo gli indici ŚacusticiŠ di presenza della specie (bramito), oppure quando, in seguito ad una nevicata, in tutta l'unità di gestione si contano le tracce (es. cinghiale, lepre).

Conteggi per aree campione

Sono operazioni condotte su porzioni di territorio di superficie limitate, in modo ripetuto negli anni. In questo caso si può trattare di censimenti diretti (numero di animali sulla superficie dell'area campione e non su tutta l'unità di gestione, in un determinato momento), o indiretti (numero di segni di presenza -fatte, impronte, danni- sulla superficie dell'area campione). In entrambi i casi si tratta sempre di censimenti veri e propri, in quanto realizzati su un territorio di superficie nota. Esempio di censimento diretto per area campione è quello che si effettua su popolazioni di capriolo che vivono a quote mediobasse, in un territorio caratterizzato da boschi e sottobosco. Si dispongono osservatori fissi intorno all'area prescelta, quindi si attraversa l'area con un fronte allineato di battitori e si contano tutti i caprioli che fuoriescono dalla battuta. In questo caso il risultato è il valore della densità locale, che è possibile applicare per il calcolo della consistenza nel territorio circostante. Esempio di censimento indiretto per area campione è quello effettuato su popolazioni di lepri, cinghiale e galliformi, quando su una porzione di territorio valutiamo degli indici di presenza delle specie (fatte, impronte, danni) e risaliamo ad una presunta densità locale.

Conteggio da punti di osservazione o da percorsi campione

Sono operazioni condotte su porzioni di territorio limitate di superficie sconosciuta, ripetuta negli anni in modo standard. Si tratta di stime di abbondanza diretta o indiretta da cui si ottiene un indice di abbondanza relativa, funzione della consistenza assoluta della popolazione. Esempio di indici di abbondanza relativa possono essere: numero medio di animali, o di feci, o di vocalizzi, per ogni punto, per ogni chilometro di percorso, per ogni area di osservazione, ecc. Vale a dire un'indicazione di presenza che non consente di risalire alla consistenza assoluta nell'unità di gestione ma, nel confronto su più anni, ci può dire qual è la tendenza della popolazione: aumento, stasi, decrescimento. I dati ottenuti sono espressi come valori relativi, per unità puntuali o lineari da cui si effettua il conteggio (= numero di osservazioni per punto fisso di osservazione o per chilometro percorso). La stima di abbondanza diretta si effettua per popolazioni di lepre, volpe, galliformi, capriolo (es. conteggio notturno con il faro) quella indiretta per popolazioni di cinghiale e cervo (es. conteggio delle impronte lungo tragitti campione). Il conteggio delle lepri con il faro, ripetuto ogni anno sui medesimi percorsi, è una stima di abbondanza relativa diretta da percorsi campione: effettuando un transetto notturno dall'automobile, con l'ausilio del faro, vengono direttamente contattati gli animali, ma non conosciamo esattamente l'estensione del territorio osservato in quanto la visibilità dipenderà dalla presenza di aree aperte o boscate, ragione per cui non si può determinare la reale densità. Il conteggio delle coturnici in primavera è una stima di abbondanza relativa indiretta da percorsi campione: si usano richiami pre-registrati emessi in differenti stazioni lungo i percorsi e si contano gli animali che rispondono. Anche in questo caso non posso risalire a consistenza e densità, ma posso confrontare i dati tra settori diversi dell'unità di gestione o tra anni diversi sui medesimi settori, deducendo la tendenza demografica della popolazione.




Figura 3.1: Prospetto riassuntivo delle diverse metodiche di stima della consistenza di una popolazione

3.1.2 Concetto di sottostima da censimento

Non esiste un metodo di censimento migliore. La tecnica utilizzata deve tenere conto della specie da censire, delle caratteristiche del territorio (conformazione ed estensione) e del personale a disposizione.

Qualsiasi metodica diretta utilizzata, se condotta correttamente, fornisce sempre un numero minimo certo di capi, inferiore al numero effettivo di individui presenti (influenzato da diversi fattori prima fra tutti la condizione atmosferica). La differenza tra consistenza stimata e consistenza reale, espressa in percentuale, viene definita sottostima del censimento.

Si deve, dunque, tenere conto di una variabilità di risultati, in dipendenza del metodo prescelto, con sottostime anche molto elevate, e la consapevolezza che i risultati devono essere analizzati con spirito critico.

3.1.3 Esempi applicativi

La Regione Piemonte ha regolamentato diverse metodiche di censimento. I principali regolamenti sono i seguenti:

- Linee guida per la gestione delle specie di tipica fauna alpina per la stagione venatoria 2004-2005 (D.G.R. 48-11956 del 8-3-2004);
- Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti + Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo D.G.R. 9-27137 del 26/04/1999 sostituito dal D.G.R. 53-11899 del 2/03/2004;
- Linee guida per il censimento della consistenza delle popolazioni delle specie stanziali oggetto di prelievo venatorio Circolare n. 677 del 12/02/1999.

Censimento dei ruminanti alpini

In Fig. 3.2 nella pagina seguente riportata una scheda predisposta per il censimento del Camoscio. Si tratta di un censimento diretto esaustivo che può essere effettuato in due periodi:

censimento primaverile: effettuato nei mesi di aprile e maggio allo scopo di stimare la sopravvivenza invernale degli individui;

censimento estivo: effettuato tra il 15 giugno e la prima decade di luglio allo scopo di stimare la natalità.

Il momento migliore della giornata per osservare gli animali è nelle prime ore del mattino, cioè quando si spostano nelle zone aperte di pascolo. L'osservazione avviene da punti di vantaggio dopo la suddivisione della totalità del territorio in settori, tra loro confinanti, affidati, ciascuno, ad una squadra di ricognitori (2 o più persone).

Si ricorda che per camoscio, capriolo, cervo, muflone, stambecco e daino il compimento dell'anno è convenzionalmente fissato al 31 marzo; in caso di censimento effettuato dopo questa data i giovani nati l'anno precedente sono considerati soggetti di un anno.

						1) Cont	are prima tutti i	ATTENZIONE!!!	<u>l</u>	
COMPRENSORIO ALPINO						2) Distin	<u>iguere i giovani (</u>	<u>capretti e bir</u>	ne ll i) dagli ad	<u>iti</u>
							<u>iguere i Maschi c</u>		='	
							<u>orima colonna i</u> di cui non riuscio			
						(= inde	terminati)			
Cen	simen	to CAMOSCIO)			Da	Data: Scheda N			
							Squadra fiss	 sa □ Sa	quadra m	obile [
D	مالم ما	osservazione	C -		ما: م	servazione			<u> </u>	ioni meteo
PUNI	io ai c)SSELVAZIONE	3e	nore	ai os	servazione	Oper	alon	Coridiz	ioni meteo
Osservazione n.	ORA	LUOGO DI		TOTALE	INDETERMINATI	1		X		INDETERMINATI ADULTI
Osserv	0	OSSERVAZIO	ONE	TO.	INDETE	CAPRETTI	YEARLING		FEMMINE ADULTE	INDETE
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		TOTALI	TOTALI							

Figura 3.2: Scheda di censimento Camoscio

Censimento dei galliformi alpini

Viene effettuato in due periodi:

censimento primaverile: è una stima di abbondanza relativa indiretta su aree campione, utilizzata per definire il numero di adulti riproduttori su un'area campione. Differente se effettuato su specie poliginiche (= un maschio si accoppia con più femmine), come il fagiano di monte, dove uno o più rilevatori raggiungono l'arena di canto al mattino presto, prima che abbiano inizio le attività di parata dei maschi in modo da non interferire con gli uccelli riuniti; o su specie monoginiche (= un maschio si accoppia con una sola femmina ad ogni stagione riproduttiva), come la pernice bianca, la pernice rossa, la coturnice e la starna, dove si usano richiami pre-registrati emessi in differenti stazioni lungo percorsi in aree campione, oppure si contano gli uccelli da punti di osservazione fissi dominanti una vasta zona, da mezz'ora prima dell'alba fino a tre ore dopo il sorgere del sole.

censimento estivo: è una stima di abbondanza relativa diretta su aree campione, utilizzata per valutare il successo riproduttivo stagionale, la sopravvivenza dei pulcini ed il rapporto giovani/adulti. Si effettua sulle stesse aree campione individuate per il censimento primaverile, facendo uso del cane da ferma.

3.2 Potenziamento delle popolazioni(immissioni faunistiche)

Immissione è ogni operazione che preveda il trasporto e la liberazione in una determinata località di individui appartenenti ad una specie animale.

Può accadere che territori che mostrano un alto grado di idoneità (vocazione) nei confronti di una specie, risultino completamente disabitati o modestamente popolati dalla stessa. In taluni casi è possibile sopperire a tali carenze effettuando delle immissioni faunistiche. Vengono distinte tre forme di immissione:

3.2.1 Introduzione

Immissione di individui appartenenti ad una specie non originaria di una zona territoriale (alloctona). Per zona territoriale si intende una regione geografica ecologicamente separata da un'altra, ad esempio: Europa continentale-isole-una grande catena montuosa come il sistema Alpi/Appennini/Balcani. Questo tipo di operazione è rischioso perchè non si può conoscere l'impatto che la specie alloctona potrebbe avere sull'ecosistema: alterazione degli habitat, fenomeni di competizione e di intolleranza verso le specie autoctone, introduzione di malattie. Sono introduzioni le immissioni effettuate nel passato a carico della minilepre (Silvilagus floridanus), della nutria (Miocastor coypus), del muflone (Ovis musimon), del daino (Dama dama). Le leggi in vigore vietano in modo assoluto tale operazione (L.r. 70/96, Art. 30, c. 11 a pagina 144).

3.2.2 Reintroduzione

Immissione di individui appartenenti ad una specie originaria e presente su porzioni di una zona territoriale in tempi storici (autoctona) e successivamente localmente estinta. Prima è necessario eseguire uno studio di fattibilità che ha lo scopo di valutare opportunità ed efficacia dell'immissione attraverso l'analisi delle modificazioni ambientali sopravvenute, la stima della capacità portante del territorio per la specie in questione e le interazioni ecologiche che possono derivare, nonchè l'individuazione delle cause che hanno portato all'estinzione. E' importante, inoltre, valutare l'impatto della reintroduzione sulle attività economiche locali; risulta quindi necessario pianificare misure di prevenzione degli eventuali danni in relazione al futuro sviluppo della popolazione selvatica. Esempi di reintroduzioni in alcuni settori d'Italia riguardano cervo, stambecco, camoscio alpino, camoscio d'Abruzzo, orso bruno europeo, capriolo. Le leggi in vigore prevedono un apposito iter autorizzativo che coinvolge la Regione e l'INFS (L.r. 70/96, Art. 30, c.10 a pagina 144).

3.2.3 Ripopolamento o immissione di potenziamento

Immissione di individui di una specie ancora presente nella località, ma con livelli di popolazione ridotti. Si dovrebbe trattare di una misura di emergenza applicata a fini conservativi, per favorire una popolazione in declino. Anche in questo caso, perchè l'azione sia efficace, deve essere stata arginata la

causa che ha portato alla diminuzione della popolazione, altrimenti le operazioni risulterebbero vane. Negli ultimi 40 anni, in Italia, il ripopolamento è divenuto una pratica molto diffusa nella gestione faunistico-venatoria, effettuata più a fini utilitaristici che per raggiungere l'obiettivo prima descritto. Infatti i rilasci eseguiti in modo continuativo una o più volte all'anno, con soggetti poco idonei e senza un impegno nel miglioramento ambientale e nel controllo dei predatori (vd. sezione 2.2.3 a pagina 21) hanno per scopo principale di permettere un prelievo venatorio abbondante ma staccato dal contesto naturale.

Infatti, la scarsa adattabilità dei soggetti utilizzati provoca tassi di mortalità compresi tra 70 e 100% nei primi 15 giorni dopo il rilascio, per cui si preferisce ricorrere alla cosiddetta prassi pronta caccia (= immettere soggetti nel periodo di imminente apertura o durante la stagione di caccia).

Le conseguenze di questa prassi sono: un grande sperpero di denaro (60 milioni di Euro ogni anno nel solo nord Italia), esplosione di epidemie, richiamo di predatori e sovradimensionamento delle popolazioni, estinzione genetica delle razze locali, mancato coinvolgimento dei cacciatori nella gestione del territorio.

E' comune per la lepre, il fagiano, la starna, la pernice rossa e gli anatidi.

Le leggi in vigore consentono la prassi del ripopolamento, ma a precise condizioni e dentro termini temporali fissati (L.r. 70/96, Art. 30), ad esempio:

- divieto di immissione del fagiano a quota superiore ai 1200 mt s.l.m. (comma 12);
- obbligo di controllo sanitario per gli animali da immettere (comma 9);
- obbligo di preambientamento dei soggetti nati in cattività (comma 8).

La provenienza degli animali utilizzati, che devono avere requisiti di idoneità genetica, è molto importante per il successo dell'operazione. Più gli individui sono adattati all'ambiente della zona prescelta, maggiori saranno le probabilità di sopravvivenza.

Tuttavia, nella scelta dei soggetti, a seconda del tipo di immissione da effettuare, esistono dei vantaggi e degli svantaggi:

individui selvatici provenienti da catture: sono già abituati alla vita in libertà e quindi alla ricerca del cibo, ad individuare le zone di rifugio, alla presenza di predatori e dell'uomo, ma le operazioni di cattura sono sempre difficoltose e di esito incerto.

individui in cattività provenienti da allevamenti: hanno il grosso vantaggio della disponibilità di un alto numero di soggetti, sono abituati alla presenza dell'uomo e quindi subiranno minori stress durante le operazioni di manipolazione ma avranno anche minore timore nei suoi confronti. Questi animali hanno scarsa attitudine alla vita selvatica, sono più facilmente predabili, hanno difficoltà nella ricerca delle aree di foraggiamento migliori e di riposo, fattori che possono incidere negativamente sulla loro sopravvivenza.

3.3 Prelievo sostenibile

Il sistema di gestione venatoria più razionale e produttivo è quello che basa il prelievo sull'esubero del capitale faunistico. Essendo la fauna una risorsa rinnovabile, il prelievo venatorio risulta compatibile quando viene contenuto entro il limite massimo di incremento naturale della specie oggetto di caccia. Per meglio comprendere questo concetto pensiamo ad un paragone finanziario: un deposito bancario di buoni fruttiferi. Ogni anno, per non intaccare il patrimonio, ci premuriamo di prelevare solo l'interesse, mantenendo così le potenzialità dell'investimento. Ora la popolazione di partenza rappresenta il capitale iniziale, e l'IUA l'interesse: un buon gestore sarà premiato sul lungo periodo se non intacca il proprio capitale. Ciò vale quando le popolazioni sono correttamente strutturate ed in equilibrio con i rispettivi ecosistemi.

E' quindi necessario conoscere la consistenza, la struttura e la loro evoluzione nel tempo, nonché la capacità portante dell'habitat in cui una popolazione vive¹, preliminarmente all'organizzazione del prelievo. La consistenza e la struttura di una popolazione sono valutate attraverso le operazioni di censimento che, se ripetute con costanza, consentono di raccogliere le cosiddette Śserie storicheŠ necessarie a valutare la dinamica di popolazione (cfr. sezione 2.2 a pagina 19). La capacità portante di un territorio, viene valutata attraverso serie più o meno complesse di valutazioni che prendono il nome di **modelli di valutazione ambientale** (MVA), diversi da specie a specie. Tali sistemi di analisi tengono conto di: preferenze e disponibilità alimentari nelle diverse stagioni, competizione con altre specie, presenza di luoghi di riposo, di protezione e di nidificazione/parto.

¹per la definizione di *capacità portante* vedere sezione 2.1 a pagina 15

Per capire meglio il concetto di prelievo sostenibile, ipotizziamo di dover gestire una popolazione di cui conosciamo i dati di censimento (ad esempio ungulati facilmente censibili, come il camoscio). Esaminiamo le possibili situazioni e le conseguenti opzioni gestionali:

situazione di densità ridotta, con la popolazione in fase di accrescimento, se lasciata in evoluzione naturale i valori di IUA sono elevatissimi (15-20 %). Come possiamo comportarci:

- se la densità è molto al di sotto di una soglia ritenuta localmente sufficiente rispetto alle potenzialità del territorio, non preleviamo per raggiungere in tempi medio-lunghi (decenni) la capacità portante;
- se la densità raggiunge la soglia della sufficienza ma con ampi margini di incremento, possiamo:
 - non prelevare
 - prelevare una modesta quota dell'IUA privilegiando gli abbattimenti nelle classi solo giovanili così da salvaguardare le classi in attiva riproduzione, che rappresentano il deposito bancario di cui sopra. Il raggiungimento della capacità portante si può ottenere anche in tempi medio-brevi (3-5 anni).

situazione di alta densità, con la popolazione in fase di equilibrio, che se lasciata in evoluzione naturale i valori di IUA tenderanno, come valori medi sul lungo periodo, ad azzerarsi. Come possiamo comportarci:

- 1. non preleviamo. Situazione tipica delle aree protette: l'evoluzione naturale della popolazione comporta la morte di molti capi a causa della forte competizione intraspecifica (IUA tendente a zero). Aumenterà l'età al primo parto delle femmine, per cui le nascite, pur ancora numerose, diminuiscono rispetto alla situazione precedente, mentre molti individui muoiono nel primo anno di vita (aumento mortalità giovanile). La conseguenza è un innalzamento dell'età media della popolazione.
 - Gli animali presentano pesi e misure corporee inferiori ai valori medi (a causa della forte competizione per le risorse alimentari) e sono maggiormente soggetti ai fattori limitanti, soprattutto clima e malattie.
- 2. preleviamo (gestione cinegetica): si cerca di abbattere tanti individui quanti ogni anno la popolazione è in grado di produrne (mantenimento del capitale e prelievo dell'interesse, cioè il prelievo venatorio cerca di anticipare e/o sostituire la mortalità naturale). Inoltre si concentra lo sforzo di prelievo sulle classi giovanili e sui soggetti anziani (abbattimento di raccolta). L'obiettivo è di portare ogni anno la densità della popolazione a valori leggermente inferiori alla capacità portante (compresi tra k/2 e k,), così da stabilizzare a livelli massimi il numero di individui da prelevare.
 - Il peso medio degli animali è superiore al caso (1) mentre la mortalità naturale è inferiore.

3.3.1 Considerazione conservativa

Le popolazioni ad alta densità reagiscono ad un evento perturbante non duraturo (1-2 anni) che può essere rappresentato da un abbattimento sovradimensionato oppure un'epidemia o altri fattori di selezione naturale, con un aumento del tasso di accrescimento dovuto essenzialmente alla diminuzione della mortalità giovanile e le perdite subite sono compensate nel volgere di qualche anno (1-2). Le popolazioni a densità limitata, invece, sono dotate di minore plasticità (hanno minori meccanismi di compensazione demografica). In caso di ripetuti abbattimenti o di eventi catastrofici, la popolazione potrebbe avere difficoltà a riprendersi o addirittura potrebbe rischiare l'estinzione locale. Per questo motivo la gestione faunistico-venatoria tende a raggiungere e mantenere valori di densità di popolazione prossimi o inferiori alla capacità portante dell'habitat: si garantisce la conservazione a lungo termine e si ottiene il massimo utilizzo delle risorse sia quantitativamente che qualitativamente, con animali in condizioni fisiche e pesi soddisfacenti.

3.3.2 Previsione normativa

L'attuale normativa, per raggiungere l'obiettivo del prelievo sostenibile - principio fondamentale del regime della caccia programmata - ha stabilito che per le specie cacciabili stanziali (= non di passo), la caccia sia autorizzata solo a seguito di censimenti atti a definire la loro effettiva presenza e con piani

di prelievo commisurati alla produzione naturale (L.r. 70/96, Art. 44, c. 3 e 4, a pagina 150). Per le specie migratorie la realtà è diversa, infatti la loro gestione non può essere così accurata, per la ovvia difficoltà di monitoraggio. Si prevede solo un carniere massimo giornaliero e stagionale. Inoltre, per alcune specie, vigono già i dettami di convenzioni internazionali.

3.4 Organizzazione del prelievo

L'obiettivo che si vuole perseguire con un'accorta gestione è un equilibrio ambientale che tenga conto di tre elementi:

- 1. conservazione della fauna e degli ecosistemi naturali;
- 2. tutela dell'attività agro-silvo-pastorale;
- 3. prelievo venatorio.

La selvaggina viene considerata come un patrimonio in continua trasformazione con l'ambiente in cui vive, che ogni anno produce un incremento (IUA). Un prelievo superiore all'interesse significherebbe intaccare il capitale, quindi la gestione venatoria dovrebbe essere finalizzata alla realizzazione di **Piani di Abbattimento** che portino all'incremento del numero e della qualità degli animali abbattuti, fino al raggiungimento di un equilibrio che stabilizzi nel tempo l'entità dei prelievi disponibili. Questo è tecnicamente possibile per specie censibili secondo metodi esaustivi diretti o indiretti (es. i ruminanti selvatici). Per specie più elusive a ciclo biologico molto più breve, di cui si conosce in modo più aleatorio struttura e dinamica di popolazione, questo obiettivo, pur teoricamente corretto, non è realizzabile. E' il caso dei galliformi e dei lagomorfi.

Ancora più critica risulta la gestione delle specie migratorie, praticamente non monitorate sul territorio.

In termini generali il prelievo della fauna selvatica può avvenire solo a carico delle specie definite cacciabili dalla normativa nazionale L. 157/92, durante il periodo stabilito dal calendario venatorio regionale che fornisce indicazioni, specie per specie, sul numero massimo di capi da abbattere per ogni cacciatore nel corso della stagione e di ogni giornata di caccia (L.r. 70/96).

I piani di prelievo vengono autorizzati dalla Regione, sulla base dei risultati ottenuti attraverso le tecniche di ricognizione delle risorse faunistiche o sulla base dei prelievi realizzati la stagione venatoria precedente.

Al prelievo degli ungulati possono accedere solo i cacciatori che hanno frequentato i corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati e che hanno sostenuto, con esito favorevole, l'esame finale (L.r. 70/96, Art. 41).

3.4.1 Come programmare il prelievo venatorio

La gestione faunistica, e quindi il prelievo venatorio, differiscono a seconda della specie considerata in base a quattro criteri fondamentali:

diversità biologica: es. specie a breve ciclo vitale/specie a lungo ciclo vitale; specie a forte tasso riproduttivo/specie a basso tasso riproduttivo; specie con dimorfismo sessuale/specie senza dimorfismo sessuale;

possibilità di stima dei parametri della popolazione: es. specie per le quali è possibile determinare la densità attuale della popolazione oppure non è possibile determinare la densità attuale della popolazione; specie per le quali è possibile determinare il successo riproduttivo oppure è impossibile determinare il successo riproduttivo; specie per le quali possibile determinare la sex-ratio e la struttura per età / impossibile determinare la sex-ratio e la struttura per età;

possibilità di stima della vocazionalità del territorio, ovvero, possibilità di stima della capacità portante; da ciò deriva la possibilità (o *l'impossibilità*) di calcolare la densità potenziale;

interazione con ecosistemi e impatto socio economico, ovvero, la valutazione delle interazioni della specie con l'agricoltura, con i sistemi naturali o naturaliformi (boschi, foreste, zone umide, ecc.), con la circolazione stradale.

In base a questi criteri le specie di interesse cinegetico si possono suddividere in gruppi gestionali, che possiamo schematicamente suddividere:

- 1. specie con:
 - ciclo biologico relativamente lungo

- tasso riproduttivo relativamente basso, mortalità degli adulti bassa
- possibilità di censimento locale con stima accurata di consistenza (densità), struttura di età, sex-ratio, successo riproduttivo annuale
- possibilità di confronto tra densità attuale (da censimento) e densità potenziale (da modello di valutazione ambientale)
- interazione con ecosistemi non evidente

esempio: camoscio (in qualche situazione il capriolo).

- 2. specie con:
 - ciclo biologico breve
 - tasso riproduttivo relativamente alto, mortalità degli adulti relativamente alta
 - possibilità di stime di abbondanza locali, ma impossibilità di stime accurate di consistenza (densità), struttura di età, sex-ratio, successo riproduttivo annuale
 - impossibilità di confronto tra densità attuale e densità potenziale
 - interazione con ecosistemi non evidente

esempio: avifauna alpina e lepre europea.

- 3. specie con:
 - ciclo biologico breve
 - tasso riproduttivo di difficile indagine, mortalità degli adulti sconosciuta
 - impossibilità di qualunque attività locale di ricognizione e desunzione di parametri demografici
 - interazione con ecosistemi non evidente

esempio: avifauna migratoria, lepre bianca.

4. specie che possono interagire localmente con ecosistemi agrari e/o naturali, a prescindere da considerazioni biologiche o dalla possibilità di conoscere le locali dinamiche demografiche. Esempio: cinghiale e cervo (in qualche situazione il capriolo).

Ai quattro gruppi corrispondono altrettante strategie di gestione:

Gruppo 1

Le popolazioni di camoscio non hanno, al momento, un impatto sugli ecosistemi; la ricerca scientifica, inoltre, ha permesso di raggiungere un tale grado di conoscenza, da permettere di calcolare, con buona approssimazione, quali siano le consistenze e densità attuali e potenziali che queste popolazioni possono raggiungere in un certo ambiente (capacità biotica del territorio). Dal confronto tra quanto desunto dalle attività di ricognizione faunistica (consistenze e densità attuali) e dai modelli di valutazione ambientale (consistenze e densità potenziali), è possibile definire le consistenze e densità obiettivo nell'ottica del raggiungimento e mantenimento di una consistenza tale da consentire il massimo prelievo sostenibile nel tempo, garanzia della conservazione della specie a livello locale e generale.

Gruppo 2 e 3

Situazione differente è rappresentata da quelle specie per cui, attualmente, non disponiamo di sufficienti notizie per definire un obiettivo gestionale densità dipendente, o perchè non è possibile valutare le potenzialità ambientali in cui esse vivono (definire un MVA per il calcolo della capacità portante), o perchè non si possono raccogliere sufficienti notizie durante il ciclo gestionale programmato (come ad esempio per le specie migratorie).

Nella prima situazione (caso del gruppo 2: impossibilità di confronto tra densità attuale e potenziale) si hanno comunque a disposizione indici di abbondanza e qualche dato demografico delle popolazioni, ed è quindi possibile definire a priori dei piani numerici di prelievo non selettivi (Art. 44 della L.r. 70/96 150), ossia senza effettuare distinzioni per classi di sesso o di età (tipica fauna alpina, pernice rossa, starna); tale misura viene integrata, in modo peraltro improprio, da disposizioni limitative del carniere che non ne consentono un corretto svolgimento.

Nella seconda situazione (caso del gruppo 3) il prelievo viene effettuato su disposizione degli Art. 45 e 46 della L.r. 70/96 (a pagina 151), che prevedono unicamente un limite di carniere giornaliero e

stagionale per ogni cacciatore senza una pianificazione a priori del prelievo (disposizioni per le specie migratorie e di passo). In tale gruppo gestionale, in Italia, rientrano impropriamente anche la lepre europea ed il fagiano comune che, in base a quanto descritto nella suddivisione dei gruppi, dovrebbero rientrare nel gruppo 2.

Gruppo 4

E' il caso del cinghiale e del cervo, specie a più ampia valenza ecologica. In questo caso l'obiettivo gestionale è il raggiungimento ed il mantenimento della densità agro-forestale (DAF), ossia compatibile con la salvaguardia delle biocenosi naturali, con le attività economiche agricole e con la sicurezza stradale.

La densità agro-forestale rappresenta un concetto astratto ma molto pragmatico, praticato, per esempio, in Svizzera per il cervo: non si calcola per via diretta con stime della popolazione, ma per via indiretta, stabilendo quale soglia di danno (migliaia di Euro risarciti agli agricoltori, numero di incidenti stradali, ecc.) è sostenibile nell'unità di gestione. Se si supera la soglia si aumenta proporzionalmente il prelievo.

Il capriolo si situa in posizione intermedia e, a seconda dei casi, rientrerà in un gruppo o nell'altro (gruppo 1 o 4).

L'attuale normativa regionale (Art. 44 L.r. 70/96) prevede che l'esercizio venatorio degli ungulati selvatici ruminanti sia regolato da un piano di prelievo selettivo, proposto dagli ATC o dai CA ed approvato dalla Giunta regionale, sulla base delle consistenze numeriche e della distinzione per classi di età e di sesso, non facendo distinzione tra ungulati potenzialmente a forte impatto e ungulati da gestire alla densità biologica.

Discorso completamente diverso nel caso di mufione e daino, specie alloctone per le quali vige una particolare normativa: secondo la D.G.R. 9-27137 del 1999 e la D.G.R. 53-11899 del 2004, "...la gestione di queste popolazioni dovrà tendere al congelamento della situazione attuale attraverso la realizzazione di piani di prelievo annuali che limitino l'accrescimento delle consistenze ed evitino ogni ulteriore espansione degli areali occupati".

Riportiamo due esempi di programmazione-attuazione di piani di prelievo; il primo riguarda gli ungulati ed il secondo la tipica fauna alpina.

3.4.2 Pianificazione del prelievo venatorio per gli Ungulati

Normativa di riferimento:

- L. 157/92, Art. 18 (a pagina 118)
- L.r. 70/96, Art. 44 46 e 47 (a pagina 150)
- "Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunisticovenatoria" (INFS - settembre 1992 - trasmesso dal Ministero Agricoltura e Foreste alle Regioni)
- D.G.R. 9-27137 del 26/04/1999 sostituita dalla D.G.R. 53-11899 del 2/03/2004: "Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti" + "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo".

Ecco una sintesi di quanto stabilito dalla normativa regionale:

Obiettivi generali da realizzare attraverso la caccia di selezione

- 1. tendere ad una struttura di popolazione equilibrata sia in termini di sex-ratio sia di classi di età e raggiungere e mantenere consistenze di popolazione adeguate ad un loro utilizzo razionale;
- 2. raggiungere e/o mantenere densità di popolazione compatibili con le produzioni agricole ed alle altre attività antropiche, nonché alla circolazione stradale;
- 3. crescita culturale dei cacciatori;
- 4. per il daino e muflone, specie alloctone, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
- 5. salvi i casi precedenti, tendere a consentire il massimo prelievo sostenibile nel tempo.

Strumenti di pianificazione per realizzare gli obiettivi

E' prevista la redazione, da parte di ATC e CA, ogni 5 anni del PPGU (Piano di programmazione per la gestione degli ungulati), esso deve prevedere essenzialmente:

- le modalità di censimento delle specie presenti sul territorio da gestire;
- stabilire le densità obiettivo da raggiungere a seconda della specie, come indicato in Tab. 3.1. Queste devono essere calcolate non sul totale del territorio a disposizione, ma rispetto alla superficie utile alla specie (SUS) cioè la superficie idonea, a seconda della specie, presente in ciascuna unità territoriale di gestione. A tal fine sono utilizzati appositi modelli di valutazione ambientale.

Specie	Densità indicative			
Cervo	0,5-1 cap	oo/100 ha		
Camoscio	6 capi/100 ha			
Capriolo	CA	ATC		
Capriolo	5 capi/100 ha	10 capi/100 ha		

Tabella 3.1: Densità di riferimento per ciascuna specie, fornite dalla Regione nelle Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti a regime, da interpretare con elasticità a seconda delle condizioni locali

• suddivisione del territorio degli ATC e dei CA in Distretti, cioè porzioni di territorio ospitanti popolazioni di ungulati demograficamente distinte, gestibili in modo differenziato; e, eventualmente, in subunità di gestione, i Settori, cioè porzioni territoriali, afferenti ad un distretto, dove organizzare e realizzare le attività gestionali. Per esempio, nell'attuazione dei piani di prelievo, al cacciatore sarà assegnato un capo da abbattere in un preciso settore di un distretto.

Formulazione dei piani di prelievo

I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

- agli obiettivi delineati nel PPGU (Piano di programmazione per la gestione degli ungulati);
- ai risultati dei censimenti e all'analisi delle dinamiche di popolazione.

I tassi di prelievo vanno riferiti alla consistenza primaverile della popolazione, ossia senza conteggiare gli individui di classe 0 = nati nell'anno stesso del censimento (consistenza pre-riproduttiva) se il censimento si realizza dopo i parti.

La densità 'attuale' (= stima da censimento) è calcolata con la formula:

 $\frac{Consistenza\ pre-riproduttiva}{Superficie\ Utile\ alla\ Specie}$

Occorre infine definire la frazione della popolazione che si vuole prelevare e la ripartizione dei capi da prelevare in classi di sesso e di età.

La Regione Piemonte, nelle 'Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti', fornisce indicazioni, specie per specie, sulle classi di sesso e di età in cui deve essere suddiviso il prelievo, elencando anche valori di riferimento per le percentuali di prelievo nelle diverse classi.

In linea teorica il prelievo deve incidere in eguale misura su maschi e femmine e deve essere finalizzato al raggiungimento delle densità obiettivo, che, come si è visto, sono funzione del confronto tra densità attuali, stimate attraverso i censimenti, e densità potenziali stabilite per ogni distretto.

Organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo

Modalità di attuazione della caccia di selezione. Il Comitato di gestione può organizzare la caccia di selezione agli ungulati selvatici ruminanti secondo uno dei seguenti metodi:

1. per ciascuna specie, assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori pari a quello dei capi autorizzati (caccia di selezione propriamente detta) = se, ad esempio, il piano di abbattimento prevede l'assegnazione di 60 caprioli - 20 maschi, 20 femmine e 20 piccoli dell'anno - un numero uguale di cacciatori (60) sarà autorizzato ad abbattere uno specifico animale (maschio, femmina o piccolo dell'anno) in uno specifico distretto;

Classe 0	Piccolo	Capretto M o F	0 - 10%
Classe I	Capo di 1 anno	Yearling M o F	12 - 35%
Classe II	*	M subadulto e adulto	25 - 35%
Classe II	F di 2 o più anni	F subadulta e adulta	25 - 35%

Tabella 3.2: Classi di prelievo nel Camoscio

Classe 0	Piccolo	Piccolo dell'anno M o F	30-40%
Classa I II	M di 1 o più anni	M giovane e adulto	30 - 35%
Classe 1-11	F di 1 o più anni	F giovane e adulta	30 - 35%

Tabella 3.3: Classi di prelievo nel Capriolo

Classe 0	Piccolo	Piccolo dell'anno M o F	30-40%
Classe I	M di 1 anno	Fusone	6-10%
Classe II-III	M di 2 o più anni	M subadulto e adulto	20-25%

Tabella 3.4: Classi di prelievo nel Cervo

Classe 0	Piccolo	Agnello M o F	10-30%
Classe I	M di 1 anno	Yearling M	6-20%
Classe II-III	M di 2 o più anni	M subadulto e adulto	30-40%

Tabella 3.5: Classi di prelievo nel Muflone

Classe 0	Piccolo	Piccolo dell'anno M o F	25 - 35%
Classe I	M di 1 anno	Fusone	7-15%
Classe II	M di 2-3 anni	M balestrane	5-10%
Classe III	M di 4 o più anni	M palancone	7-15%
Classe I-III	F di 1 o più anni	F adulta	30-40%

Tabella 3.6: Classi di prelievo nel Daino

- 2. per ciascuna specie, assegnazione dei capi ad un numero massimo di cacciatori pari al doppio dei capi autorizzati = se, ad esempio, il piano di abbattimento prevede l'assegnazione di 60 caprioli 20 maschi, 20 femmine e 20 piccoli dell'anno un numero di cacciatori pari fino al doppio dei capi autorizzati (120) sarà autorizzato al tentativo di abbattere uno specifico animale (40 cacciatori per 20 maschi, 40 cacciatori per 20 femmine e 40 cacciatori per 20 piccoli dell'anno), con la revoca dell'autorizzazione al raggiungimento della quota;
- 3. assegnazione della sola specie ad un numero di cacciatori fino al doppio dei capi autorizzati = in questo caso il prelievo va obbligatoriamente suddiviso in due periodi: il primo con l'assegnazione della sola specie (fino al 95% dei capi disponibili) ed il secondo, detto di rifinitura, con l'assegnazione nominativa di un capo specifico per cacciatore (nell'ambito del 5% dei capi tenuti di riserva), al fine di completare correttamente il piano previsto; se, ad esempio, il piano di abbattimento prevede l'assegnazione di 60 caprioli 20 maschi, 20 femmine e 20 piccoli dell'anno un numero di cacciatori pari fino al doppio dei capi autorizzati sarà autorizzato ad abbattere 19 maschi (95%), 19 femmine e 19 piccoli dell'anno, con la revoca dell'autorizzazione al raggiungimento della quota per ogni classe. Nel secondo periodo 3 cacciatori saranno autorizzati ad abbattere rispettivamente 1 maschio, 1 femmina ed 1 piccolo dell'anno (5% di rifinitura).

Modalità di accesso. Sinteticamente sono riportati nel seguito le diverse fasi:

- 1. Gli ATC e i CA inviano ai cacciatori iscritti al registro di caccia di selezione un modulo di domanda che prevede la possibilità di indicare la preferenza di specie, sesso, classe di età e distretto.
- Il modulo deve essere compilato e inviato unitamente alla ricevuta di versamento della quota minima.
- 3. L'assegnazione del capo è immediata se le richieste coincidono con le disponibilità del piano di prelievo. Altrimenti può avvenire secondo criteri meritocratici, o tramite sorteggio o turnazione, così come può decidere autonomamente ogni comitato di gestione.
- 4. Al momento dell'assegnazione del capo, il cacciatore riceve:
 - scheda autorizzativa (contenente numero di contrassegno che serve ad identificare il capo abbattuto, caratteristiche del capo da abbattere, distretto di caccia assegnato; sul retro dovranno essere segnate le giornate di caccia effettuate);
 - blocchetto di tagliandi di uscita da imbucare in apposite cassette indicate dagli ATC e CA, all'inizio della giornata di caccia;
 - fascetta in plastica sulla quale è riportato il numero di contrassegno, lo stesso riportato sulla scheda autorizzativa (da apporre al garretto dell'animale abbattuto).

Modalità di prelievo. Ogni cacciatore è tenuto ad abbattere il capo conformemente all'assegnazione attuata per specie e classe. Altrimenti compie il cosiddetto errore di tiro, che viene sanzionato per via amministrativa. Le norme, tuttavia, per motivi di etica venatoria indicano di privilegiare l'abbattimento di capi traumatizzati o defedati della specie assegnata, indipendentemente dalla classe di sesso o di età (capo sanitario). Se la carcassa viene destinata alla distruzione, il capo non sarà conteggiato nel piano di abbattimento selettivo e al cacciatore ne sarà assegnato un altro. Altrimenti viene sottratto dal conteggio complessivo, ma non nella ripartizione per sesso e classe di età. Sono ritenuti sanitari quei capi che presentano:

- segni di malattia o di lesioni pregresse rilevabili a distanza;
- peso inferiore del 35% rispetto al valore medio riportato nel PPGU;
- per i cervidi il palco in velluto (ad esclusione dei fusoni di daino e di cervo fino al 31 ottobre).

Centri di controllo. I Comitati di Gestione di ogni ATC e CA devono individuare uno o più Centri per il controllo della fauna selvatica abbattuta, che saranno affidati a tecnici faunistici qualificati o a tecnici laureati in materie faunistiche (Art. 17 L.r. 70/96).

Ogni capo abbattuto deve essere presentato al Centro di controllo lo stesso giorno in cui è avvenuto l'abbattimento, insieme alla scheda autorizzativa debitamente compilata.

Il tecnico incaricato deve compilare, in triplice copia, la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore, costituisce documento attestante il possesso del capo.

3.4.3 Pianificazione del prelievo venatorio per la tipica fauna alpina

Normativa di riferimento:

- L. 157/92, Art. 18 (a pagina 118)
- L.r. 70/96, Art. 44 46 e 47 (a pagina 150)
- "Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunisticovenatoria" (INFS - settembre 1992 - trasmesso dal MAF alle Regioni)
- "Linee guida per la gestione delle specie di tipica fauna alpina" (D.G.R. 48-11956 del 8-3-2004).

Si presenta una sintesi dei contenuti delle Linee Guida della Regione Piemonte.

Obiettivi generali della gestione faunistico-venatoria

- mantenere consistenze di popolazione tali da garantire, su un periodo a medio-lungo termine, la conservazione delle popolazioni esistenti anche intervenendo sull'ambiente con operazioni di miglioramento;
- 2. concedere un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie;
- 3. intervenire tempestivamente sulla gestione venatoria per adeguarla alle reali esigenze di conservazione delle specie (es: nevicata abbondante a bassa quota il 15 di ottobre. In tal caso la caccia alla coturnice diventa pericolosa in quanto tutte le popolazioni si trovano al limite inferiore della nevicata e il numero di abbattimenti, anche in un solo giorno, può raddoppiare rispetto al piano di prelievo = la conservazione deve essere garantita con la chiusura della caccia).

Strumenti di pianificazione per realizzare gli obiettivi

- censimenti primaverili: il numero di riproduttori presenti alla fine dell'inverno va stimato su aree campione censite per anni successivi. Questo è un parametro relativamente stabile negli anni, perchè poco dipendente dagli eventi climatici. Raccogliendo questa serie storica di dati si può capire se la popolazione ha una tendenza (calo, mantenimento, aumento). Questa quota di animali rappresenta il capitale da gestire.
- censimenti estivi: il numero di giovani (pulcini di schiusa) in rapporto alle femmine adulte (= indice riproduttivo), è un parametro molto variabile, indipendente tra un anno e l'altro, molto legato agli eventi climatici dell'estate (temperatura e precipitazioni).
 - Questa quota di animali rappresenta l'interesse da prelevare senza intaccare il patrimonio. Pertanto negli anni negativi (successo riproduttivo inferiore ad un giovane per femmina) sarebbe buona norma sospendere il prelievo.
- analisi dei tableaux di caccia: due sono i parametri da esaminare, la velocità di realizzazione del piano (almeno il 50% andrebbe realizzato entro la 6\text{\tilde{r}} giornata di caccia) e la struttura del prelievo (rapporto giovani adulti) che deve corrispondere a quanto rilevato al termine del censimento estivo.

Formulazione dei piani di prelievo

I piani di prelievo annuali vengono redatti in base all'analisi dei:

- tableaux di caccia (calendario e struttura per classi di sesso ed età degli abbattimenti, con annotazioni collaterali, ad esempio le condizioni meteorologiche) della stagione venatoria precedente;
- risultati dei censimenti primaverili ed estivi, che forniscono dati, rispettivamente, sulla consistenza dei riproduttori sopravvissuti all'inverno e sul successo riproduttivo.

Commento - Analisi dei tableaux di caccia. In questo caso i censimenti, a differenza di quanto avviene per i ruminanti selvatici, non sono esaustivi, cioè non consentono di risalire alla consistenza attuale. Le difficoltà di monitoraggio delle specie di tipica fauna alpina sono tali che la sola lettura del risultato dei censimenti può condurre a commettere errori. D'altra parte, il numero di capi abbattuti la stagione venatoria precedente è un dato concreto e facilmente disponibile; da qui l'importanza che i tableaux di caccia siano veritieri. In ogni caso il controllo incrociato delle due serie di dati può fare capire quale sia il vero status della popolazione.

Per questo motivo il prelievo viene commisurato a due serie di dati incrociati: il successo riproduttivo, ma soprattutto il risultato di caccia della stagione precedente (analisi dei tableaux di caccia), nella

convinzione che essi siano proporzionali alla abbondanza della specie nell'unità di gestione. In realtà in questa impostazione esiste un punto critico dovuto alla limitazione del carniere stagionale (L.r. 70/96, Art. 46, c. 2), che prevede un solo capo per forcello e lepre bianca e due capi per coturnice e pernice bianca. Questa restrizione, che può indurre il cacciatore alla mancata consegna del capo nei primi giorni di caccia, contrasta in effetti con la necessità di ottenere dei tableaux di caccia realistici.

Organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo (stagione venatoria 2005-2006)

Modalità di accesso. I cacciatori che intendono praticare la caccia alla tipica fauna alpina devono presentare apposita richiesta scritta entro i termini previsti dal Comitato di gestione. Al ritiro del tesserino venatorio il cacciatore riceve:

- blocchetto di tagliandi di uscita madre-figlia da imbucare, all'inizio della giornata di caccia, in apposite cassette indicate dai CA;
- contrassegno inamovibile di colore azzurro (da apporre all'ala o al garretto dell'animale abbattuto).

Limitazione del numero di giornate di caccia e chiusura anticipata. Al tramonto di ogni giornata di caccia deve essere verificato il numero di capi prelevati.

Per tutte le specie di tipica fauna alpina alla sesta giornata di caccia si stabilisce la verifica del prelievo: se i capi consegnati sono inferiori al 50% del piano concesso, si procederà alla chiusura immediata della specie. Se, viceversa, si è raggiunta la metà del numero consentito il Comitato di gestione, in accordo con gli organi tecnici della Regione, potrà lasciare proseguire discrezionalmente il prelievo. Riguardo la coturnice è prevista un'ulteriore misura conservativa, in base alla quale, anche se il prelievo risulta efficace e non viene raggiunto il piano, la chiusura avviene comunque all'ultimo giorno utile di ottobre.

La chiusura anticipata può avvenire anche nel caso in cui mancassero 1 o 3 capi al completamento del piano, così da evitare sforamenti sui piani concessi.

In caso di chiusura anticipata di tutte le specie tranne una, anche quest'ultima sarà chiusa.

Centri di controllo. Anche per la tipica fauna alpina ogni capo abbattuto deve essere presentato al Centro di controllo lo stesso giorno in cui è avvenuto l'abbattimento. Il tecnico autorizzato compila in triplice copia una scheda di rilevamento dati che, firmata dal cacciatore, costituisce documento attestante il possesso del capo.

Al momento della consegna del capo abbattuto al cacciatore sarà assegnato un altro contrassegno, fino ad un massimo di quattro e comunque nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati.

3.5 Prevenzione degli impatti della fauna selvatica

3.5.1 Impatto sugli ecosistemi agricoli e naturali

Tappa fondamentale della gestione faunistico-venatoria è la salvaguardia delle colture agricole attraverso la prevenzione dei danni che consente di raggiungere due importanti obiettivi: la riduzione delle spese per risarcire l'agricoltore e il superamento dell'avversione degli agricoltori verso i selvatici.

L'Art. 55 della Legge regionale 70/96 (a pagina 158) "Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" prevede la costituzione da parte della Regione di un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni ai proprietari o ai conduttori dei fondi.

Per poter intraprendere una gestione corretta delle popolazioni di selvatici in modo da evitare danni agli ecosistemi, è necessario conoscere la dinamica, la struttura di popolazione e l'etologia (= studio del comportamento) delle diverse specie, ma anche le caratteristiche dell'ambiente in cui le popolazioni vivono e la vicinanza alle coltivazioni agricole. L'obiettivo è quello di mantenere un quantitativo di animali adeguato alle capacità trofiche del territorio e in armonia con le attività agro-silvo-pastorali.

Per prevenire i danni si può intervenire in 2 modi:

direttamente, utilizzando: barriere fisiche come recinzioni robuste ed interrate, o reti di difesa attorno al tronco di piante particolarmente pregiate; dissuasori olfattivi a base di sostanze naturali o chimiche con funzione di repellente; recinzioni elettriche; dissuasori acustici ad ultrasuoni. Questi sistemi possono essere utilizzati solo a protezione di piccoli appezzamenti agricoli. L'efficacia si è rilevata buona nel caso delle barriere fisiche ed elettriche, minore nel caso dei dissuasori olfattivi vista la scarsa persistenza nell'ambiente dei prodotti utilizzati. I dissuasori acustici sono attualmente in sperimentazione.

indirettamente, aumentando le disponibilità alimentari ed evitando gli eccessivi spostamenti degli animali: foraggiamento artificiale effettuato in boschi con alberi maturi ed in aree poco frequentate per evitare fenomeni di dispersione degli animali verso le zone coltivate; miglioramenti ambientali diversificati ed adattati alla tipologia della zona di interesse, che assicurino risorse trofiche sufficienti in tutti i periodi dell'anno, che permettano la riproduzione in zone gradite e sicure, che forniscano idonee aree di rifugio da intemperie, predatori e mezzi meccanici.

I metodi indiretti rappresentano la migliore protezione degli ecosistemi.

3.5.2 Impatto sulla circolazione stradale

I regolamenti attuativi della L.r. 9/2000 precisano i casi in cui è previsto l'indennizzo di questa tipologia di danni:

per quali specie: il danno è indennizzabile unicamente nel caso di investimento di ungulati selvatici; dove: tutte le strade pubbliche (statali, provinciali e comunali) purchè al di fuori delle aree protette;

quando: il conducente non deve trovarsi in una situazione di contrasto con il codice stradale (es: eccesso di velocità, stato di ebbrezza, ecc.);

quanto: fino al 50% del danno subito.

3.5.3 Controllo della fauna selvatica

L'Art. 19 della Legge 157/92, ripreso dall'Art. 29 della L.r. 70/96, sul "Controllo della fauna selvatica" prevede la *tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche* danneggiate da popolazioni di uccelli o mammiferi selvatici.

Inizialmente il controllo può essere effettuato, sia sulle specie cacciabili che non cacciabili, con metodi ecologici (battute di cattura con traslocazione dei soggetti) dietro parere dell'I.N.F.S., ma se questi metodi non danno i risultati sperati, le Province possono autorizzare piani di abbattimento.

Chi può attuare questi interventi:

- Agenti del Servizio Provinciale di Vigilanza
- Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV) coordinate dal Servizio Provinciale di Vigilanza
- Guardie Giurate Particolari dei CA-ATC in possesso del decreto di GGVV , autorizzate dalla Provincia e coordinate dal Servizio Provinciale di Vigilanza
- agricoltori conduttori/proprietari dei fondi ed in possesso di porto d'armi uso caccia, autorizzati dalla Provincia e coordinati dal Servizio Provinciale di Vigilanza
- cacciatori soci dell'ATC-CA, nel caso di braccate al cinghiale e secondo appositi regolamenti interni agli ATC-CA, autorizzati dalla Provincia e coordinati dal Servizio Provinciale di Vigilanza.

Capitolo 4

Concetti di zoologia: sistematica e caratteristiche dei principali raggruppamenti

La sistematica è quella branca della biologia che si occupa di classificare gli organismi viventi in base alle caratteristiche specifiche: morfologia e anatomia.

4.1 Mammiferi

Classe di vertebrati caratterizzati dall'essere omeotermi¹ sono organismi in grado di mantenere costante la propria temperatura corporea a differenza di altri organismi la cui temperatura è regolata dall'ambiente esterno (per esempio i rettili), ricoperti da una pelle spessa (cute), generalmente provvista di peli, ricca di ghiandole sudoripare e sebacee; le femmine sono dotate di ghiandole mammarie secernenti il latte per il nutrimento della prole.

Le specie di interesse cinegetico (= venatorio) possono essere suddivise in tre grossi raggruppamenti: gli ungulati, i lagomorfi e i carnivori.

Nel seguito, dopo una rassegna generale sull'anatomia deli mammiferi, si prenderanno in esame le caratteristiche di questi tre gruppi.

4.1.1 Cenni di anatomia

Apparato digerente

A seconda della dieta i mammiferi si distinguono in erbivori, carnivori ed onnivori.

Le specie che consumano alimenti concentrati come insetti o carne sono dotati di uno stomaco unico (specie monogastriche) che continua in un intestino breve. Le specie che si nutrono esclusivamente di vegetali possono essere monogastrici (un solo stomaco), come nel caso dei leporidi e degli equidi, o poligastrici (più stomaci), come nel caso dei ruminanti: in entrambi i casi l'intestino è lungo e provvisto di un cieco molto sviluppato per un'ulteriore fermentazione dell'alimento.

Apparato respiratorio

L'aria che entra attraverso le narici viene spinta progressivamente nella faringe, nella laringe, nella trachea, nei bronchi ed infine giunge negli alveoli polmonari dove avvengono gli scambi gassosi (ossigeno e anidride carbonica) con il sangue. I polmoni sono strutture spugnose ed elastiche rivestite da una sottile pellicola (pleura) che le separa dalla superficie interna del torace. La cavità addominale è separata da quella toracica da una membrana muscolare (diaframma); la pressione intratoracica è inferiore rispetto a quella atmosferica mantenendo i polmoni espansi contro la parete toracica.

¹omeo=uguale, termo=temperatura

Apparato riproduttore

Nel maschio sono presenti due testicoli contenuti all'interno dello scroto, nei quali sono prodotti gli spermatozoi.

Nella femmina le cellule uovo sono prodotte delle ovaie localizzate in posizione intraddominale. In seguito a fecondazione (unione di uno spermatozoo con una cellula uovo) il feto si sviluppa all'interno dell'utero femminile per un periodo specie-specifico (gestazione). In concomitanza del parto, l'organismo materno rilascia un ormone che attiva la secrezione lattea.

4.1.2 Ungulati

Sono caratterizzati dall'avere la parte terminale delle dita ricoperte da robuste unghie (zoccoli).

Il Superordine degli Ungulati si differenzia in 2 ordini: Perissodattili (es: cavallo) e Artiodattili (tutti gli ungulati selvatici presenti in Europa). Entrambi caratterizzati da una dieta vegetariana che li ha evolutivamente portati a sviluppare grandi molari con superficie piatta adatti a triturare materiale ricco di fibra. In questa sede ci occuperemo degli Artiodattili in quanto di interesse venatorio. A loro volta gli Ungulati-Artiodattili presenti sul nostro territorio sono distinguibili in 2 sottordini: i **Suiformi** caratterizzati da uno stomaco unico (monogastrici) e da una dentatura completa, a cui appartiene il cinghiale; i **Ruminanti** caratterizzati da 3 prestomaci (rumine, reticolo e omaso) e uno stomaco (abomaso), da una dentatura incompleta e dalla presenza di trofei nei maschi e, a volte, nelle femmine.

Le specie appartenenti a quest'ultimo sottordine possono a loro volta essere distinte in due famiglie: Cervidi e Bovidi. I **Cervidi** (cervo, capriolo, daino), caratterizzati da evidenti differenze tra i sessi, i maschi posseggono trofei denominati palchi costituiti da tessuto osseo che vengono persi (posati) e riformati ogni anno attraverso un meccanismo legato al ciclo ormonale. I **Bovidi** (camoscio, muflone, stambecco) di entrambi i sessi presentano, invece, corna permanenti ad accrescimento continuo, ad eccezione della femmina di muflone che generalmente ne è sprovvista.

Delle 7 specie di Ungulati presenti in Piemonte, di cui 6 cacciabili, daino e muflone non sono autoctone ma sono frutto di antiche introduzioni avvenute nel primo caso con soggetti provenienti dal medio Oriente verso l'XI^{esimo} secolo, nel secondo caso con soggetti provenienti dalla Sardegna e dalla Corsica a partire dagli anni '55-60. Nella sezione successiva si esamineranno le differenze anatomiche tra i diversi gruppi.

L'apparato digerente

Suiformi. Sono caratterizzati da uno stomaco monogastrico utile a digerire alimenti derivanti da una dieta onnivora. Unica specie di interesse cinegetico è il cinghiale che si nutre per l'80 - 90% di alimenti di origine vegetale (tuberi, ghiande, leguminose, ecc.) e per il restante 10 - 20% di alimenti di origine animale (insetti, piccoli mammiferi, uova di uccelli nidificanti a terra, carogne). La composizione della dieta varia in funzione della disponibilità di cibo offerta dall'ambiente, consentendo alla specie di sopravvivere negli ambienti più vari e di adattarsi alle situazioni più diverse.

Ruminanti. Gli stomaci dei Ruminanti sono suddivisi in 4 cavità (Fig. 4.2 a fronte): rumine, reticolo, omaso e abomaso. Le prime 3 sono considerate prestomaci in quanto la fibra grezza viene degradata ad opera dei microrganismi (batteri e protozoi) e dai continui movimenti della muscolatura con produzione di composti meno complessi (acidi grassi volatili) assimilati attraverso le pareti. Questo processo produce l'energia necessaria alla sopravvivenza dell'animale, cosa che nei monogastrici avviene attraverso l'utilizzazione degli zuccheri.

Il rumine serve a mescolare il cibo e ad arricchirlo di microrganismi avviando i processi di fermentazione. La fase liquida passa quindi nel reticolo, camera di dimensioni inferiori caratterizzata da una parete reticolata, mentre la parte ancora grossolana viene rigurgitata nella cavità boccale per una masticazione più accurata. Nell'omaso avviene il riassorbimento dei liquidi e, infine, nell'abomaso, stomaco propriamente detto (con ghiandole che producono succhi gastrici) avviene la digestione vera e propria.

Il meccanismo della ruminazione permette all'animale di ingerire rapidamente grosse quantità di cibo mentre pascola e di masticarlo più accuratamente, in un secondo tempo, in luoghi più tranquilli.

Studi effettuati sull'alimentazione dei ruminanti e sulle caratteristiche degli stomaci hanno evidenziato come ogni specie abbia comportamenti alimentari differenti che li porta a non sovrapporsi nell'utilizzo delle risorse alimentari. I Ruminanti possono essere quindi distinti in 3 categorie a seconda delle loro preferenze (Fig. 4.3 a pagina 48):

Brucatori selettivi: consumano preferibilmente alimenti ricchi di contenuti nutrienti e facilmente digeribili, come apici vegetativi e gemme di cespugli e alberi, foglie e frutti. A questo gruppo

4.1 Mammiferi 47




Figura 4.1: Distribuzione altimetrica indicativa delle diverse specie di ungulati riferita alle Alpi Occidentali. La variabilità tra le popolazioni è molto grande e porre limiti esatti è una semplificazione valida a soli fini didattici




Figura 4.2: Apparato digerente del camoscio

appartiene il capriolo dotato di rumine relativamente piccolo rispetto al corpo, che deve quindi accumulare sostanze molto energetiche alimentandosi più volte al giorno (da 5 a 8 volte in certi periodi dell'anno).

Pascolatori puri: possono facilmente cibarsi di alimenti più poveri di elementi in cui predomina la fibra vegetale, come erba, paglia e fieno. Un esempio è il muflone, caratterizzato da un rumine di grosse dimensioni ricco di flora batterica che consente una efficace metabolizzazione delle sostanze ricche di fibra grezza.

Pascolatori intermedi: specie che si adattano alle disponibilità alimentari della stagione divenendo pascolatori o brucatori, come lo stambecco, il cervo, il camoscio ed il daino. Queste specie sono in grado di modificare la dimensione e la funzionalità di tutto l'apparato digerente.




Figura 4.3: Rappresentazione schematica del diverso comportamento alimentare

Corna e Palchi

Gli ungulati selvatici sono caratterizzati dal possedere delle appendici cefaliche (trofei) che a seconda del materiale di cui sono composte vengono denominate palchi o corna.

Cervidi. I palchi, propri dei Cervidi, sono costituiti da due stanghe di sostanza ossea che si sviluppano su strutture ossee permanenti del cranio, gli steli, ad iniziare da qualche mese dopo la nascita. Nei cervidi alpini il palco è presente solo nei maschi, viene perso e riformato ogni anno in seguito ad un processo regolato principalmente dall'ormone della crescita e dal testosterone, che a loro volta risentono dei cicli stagionali (processo innescato dalla durata del giorno nell'arco dell'anno). Durante la fase di accrescimento è ricoperto dal velluto, tessuto di origine dermica (epidermide all'esterno e tessuto vascolarizzato all'interno), che serve a nutrire l'osso in accrescimento. In seguito alla progressiva calcificazione del palco si verifica la chiusura dei vasi sanguigni e la morte del velluto che si distacca cadendo a brandelli. In questa fase è consuetudine per gli animali strofinare ripetutamente la testa contro piccoli arbusti e alberi. Il palco appena pulito apparirà chiaro o sporco di sangue, solo in un secondo tempo diverrà scuro. Il colore dei palchi dipende, infatti, dall'atto del fregare la testa contro i cespugli e gli alberelli (di qui il termine di fregone dato a questo segno di presenza indiretta): i composti e i pigmenti della vegetazione danno il colore ai palchi.

La lunghezza dei palchi aumenta in genere con il vigore fisico dell'individuo con valori massimi raggiunti prima dell'anzianità, dopo di che si osserva un fenomeno di regressione con diminuzione del numero di punte e della lunghezza delle stanghe.

Dal punto di vista strutturale del palco, in tutti i cervidi distinguiamo la stanga o asta, sostegno principale del palco, le punte, ramificazioni che partono dalle stanghe, la rosa, punto di raccordo tra stelo e stanga.

Bovidi. Le corna sono proprie dei Bovidi; sono degli astucci di materiale corneo cheratinico che si sviluppano su strutture ossee del cranio con forma di corno (cavicchia ossea o osso del corno). Nel

4.1 Mammiferi 49

punto d'inserimento del corno con la cavicchia ossea è presente un tessuto connettivo che permette, negli anni, la crescita degli astucci ed il sostegno del corno stesso. Le corna non vengono mai perse e, pur essendo la loro crescita continua, questa subisce un rallentamento durante i mesi invernali per poi riprendere in primavera. Questa interruzione rimane segnata sul corno con un anello detto anello di accrescimento annuo, utile per assegnare l'età agli animali. Inoltre l'accrescimento in lunghezza è maggiore nei soggetti giovani (alcuni centimetri nel camoscio, decine di centimetri nel muflone e nello stambecco) divenendo più difficile la distinzione degli anelli negli individui anziani in cui ogni anello diventa di ordine millimetrico.

Il mantello.

Il mantello degli ungulati è composto da peli di giarra, normale pelo di copertura costituito da peli più lunghi e robusti, e peli di borra, sottopelo fitto e lanuginoso abbondante nel mantello invernale. Nel cinghiale e nel cervo maschio adulto (criniera) sono presenti le setole: peli lunghi ed ispessiti.

Gli ungulati compiono due mute annuali, in primavera ed in autunno, che adeguano la consistenza ed il colore del pelo alle particolari condizioni ambientali e climatiche delle diverse stagioni. La muta autunnale avviene tra fine settembre e fine novembre durante la quale gli animali si rivestono di un mantello ricco di peli di borra; in primavera, tra i primi di aprile e la fine di giugno, il mantello invernale viene sostituito da un pelo più leggero adatto alle temperature estive. Anche il colore del mantello varia nelle due stagioni, il mantello invernale è tendenzialmente più scuro rispetto a quello estivo.

In tutti gli Ungulati, soprattutto Cervidi ma anche Bovidi, sono descritti casi di albinismo (mantello bianco), legati ad anomalie del colore del pelo per mancata produzione di melanina. Nel daino è frequente osservare individui completamente bianchi, ma in questo caso si tratta di una possibile colorazione del mantello. Negli individui albini infatti anche il naso e gli zoccoli sono decolorati, cosa che non si osserva nei daini bianchi. Altra colorazione anomala del mantello è rappresentata dal melanismo (mantello molto scuro, quasi nero), sovrapproduzione di melanina che rende il pelo più scuro del normale, anche questa è frequente nel daino.

I denti.

Come nella maggior parte dei Mammiferi, anche gli Ungulati sviluppano prima una dentizione da latte che viene poi sostituita da una dentizione definitiva in periodi ben precisi a seconda della specie. Basta quindi conoscere i tempi di eruzione, di cambio e di usura dei denti per assegnare con piccoli margini di errore l'età ad un animale (Tab. 4.1).

Questo vale soprattutto per cervidi e cinghiale, poiché, a differenza dei bovidi, non possiedono corna a crescita continua, strumento assai preciso nell'attribuzione dell'età.

		Incisivi	Canini	Premolari	Molari	Totale
Cervo	superiore	0	1	3	3	34
Cervo	inferiore	3	1	3	3	54
Daino	superiore	0	0	3	3	32
Damo	inferiore	3	1	3	3	52
Capriolo	superiore	0	0	3	3	32
Сартюю	inferiore	3	1	3	3	5
Muflone	superiore	0	0	3	3	32
Widnone	inferiore	3	1	3	3	52
Camoscio	superiore	0	0	3	3	32
Camoscio	inferiore	3	1	3	3	5
Cinghiale	superiore	3	1	4	3	44
Cingiliale	inferiore	3	1	4	3	44

Tabella 4.1: Formule dentarie nelle differenti specie di ungulati. Il valore è riferito a metà arcata superiore e a metà arcata inferiore

I denti nei Suiformi. Nel cinghiale la dentizione completa si ha intorno ai 36 mesi, con l'eruzione del terzo molare inferiore.

Sono presenti sia gli incisivi superiori che inferiori, le cuspidi di molari e premolari hanno forma di tubercoli isolati.

Nei maschi adulti sono particolarmente sviluppati i canini a crescita continua: quelli superiori denominati difese e quelli inferiori coti o zanne (vedere Fig. 5.3 a pagina 63).

I denti nei Ruminanti. Gli incisivi superiori sono assenti e la mucosa, in corrispondenza della gengiva, forma una sorta di callo detto placca dentale. Posteriormente ai canini modificati, è presente uno spazio privo di denti, detto diastema, che separa la parte anteriore della mandibola dalla porzione triturante, formata da premolari e molari massicci.

I Ruminanti, dopo avere afferrato il cibo con le labbra, lo recidono con gli affilati denti anteriori e, con la lingua, lo spingono posteriormente dove avviene la masticazione.

La struttura dentale è comune a tutti gli Ungulati selvatici presenti in Italia, variano però da specie a specie i tempi di sostituzione e di eruzione dei denti da latte e definitivi. Altrettanto variabile da specie a specie è l'usura dei denti, valutabile, in particolare, sulla faccia superiore (triturante) dei denti P3 (terzo premolare / P4 nel cinghiale) e M1 (primo molare). (vedere Fig. 4.4)




Figura 4.4: Cranio di cervo: in evidenza il terzo premolare (P3) e il primo molare (M1) della mandibola.

4.1.3 Lagomorfi

Gruppo di mammiferi di medie dimensioni, occhi ed orecchie grandi, zampe posteriori molto sviluppate atte alla corsa ed al salto. La pelliccia è abbondante: la borra è folta e fine, mentre la giarra è costituita da peli lunghi e ruvidi. L'abbondanza ed il colore del pelo variano in funzione della stagione e dell'ambiente. Il dimorfismo stagionale è particolarmente evidente nella lepre variabile (*Lepus timidus*), bianca in inverno e grigio-bruna in estate. Tali cambiamenti, che si realizzano attraverso una muta primaverile ed una autunnale, sono regolati da modificazioni dei tassi ormonali a loro volta dipendenti dal numero di ore di luce e dalla temperatura ambientale.

Possiedono due paia di denti incisivi sull'arcata superiore ed uno su quella inferiore, privi di radici e a crescita continua. Quelli superiori sono disposti in due serie, l'una dietro all'altra; mancano i canini, mentre i molari, atti alla macinazione del cibo, presentano pieghe trasversali.

Le specie appartenenti a questo ordine sono erbivori monogastrici caratterizzati da un intestino cieco molto sviluppato con funzione di camera di fermentazione per il foraggio ricco di fibra grezza.

I testicoli sono intraddominali, ma nel periodo riproduttivo aumentano di dimensione e scendono nello scroto alla base del pene.

4.1 Mammiferi 51

Le specie appartenenti a quest'ordine, presenti in Italia, confluiscono nella famiglia dei Leporidi e possono essere distinti in 3 generi: *Lepus* (lepre europea e lepre bianca), *Oryctolagus* (coniglio selvatico) e *Sylvilagus* (minilepre). Quest'ultima alloctona, introdotta in Italia negli anni '60.




Figura 4.5: Cranio di lepre: si noti gli incisivi in numero di due file nell'arcata superiore (4 denti in tutto) e di una sola fila in quella inferiore (due denti in tutto)

Roditori

Mammiferi generalmente di piccole dimensioni caratterizzati da arti provvisti di 5 dita armate di artigli (unghie), da incisivi a crescita continua, esposti e a forma di scalpello.

Sono diffusi in tutti i continenti e in molte isole, infatti comprendono circa 1690 specie differenti. Si nutrono principalmente di foglie, steli, frutti, semi o radici, alcuni sono anche insettivori. Le specie di più piccola dimensione sono molto prolifiche (abbondanti figliate). Costituiscono l'elemento di base della dieta di molti mammiferi carnivori, uccelli e rettili. Alcune specie sono particolarmente importanti per il loro ruolo di diffusori di malattie.

Alcune delle specie appartenenti a quest'ordine, presenti in Italia, confluiscono nella famiglia degli Sciuridi, come: *Marmota marmota* (marmotta), *Sciurus vulgaris* (scoiattolo comune), ecc.

4.1.4 Carnivori

Fanno parte di questo ordine le famiglie dei Canidi (lupo, volpe, cane, ecc.), dei Felidi (gatto, lince, ecc.), dei Mustelidi (faina, tasso, ermellino, ecc.) e degli Ursidi (orso, ecc.). Queste famiglie raggruppano i predatori terrestri presenti in Italia. Attualmente l'unica specie cacciabile in Italia è la volpe (Art. 44 L.r. 70/96).

Sono tutti monogastrici e si nutrono principalmente di carne, occasionalmente anche di vegetali.

Tutte le specie appartenenti a questo ordine posseggono grandi denti canini (zanne) per catturare ed uccidere le prede e denti molari molto sviluppati per lacerare la carne. A seconda della specie, alcuni predatori sono solitari ed altri costituiscono dei branchi. Il limite del territorio di appartenenza viene marcato olfattivamente attraverso l'urinazione o attraverso la spremitura della ghiandola anale durante la defecazione.

4.2 Uccelli

Classe di vertebrati il cui corpo, nella deambulazione, è sostenuto dai soli arti posteriori, mentre gli anteriori sono trasformati in ali. Le ossa lunghe dello scheletro sono generalmente pneumatizzate, cioè le cavità sono piene d'aria per alleggerire il peso del corpo. La bocca è costituita da un becco sporgente, privo di denti, provvisto di un astuccio corneo (ranfoteca).

La cute è rivestita di penne eccetto quella dei piedi che è ricoperta da squame in quasi tutte le specie (unica eccezione, tra quelli d'interesse venatorio, è costituita dai Tetraonidi, con piume su tutto il metatarso).

4.2.1 Cenni di anatomia

Apparato digerente.

La cavità boccale continua nell'esofago e quindi nell'ingluvie o gozzo (dilatazione presente alla base del collo dove l'alimento si accumula in attesa della digestione).

Gli uccelli sono caratterizzati dalla presenza di due stomaci:

- stomaco muscolare o ventriglio: costituito da pareti muscolari spesse, con funzione di triturare l'alimento con l'aiuto di sassolini ingeriti volontariamente a questo scopo.
- stomaco ghiandolare o proventriglio: costituito da pareti spesse secernenti i succhi gastrici;

L'intestino è caratterizzato da due ciechi che servono per la decomposizione batterica degli alimenti fibrosi; segue la cloaca, via comune di eliminazione della componente alimentare non digerita (feci per i mammiferi), dei materiali prodotti dagli organi escretori e riproduttori. L'escreto così composto assume il nome di guano.




Figura 4.6: Apparato digerente degli uccelli

4.2 Uccelli 53

Apparato respiratorio.

Il polmone degli uccelli è più efficiente di quello dei mammiferi in quanto l'aria lo attraversa con un flusso unidirezionale, con una miscelazione dell'aria fresca con quella residua. I polmoni sono adesi alle costole e connessi a sacchi aerei che si estendono fra gli organi interni ed in parti dello scheletro.

Apparato riproduttore.

Nel maschio sono presenti due testicoli ovoidali adesi alla parete anteriormente ai reni, che si ingrossano nel periodo riproduttivo. Nelle femmine nella stessa posizione si trovano le ovaie. In seguito ad accoppiamento con fecondazione interna, la femmina depone uova incubate esternamente.

4.2.2 Classificazione

Si distinguono 5 ordini di particolare interesse venatorio: Galliformi, Anseriformi, Passeriformi, Caradriformi e Columbiformi.

In Fig. 4.7 nella pagina successiva si riporta una chiave semplificatadi classificazione ove, per semplicità e brevità non sono state elencate tutte le specie

E' importante anche ricordare alcune specie particolarmente protette appartenenti agli ordini degli Strigiformi e dei Falconiformi (Art. 2 L.r. 70/96).

4.2.3 Galliformi

Hanno ali brevi e forti e sono relativamente pesanti (ad eccezione della quaglia) infatti non effettuano lunghi spostamenti. Vivono e covano al suolo ma alcuni di notte si spostano sugli alberi. I pulcini sono nidifughi (abbandonano il nido poco dopo la schiusa) e già in grado di volare pochi giorni dopo la schiusa.

Unica famiglia di interesse venatorio è quella dei Fasianidi nella quale distinguiamo tre sottofamiglie².

Tetraonidae

Animali tipici della zona faunistica delle Alpi, sono specie di origine artica che, seguendo le glaciazioni, hanno raggiunto l'arco alpino. Con la retrazione dei ghiacciai europei le popolazioni sopravvissute sulle Alpi si sono diversificate da quelle del nord Europa ed hanno originato delle sottospecie tipiche.

Sono caratterizzati da elementi morfologici di carattere evolutivo sviluppati per sopportare il freddo tipico delle quote alle quali normalmente vivono:

- narici di dimensioni ridotte e coperte da piccole penne;
- zampe piumate e senza speroni per facilitare il galleggiamento sulla neve;
- intestini ciechi molto sviluppati, per la digestione batterica della cellulosa in rapporto ad una dieta prevalentemente erbivora.

Altri elementi tipici sono gli spazi nudi sopraoculari (caruncole) e il piumaggio estremamente compatto.

Le loro popolazioni sono attualmente in regresso sull'intero arco alpino in relazione sia alle modifiche ambientali causate da un diverso utilizzo della montagna, sia ad un eccessivo disturbo antropico, sia a variazioni climatiche generali.

Specie cacciabili in Piemonte: gallo forcello, pernice bianca.

Perdicinae

Sottofamiglia diffusa in tutto il mondo; alcune specie possono spingersi fino a 5000 mt di altitudine. Caratterizzati da becco e zampe corti, corpo tozzo, livrea uniforme. Di solito sono onnivori. Formano coppie fisse (monoginiche).

Specie cacciabili in Piemonte: coturnice, pernice rossa, starna e quaglia.

²la nomenclatura latina non deve confondere: "æ" si legge semplicemente "e"

Classe — Ordine — Famiglia — Sottofamiglia — Nome volgare (genere specie)




Figura 4.7: Chiave tassonomica semplificata degli uccelli

4.2 Uccelli 55

Phasianinae

Sottofamiglia diffusa in Europa e in Asia. Caratterizzata da una lunga coda e da un forte dimorfismo sessuale. Il fagiano comune presente in Italia è originario dell'Asia ed è stato introdotto dall'uomo in gran parte del mondo. In Europa già al tempo dell'antica Roma.

Specie cacciabili in Piemonte: fagiano comune.

4.2.4 Anseriformi

Comprendono anatre, oche e cigni.

Gli uccelli appartenenti a questo ordine sono caratterizzati da un becco largo ed una lingua carnosa. Le zampe sono corte e le tre dita sono unite da membrane interdigitali che rendono questi animali atti al nuoto. La coda è generalmente corta e le ali sono di media lunghezza.

Sono diffusi in tutto il mondo ad eccezione dell'Antartide, si nutrono di animali e piante acquatiche ed in particolari momenti dell'anno si riuniscono in gruppi per compiere migrazioni.

Vengono distinti in anatre di superficie e in anatre tuffatrici a seconda delle abitudini alimentari e comportamentali: le prime prediligono acque poco profonde, si nutrono prevalentemente di piante immergendo il collo e la parte anteriore del corpo ed esplorando lo strato superficiale dell'acqua, mentre la parte posteriore del corpo emerge completamente sopra il filo dell'acqua; le seconde prediligono acque più profonde, si immergono e nuotano in apnea per cercare il cibo. Al momento dell'involo effettuano una breve corsa sul filo dell'acqua.

All'interno della famiglia degli Anatidi esiste una unica sottofamiglia di interesse venatorio, caratterizzata dalla presenza di soggetti con un collo abbastanza corto ed un piumaggio generalmente differente nei due sessi.

Unica specie cacciabile in Piemonte: germano reale.

4.2.5 Passeriformi

Questo ordine comprende specie con caratteri morfologici ed ecologici assai diversi; sono di piccole dimensioni e diffusi pressoché in tutto il mondo. Le zampe sono sottili e sono provviste di quattro dita, tre anteriori ed una posteriore, adatte alla prensione sui rami. A seconda dell'alimentazione si distinguono passeriformi granivori, caratterizzati da un becco conico, ed insettivori, caratterizzati da un becco sottile. Costruiscono nidi complessi a forma di coppa costituiti da un intreccio di rametti.

Esistono 69 famiglie, due di interesse venatorio:

Corvidi

Caratterizzati da dimensioni anche considerevoli, becco robusto, piumaggio di colorazione spesso scura, onnivori e diffusi in tutto il mondo. Spesso hanno comportamento predatorio verso altre specie animali. Sono animali sinantropi (vivono e si avvantaggiano della presenza dell'uomo) che devono l'incremento delle loro popolazioni alla grossa disponibilità alimentare legata ai rifiuti prodotti dall'uomo.

Specie cacciabili in Piemonte: cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza.

Turdidi

Caratterizzati da scarso dimorfismo sessuale, medie dimensioni, becco robusto, coda lunga e squadrata e da una alimentazione mista. Specie cacciabili in Piemonte: cesena, tordo bottaccio e tordo tassello.

4.2.6 Caradriformi

Le specie appartenenti a questo ordine presentano caratteri morfologici assai diversi: zampe e becco da molto lunghi a molto corti, dita generalmente unite da membrane interdigitali. Hanno un'alimentazione interamente o prevalentemente animale e sono diffusi in quasi tutto il mondo.

Solo una è la famiglia di interesse venatorio in Piemonte:

Scolopacidi

Vivono sulle spiagge marine o sui territori interni ricchi d'acqua. Si procurano il cibo sondando con il lungo becco la sabbia, il fango o l'acqua poco profonda. La colorazione è uguale nei due sessi. Numerose specie nidificano nelle regioni artiche e compiono lunghe migrazioni a sud per svernare.

Specie cacciabile in Piemonte: beccaccia e beccaccino.

4.2.7 Columbiformi

Uccelli di piccole o medie dimensioni, particolarmente diffusi nelle regioni temperate e tropicali. Il capo è piccolo con un becco generalmente poco robusto, collo e zampe sono corte. Il gozzo è molto voluminoso e serve per accumulare il cibo per l'alimentazione dei nidiacei (pulcini che vivono ancora nel nido). Il piumaggio è uguale nei due sessi.

All'interno della famiglia dei Columbidi esiste una unica sottofamiglia di interesse venatorio:

Columbini

Specie cacciabili in Piemonte: tortora e colombaccio.

4.2.8 Falconiformi

Fanno parte di questo Ordine gli avvoltoi, i falchi, i nibbi, le aquile e i condor. Presentano un corpo robusto e tozzo, largo nella regione pettorale; il becco è corto e robusto, uncinato all'estremità; le zampe terminano con 4 dita armate di forti artigli ricurvi e aguzzi. Sono dei predatori diurni, molto abili nel volo e dotati di grandi occhi e vista acuta. Le femmine sono di dimensioni maggiori o uguali a quelle dei maschi. Si nutrono di vertebrati di ogni tipo (uccelli, pesci, piccoli e medi mammiferi) e, alcuni, anche di carogne.

Le famiglie principali sono:

Accipitridi

Sono rappresentati dalle seguenti specie: falco pecchiaiolo, nibbio bruno, astore, sparviere, poiana, tutte le aquile.

Falconidi

Falco lanario, falco pellegrino, lodolaio, gheppio.

4.2.9 Strigiformi

Fanno parte di questo Ordine i gufi, le civette, gli allocchi e i barbagianni. Presentano corpo tozzo, capo grande e rotondeggiante con occhi grossi circondati da un disco facciale di piume radiali. Hanno grandi aperture auricolari; becco corto, curvo ed uncinato; piedi corti spesso rivestiti da piume e caratterizzati dal dito posteriore reversibile per afferrare con gli artigli le prede. Sono attivi principalmente di notte o al crepuscolo, ed alcuni anche di giorno. Si nutrono di piccoli mammiferi, uccelli ed artropodi. Le famiglie principali sono:

Tytonidi

Barbagianni.

Strigidi

Assiolo, gufo reale e comune, civetta, allocco.

Capitolo 5

Schede faunistiche: descrizione, biologia, riproduzione, distribuzione, principi gestionali

Saranno prese in esame per prime le speie di interesse cinegetico in Piemonte.

5.1 Cervo (Cervus elaphus)

5.1.1 Descrizione

Il cervo rosso deve il suo nome alla caratteristica colorazione bruno-rossastra del mantello estivo che, durante l'inverno, diverrà più scuro. Il vitello nasce bruno scuro con numerose macchie chiare che scompaiono a settembre. Nei maschi il peso aumenta fino agli 8-9 anni di età, raggiungendo anche 180-200 kg, dopodiché inizia il decadimento fisico caratterizzato anche dal regresso del trofeo. Le femmine raggiungono il peso definitivo, in media 110 kg, verso i 3-4 anni d'età.

Solo i maschi sono provvisti di trofei (palchi), costituiti da due stanghe ossee perse annualmente (posate) in primavera e riformate subito dopo. Le due stanghe, non sempre simmetriche tra loro, sono ramificate in numerose punte (Fig. 5.1 nella pagina seguente).

5.1.2 Biologia e riproduzione

Il cervo è un ungulato gregario che generalmente si riunisce in branchi monosessuali. I branchi di femmine sono costituiti da femmine adulte accompagnate dal piccolo dell'anno, dalle figlie nate l'anno precedente (sottili) e a volte anche dai maschi di un anno (fusoni). Il legame tra le femmine di uno stesso branco è molto forte, spesso sono anche imparentate tra loro.

I branchi di maschi si formano generalmente dopo la perdita del trofeo (marzo-aprile) e rimangono uniti fino all'inizio del periodo degli amori (metà settembre). Sono regolati da precise gerarchie definite in base alla dimensione corporea, alla dimensione del trofeo e all'indole dei singoli soggetti. In settembre l'aggressività reciproca aumenta ed i branchi di maschi si sciolgono. Il confronto tra maschi per il controllo dell'harem (gruppo di femmine che un solo maschio cerca di controllare in vista dell'accoppiamento) avviene inizialmente con confronti vocali (bramito), se ciò non risultasse sufficiente, gli animali eseguono delle parate per mettere in mostra le proprie dimensioni ed spesso arrivano ad uno scontro fisico. L'harem viene difeso fino alla conclusione degli accoppiamenti (metà ottobre). L'estro nelle femmine dura 24-48 ore, se non avviene l'accoppiamento torneranno in calore dopo circa 3 settimane.

La gestazione dura 32-34 settimane al culmine della quale le femmine si isolano dal gruppo per partorire generalmente un piccolo (maggio-giugno).

5.1.3 Distribuzione ed habitat

In Italia l'areale di distribuzione del cervo è in continua espansione. Sull'arco alpino è presente da est (dove è presente in modo naturale) a ovest (dove è stato reintrodotto a partire dagli anni '60). Nella zona delle Alpi occidentali le popolazioni sono più frammentate ma in via di unificazione. Sugli Appennini la

situazione è più disomogenea; sono presenti sei popolazioni, frutto di reintroduzioni, ancora isolate tra

Attualmente la consistenza numerica del cervo in Italia è stimata attorno ai 44.000 esemplari (dati I.N.F.S. 2000).

L'habitat tipico del cervo è rappresentato da boschi misti alternati da radure, compresi tra il livello del mare e le quote alpine. Il cervo predilige le zone dove il disturbo antropico (legato alla presenza di attività umane) è limitato. Stagionalmente può compiere delle migrazioni tra le zone di estivazione e quelle di svernamento che offrono, a seconda del periodo, migliori condizioni di alimentazione e di rifugio.

5.1.4 Principi gestionali

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.2 Capriolo (Capreolus capreolus)

5.2.1 Descrizione

Il mantello è rossastro in estate e tendente al grigio in inverno, con macchia anale bianca di forma diversa nei due sessi: reniforme nei maschi e a cuore nelle femmine (falsa coda). In Piemonte il peso medio oscilla nei maschi tra i 25 e 35 kg, nelle femmine tra i 18 e 28 kg.

Il trofeo è presente solo nei maschi e si sviluppa a partire dai 10 mesi d'età, cade in autunno e viene rinnovato a fine inverno, inizio primavera. Ogni stanga del trofeo è, negli adulti, generalmente costituita da tre punte: oculare, vertice e stocco.

5.2.2 Biologia e riproduzione

L'unità sociale di base è costituita da madre più piccolo/i. Il capriolo maschio è tendenzialmente un animale solitario che, in alcuni periodi dell'anno, si riunisce in gruppo con nette differenze di comportamento in base all'età.

In primavera inizio estate, quando il cibo è abbondante, vivono in modo solitario: le femmine adulte possono essere raggruppate in piccolo nuclei accompagnate dai nati dell'anno, i maschi invece sono molto



Figura 5.1: Cervo maschio (foto di L. Martino)

territoriali (occupano un territorio che marcano con richiami vocali ed olfattivi utilizzando le ghiandole intercornuali e quelle metatarsali, all'interno di questo territorio avverranno gli accoppiamenti). In prossimità dei parti i maschi dell'anno precedente sono allontanati dalle madri, se non trovano territori liberi migrano. Verso maggio le femmine gravide si allontano alla ricerca di zone tranquille e ricche di sottobosco per partorire generalmente due piccoli. Nel mese di luglio ha inizio la fase degli amori. La successiva gestazione è caratterizzata da un particolare fenomeno, la diapausa embrionale: gli ovuli fecondati entrano in un periodo di quiescenza della durata di 4 mesi. Lo sviluppo riprenderà dalla fine di dicembre, e si protrarrà per altri 5 mesi.

In autunno, periodo relativamente tranquillo che serve per recuperare le forze in vista dell'inverno, gli animali si riuniscono in gruppi nei quali passeranno l'inverno.

5.2.3 Distribuzione ed habitat

Tra i Cervidi il capriolo è la specie maggiormente diffusa in Europa, dove occupa quasi tutte le tipologie ambientali, è infatti presente dal livello del mare al piano subalpino. Predilige le zone di transizione boscate con ricco sottobosco, intervallate da spazi aperti. In zone dove il bosco tende a chiudersi e dove la presenza del cervo è abbondante, si è notato una diminuzione numerica del capriolo.

In Italia, in concomitanza della I guerra mondiale, si è assistito ad un forte calo delle popolazioni di capriolo con ripresa a partire dagli anni '50, in seguito al progressivo abbandono e diminuzione dello sfruttamento della montagna. Nelle Alpi occidentali e in Piemonte, risultava estinto nella seconda metà dell'800 ed è stato reintrodotto a partire dagli anni '60. Attualmente la consistenza delle popolazioni italiane è stimata attorno ai 400.000 capi (dati I.N.F.S. 2000), il50% dei quali presenti nel settentrione. Esiste anche una sottospecie, C.c. italicus, presente in piccoli nuclei disgiunti tra loro (Tenuta Presidenziale di Castelporziano, Gargano, catena di Orsomarso sulla Sila).

5.2.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.3 Daino ($Dama\ dama$)

5.3.1 Descrizione

Il daino ha dimensioni intermedie tra quelle del cervo e del capriolo; i maschi adulti arrivano a pesare fino a 110 kg, mentre le femmine raramente raggiungono i 65 kg.

Come in tutti i cervidi solo i maschi sono dotati di un palco che viene posato in aprile-maggio e pulito in agosto-settembre.

Può presentare quattro diverse colorazioni del mantello: la più comune è la forma pomellata, brunorossiccia con pomelli bianchi in estate e più scura in inverno con pomellatura poco evidente; la forma
melanica, relativamente comune, con mantello molto scuro in tutte le stagioni; la forma bianca, poco
frequente; la forma isabellina, molto rara, simile al mantello pomellato ma con toni più chiari e con
pomellatura evidente anche sul mantello estivo.

5.3.2 Biologia e riproduzione

Il daino è una specie sociale che, tranne nella stagione degli amori, vive in branchi distinti di maschi e femmine (segregazione dei sessi negli adulti). I branchi di femmine adulte sono assai numerosi e comprendono i piccoli dell'anno, le femmine sottili e i fusoni, mentre i maschi adulti tendono a formare gruppi di pochi individui (4-8). Per la conquista del rango sociale i maschi adulti si sfidano con posture d'imposizione (marce parallele), bramiti, fino ad arrivare a scontrarsi. La stagione degli amori cade in ottobre e, dopo una gestazione di 230-240 giorni, la femmina partorisce un piccolo in maggio-giugno.

5.3.3 Distribuzione e habitat

L'unica popolazione autoctona di daino vive in una ristretta area della Turchia, nel resto del mondo l'areale di distribuzione è estremamente frammentato e legato ad introduzioni, accidentali e non, avvenute sia in tempi storici che recenti.

E' un tipico ungulato di ambiente mediterraneo con alta capacità di adattamento grazie alla notevole plasticità trofica che gli permette di comportarsi, a seconda delle necessità, da pascolatore o da brucatore.

Non adatti risultano gli ambienti rocciosi con forti pendenze e dove l'innevamento è abbondante. In Piemonte è presente nell'Appennino Alessandrino.

5.3.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.4 Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)

5.4.1 Descrizione

In Italia esistono due specie di camoscio, quello d'Abruzzo (*R. pirenaica ornata*) di dimensioni minori e con corna più sottili e lunghe rispetto a quello settentrionale, presente su tutte le Alpi (*R. rupicapra rupicapra*).

Il colore del mantello varia con la stagione: rossiccio in primavera-estate con una linea dorsale scura; marrone scuro in autunno-inverno con evidente mascherina e sottopancia bianchi. I piccoli durante la loro prima estate hanno un mantello più scuro rispetto alla madre.

Il dimorfismo sessuale non è molto evidente. Le corna sono presenti in entrambi i sessi, sono ad accrescimento continuo molto evidente nei primi 3-4 anni ed inferiore con l'aumentare dell'età.

Come già detto in sezione 3.1.3 a pagina 31 convenzionalmente il compimento dell'anno è fissato il 31 marzo. In Fig. 5.2 nella pagina successiva sono raffigurati il capretto e lo yearling (o binello).

I maschi possono raggiungere tra i 5 e gli 8 anni i 50 kg, le femmine, più leggere, possono raggiungere i 40 kg.

5.4.2 Biologia e riproduzione

Sono state descritte numerose forme comportamentali all'interno dei gruppi di camoscio.

La comunicazione avviene principalmente attraverso segnali visivi ed olfattivi.

Le femmine e i piccoli emettono un belato mentre i maschi, nella stagione degli amori, un suono rauco e gutturale. In caso di allarme emettono un sibilo tramite l'uscita dell'aria dalle narici.

In primavera ed estate i maschi vivono generalmente isolati o in piccoli branchi che possono comprendere anche yearlings di sesso maschile. Questi ultimi costituiscono spesso dei gruppi poco numerosi di coetanei (3-8 soggetti). Le femmine adulte con i capretti, le femmine giovani e qualche yearling maschio, invece, vivono in branchi anche molto numerosi. I gruppi si uniscono in concomitanza del periodo degli amori, a partire dal mese di ottobre e si mantengono più o meno aggregati per tutto l'inverno. Nel periodo riproduttivo (novembre-dicembre) i maschi sono molto aggressivi e la dominanza dipende dalla forza fisica (massa corporea) e dall'indole. L'estro della femmina dura 24 – 48 ore, se non si è verificato l'accoppiamento, il calore si manifesterà nuovamente dopo 3 settimane; la gestazione dura 180-190 giorni, dopodiché le femmine si isolano per raggiungere le aree di parto (ripidi pendii poco disturbati), il capretto è in grado di seguire la madre subito dopo il parto.

5.4.3 Distribuzione e habitat

In seguito alle diminuzioni numeriche subite dalla sottospecie alpina durante la prima metà del '900, oggi il camoscio è presente su tutto l'arco alpino sia grazie ad una naturale espansione, sia grazie alle numerose reintroduzioni. Secondo i dati dell'I.N.F.S. (2000) sull'arco alpino sono presenti circa 124.000 capi. Sulle Alpi occidentali è presente esclusivamente per via naturale.

Il camoscio è abitante tipico dell'ambiente alpino, dall'orizzonte sub-montano a quello nivale, ovunque siano presenti pendii ripidi e rocciosi. Attualmente, per esempio, in bassa Valle di Susa si può trovare a 400-500 mt s.l.m.

Durante l'inverno si sposta sui versanti a sud, dove la neve si scioglie prima, e anche nel bosco; in primavera si abbassa ulteriormente di quota per brucare l'erba di fondovalle e riacquistare velocemente peso. Con l'avanzare della stagione e la ripresa del ciclo vegetativo, dopo le nascite, riconquista le alte quote alpine. Alcuni maschi possono stazionare per tutta l'estate in territori boscati poco disturbati.

5.4.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29




Figura 5.2: Capretto (a sinistra) e yearling (a destra) di camoscio. Notare che in quest'ultimo l'altezza del corno è pari a quella dell'orecchio. Questa è una regola generale che però ha molte eccezioni.

5.5 Muflone (Ovis musimon)

5.5.1 Descrizione

E' un bovide di dimensioni medie e dall'aspetto robusto. Caratterizzato da un forte dimorfismo sessuale legato sia alle dimensioni, sia alla morfologia. Il peso dei capi dipende molto dall'area in cui si trovano; mediamente un maschio adulto può pesare tra 35 e 50 kg. e una femmina adulta, molto più piccola, tra 25 e 35 kg.

Il trofeo è presente regolarmente solo nel maschio, corna sottili e di dimensioni ridotte sono presenti nel 70% delle femmine corse e in alcune di quelle sarde. Le corna sono ad accrescimento continuo e andamento a spirale, negli agnelli cominciano a svilupparsi verso il quarto mese di vita.

Il colore del mantello può variare dal crema al marrone scuro soprattutto in relazione alla stagione, i piccoli sono di color crema più chiaro rispetto alle femmine. Gli arieti presentano sul collo, sul petto e sulle spalle una criniera scura e, spesso, sulla schiena una macchia di pelo bianco, definita sella (comincia ad essere visibile dai 2 anni).

5.5.2 Biologia e riproduzione

Il muflone è una specie altamente sociale e forma gruppi unisessuali di dimensioni anche notevoli.

I greggi, nei quali la femmina occupa la posizione gerarchica dominante, possono essere composti da femmine di tutte le età e dai maschi giovani, oppure da maschi di un anno che si riuniscono in piccoli gruppi (2-5 individui). I maschi adulti, nella bella stagione, vivono tendenzialmente isolati per unirsi alle femmine nel periodo degli amori, tra ottobre e novembre, quando si affrontano anche con combattimenti per stabilire la gerarchia.

Terminata la stagione degli amori i maschi rimangono uniti ai greggi femminili fino alla primavera. La maggioranza dei parti si verificano tra inizio aprile e metà di maggio, anche se possono osservarsi parti tardivi anche ad agosto. L'estro dura 24-48 ore, se non si verifica l'accoppiamento le femmine tornano in calore dopo 18-20 giorni. La gestazione dura 150-160 giorni al termine della quale le femmine si isolano in zone tranquille per partorire generalmente un solo agnello.

5.5.3 Distribuzione e habitat

In Europa continentale, il muflone è considerato specie alloctona, frutto di introduzioni avvenute in Piemonte a partire dagli anni '60 con animali provenienti dalla Sardegna e dalla Corsica. Queste popolazioni *isolane* derivano, a loro volta, da introduzioni avvenute in tempi storici con pecore domestiche provenienti dal Medio Oriente, progressivamente inselvatichite. Infatti non è difficile osservare incroci tra muflone e pecora domestica.

In Italia, oltre alla popolazione sarda di circa 2100 esemplari, sono attualmente stimati circa 8.200 capi (dati I.N.F.S. 2000). Sull'arco alpino la distribuzione è disomogenea, ad eccezione della Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia, dove non è presente.

Il muflone è tipico di aree mediterranee caratterizzate da ambienti rocciosi. Occupa livelli altitudinali molto variabili, dal livello del mare fino ai 2600 mt.

5.5.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.6 Cinghiale (Sus scrofa)

5.6.1 Descrizione

Il cinghiale è un ungulato di mole imponente e dotato di un corpo massiccio. Gli arti sono corti e tozzi; la testa, di forma conica, termina nel grugno; gli occhi sono piccoli e le orecchie sono grandi e dritte. Il dimorfismo sessuale non è molto evidente: i maschi sono di dimensione maggiore e presentano zanne più sviluppate rispetto alle femmine (Fig. 5.3 a fronte). La colorazione del mantello varia con l'età: i piccoli (striati) sono marrone chiaro con strisce longitudinali color crema; a 3-4 mesi il mantello diviene rossiccio; da circa un anno il mantello assume la colorazione grigio-nero definitiva. Entrambi i sessi hanno una criniera con setole lunghe anche 15 cm, che si estende dalla sommità del capo fino a metà del corpo.

5.6.2 Biologia e riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta dai maschi intorno ai 10-18 mesi e dalle femmine tra gli 8 e i 20 mesi, questa variabilità dipende soprattutto dalla disponibilità di cibo. In condizioni normali il cinghiale si riproduce una sola volta all'anno (fine inverno), ma in condizioni particolarmente favorevoli, legate soprattutto all'abbondanza alimentare e alla destrutturazione delle popolazioni, può riprodursi anche due volte in un anno. L'estro dura 24-48 ore e, dopo una gestazione di 114-119 giorni, le femmine tra aprile e maggio partoriscono in media 4-6 piccoli. I piccoli restano con la madre fino alla stagione riproduttiva successiva formando nuclei che comprendono altre madri, con i propri piccoli, e le femmine di un anno. All'interno dei gruppi esiste una gerarchia sociale con a capo la femmina più anziana.

I giovani maschi, allontanati dalle madri al momento del parto, possono formare nuclei temporanei di coetanei; i maschi adulti conducono, invece, vita isolata e si riuniscono alle femmine al momento degli accoppiamenti (in condizioni naturali: ottobre-novembre).


5.6.3 Distribuzione ed habitat

In Italia il cinghiale è distribuito con uniformità lungo l'arco alpino occidentale e lungo tutta la catena appenninica; nuclei isolati sono presenti anche in Sicilia, mentre in Sardegna è presente la sottospecie S.s. meridionalis.

L'elevata plasticità ecologica permette al cinghiale di adattarsi a qualsiasi ambiente, dal livello del mare ad oltre il limite del bosco. L'habitat più favorevole è rappresentato da boschi puri e misti di latifoglie con ricco sottobosco, alternati ad aree aperte (prati o coltivi).

5.6.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29



(a) cinghiale maschio

(b) particolare ingrandito

Figura 5.3: Cinquiale maschio: le difese e le coti o zanne possono essere un valido elemento esteriore di attribuzione dell'età. A partire dal terzo anno di vita estroflettono il labbro superiore e sono evidenti.

Specie	sesso	peso (kg)	altezza garrese (cm)
Cervo	maschio	160-210	110-135
	femmina	90-130	95-105
Capriolo	maschio	20-28	70-77
	femmina	18-25	60-70
Camoscio	maschio	32-45	76-86
	femmina	25-35	66-75
Muflone	maschio	35-50	70-85
	femmina	25-35	65-75
Daino	maschio	60-110	80-90
	femmina	40-65	70-80
Cinghiale	maschio	80-150	90-100
	femmina	60-150	70-90

Tabella 5.1: Dati di riferimento per peso e altezza al garrese nei maschi e nelle femmine delle differenti specie di Ungulati.

Lepre comune (Lepus europaeus) 5.7

5.7.1Descrizione

La lepre comune non presenta un dimorfismo sessuale appariscente. Ha un corpo slanciato, dorso arcuato e zampe posteriori molto più lunghe rispetto alle anteriori, che la rendono adatta alla corsa. La testa è piccola con grandi occhi sporgenti; le orecchie sono molto lunghe, bordate di nero, portate erette o aderenti al corpo; la coda è corta, bianca nella parte inferiore e nera nella parte superiore.

Il mantello è fulvo-grigio con parti ventrali più chiare.

Il peso dell'adulto oscilla tra 3 e 6,5 kg.

5.7.2 Biologia e riproduzione

La lepre è attiva soprattutto al crepuscolo e di notte mentre, durante il giorno, rimane nascosta nei rovi o nella vegetazione folta (covi). Conduce vita solitaria anche se occasionalmente più individui possono alimentarsi sullo stesso pascolo. E' una specie poliginica (un maschio può accoppiarsi con più femmine), i maschi spesso si scontrano a colpi di zampe anteriori per il possesso della femmina. L'attività riproduttiva è continua da gennaio a settembre, la gestazione dura 41 giorni al termine della quale nascono in media 3-4 leprotti. Nelle zone più favorevoli possono verificarsi fino a 5 parti all'anno.

5.7.3 Distribuzione ed habitat

In Italia, originariamente, la lepre comune era diffusa nelle regioni centro-settentrionali perché nel meridione era presente la lepre italica, ma, in seguito a introduzioni a scopo venatorio, oggi è presente su tutta la penisola. Infatti, dal dopoguerra, si è osservato un lento ma progressivo regresso in molte regioni italiane legato alle modificazioni avvenute negli ecosistemi agrari e all'uso di pesticidi, che si è cercato di arginare con reintroduzioni.

Attualmente lo status della specie è fortemente condizionato da immissioni a scopo di ripopolamento e dal prelievo venatorio.

L'habitat più favorevole è rappresentato da spazi aperti intervallati da siepi e boschetti che rappresentano ottime zone di rifugio.

La lepre frequenta una varietà di ambienti, dalla pianura, alla collina e alle zone di montagna dove può spingersi fino ai 2000 mt s.l.m., coabitando, in quest'ultimo caso, con la lepre bianca.

5.7.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31

5.8 Lepre variabile (Lepus timidus)

5.8.1 Descrizione

Questa specie è caratteristica per la strategia di *mimetismo stagionale*. Viene denominata anche *biancone*, poiché è facilmente riconoscibile in inverno in quanto presenta un mantello totalmente bianco ad eccezione delle punte delle orecchie di colore nero, mentre in estate è simile alla lepre comune. Le orecchie sono più corte rispetto alla lepre comune e la coda è completamente bianca. Anche le zampe posteriori sono molto più corte e simili a quelle di un normale coniglio, sono inoltre ricoperte da un pelame più fitto per favorire il galleggiamento sulla neve fresca.

Il peso varia tra 1,5 e 2,8 kg.

5.8.2 Biologia e riproduzione

Anche la lepre variabile ha un comportamento solitario.

Il periodo degli accoppiamenti è posticipato rispetto a quelli della lepre comune, da aprile a luglio, e, dopo una gestazione di 43-53 giorni, nascono mediamente da 2 a 3 leprotti. Si possono avere due parti all'anno.

5.8.3 Distribuzione ed habitat

Specie di origine artica, ha raggiunto le Alpi durante l'ultima glaciazione e, con il ritiro dei ghiacci la popolazione alpina è rimasta isolata. E' presente sulle Alpi a quote comprese tra 1600 e 2800 metri s.l.m. La sua distribuzione si sovrappone in parte a quella della lepre comune. In estate frequenta soprattutto pascoli frammisti a rocce oltre il limite del bosco.

5.8.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.9 Coniglio selvatico ($Oryctolagus\ cuniculus$)

5.9.1 Descrizione

Presenta orecchie non più lunghe della testa, con estremità bruno-grigie e margine stretto nero. E' di dimensioni inferiori rispetto alla lepre comune, pesa in media sui 2 kg. Il mantello può variare dal fulvo al bruno, con sottopancia e sottocoda biancastri.

5.9.2 Biologia e riproduzione

E' una specie dal comportamento gregario: vive in gruppi più o meno numerosi. Gli spostamenti, effettuati soprattutto per la ricerca del cibo, avvengono nelle ore notturne.

Gli accoppiamenti avvengono da gennaio ad ottobre, la femmina partorisce in media 5-7 piccoli, all'interno di tane, anche sette volte all'anno.

5.9.3 Distribuzione ed habitat

In Piemonte è presente nelle zone di pianura o di bassa collina; è stato segnalato in provincia di Cuneo, di Torino e di Asti.

L'habitat ideale è rappresentato da prati alternati da siepi e boschi, importanti per il rifugio.

5.9.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31

5.10 Minilepre (Sylvilagus floridanus)

5.10.1 Descrizione

Morfologicamente simile al coniglio selvatico, ma di dimensioni inferiori (peso medio 1,2 kg) e con mantello rosso ruggine. La coda è completamente bianca e di aspetto a batuffolo di cotone.

5.10.2 Biologia e riproduzione

La minilepre ha comportamento solitario. E' attiva soprattutto al crepuscolo e di notte quando si sposta dalle zone di rifugio (rovi, cespugli) alle zone di alimentazione (prati, coltivi).

Gli accoppiamenti avvengono da fine febbraio a settembre. La gestazione dura 28 giorni al termine della quale nascono mediamente da 3 a 5 piccoli. Ogni femmina può partorire 5-7 volte all'anno.

5.10.3 Distribuzione ed habitat

Lagomorfo alloctono introdotto negli anni '60 in Piemonte (Pinerolo) e da qui diffuso in gran parte della pianura.

Molto adattabile a differenti habitat anche se predilige ambienti costituiti da zone a vegetazione erbacea e cerealicola inframmezzati da boschi e siepi.

5.10.4 Principi di gestione

Il Silvilago è specie alloctona in Italia. Specifiche convenzioni internazionali prevedono la sua $eradicazione^1$

La specie ha inoltre impatto negativo nei confronti della Lepre europea; S. floridanus rappresenta un serbatoio naturale della malattia denominata Mixomatosi, rispetto al quale è resistente, con potenziali pericoli per le popolazioni naturali di Coniglio selvatico e per gli allevamenti di Coniglio domestico.

La minilepre è quindi oggetto, oltre che al prelievo venatorio propriamente detto, anche al prelievo ai sensi dell'art. 29 della L.r. 70/96 riportato a 144. Si veda in proposito quanto detto in sezione 3.5.3 a pagina 44.

5.11 Volpe (Vulpes vulpes)

5.11.1 Descrizione

Il mantello della volpe è marrone-rossastro nelle parti superiori e biancastro in quelle inferiori e sulla punta della coda, non rare sono colorazioni tendenti al grigio. Può raggiungere una lunghezza di 90 cm e un'altezza al garrese di 40 cm. Il peso varia, soprattutto in relazione alla stagione, da 4 a 11 kg.

¹Drettiva Habitat; Convenzione di Bonn; Convenzione di Berna; risoluzioni n. 57/97 e n. 77/99 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna; Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, raccomandazione n. R(85) 14 del 23/9/1985.

5.11.2 Biologia e riproduzione

La volpe è un predatore notturno che occasionalmente si nutre anche di carogne. Si ciba principalmente di piccoli e medi mammiferi ma anche di frutti, bacche, insetti e spesso si avvicina ai centri abitati per saccheggiare i rifiuti alimentari.

Le volpi hanno tendenze territoriali, specialmente durante la stagione riproduttiva; la loro densità è direttamente proporzionale alla disponibilità alimentare.

Gli accoppiamenti avvengono nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, e dopo una gestazione di 60-65 giorni le femmine partoriscono in media 4-7 cuccioli.

5.11.3 Distribuzione e habitat

La volpe è diffusa in tutta Europa grazie alla sua elevata adattabilità che la porta a frequentare sia gli ambienti silvestri come quelli urbanizzati. Le aree più idonee, nelle quali infatti si trovano le densità maggiori di volpe, sono caratterizzate da ambienti vari che dispongono di grande variabilità alimentare, come le zone boscate frammiste a pascoli.

In Italia è presente su tutto il territorio ad eccezione delle isole più piccole. Persino grandi città come Roma ospitano popolazioni di volpe.

5.11.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31. La realizzazione del piano di prelievo per questa specie può avvenire fino al 31 gennaio (dopo la chiusura dell'attività venatoria alle altre specie) tramite squadre con cani da tana.

La specie è oggetto, oltre che al prelievo venatorio, anche al controllo ai sensi dell'art. 29 della L.r. 70/96 riportato a 144. Si veda in proposito quanto detto in sezione 3.5.3 a pagina 44.

5.12 Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)

Solo il maschio è cacciabile e ciò è reso possibile dal dimorfismo sessuale.

5.12.1 Descrizione

Il gallo è nero con petto dai riflessi blu-acciaio, macchia bianca sull'ala all'altezza della spalla, timoniere esterne nere a forma di lira e sottocoda bianco ben visibile durante la parata. Presenta caruncole rosse che diventano turgide nel periodo degli amori. Il peso varia da 1,150 a 1,350 kg.

La gallina è più mimetica, ha un piumaggio marrone scuro con delle bande bianche e nere.

Il peso varia da 800 a 950 gr.

Il dimorfismo sessuale nei giovani inizia a manifestarsi verso il mese e mezzo di età, quando nei maschi compaiono le prime penne scure sui fianchi e sulle ali.

subsection Biologia e riproduzione Galliforme ad attività diurna. Nelle prime ore dell'alba e prima del tramonto si sposta alla ricerca di cibo; in inverno passa parte del tempo in rifugi scavati sotto la neve, perché la temperatura della neve non scende mai sotto -3/-4 řC.

Da fine aprile a inizio giugno i maschi si riuniscono in zone dette arene di canto dove si esibiscono con parate cercando di conquistare il centro dell'area, dove è probabile che giungano le femmine, in volo, per accoppiarsi. Dove le parate avvengono in modo isolato, ci si trova di fronte a popolazioni a bassa densità, e quindi a rischio di forti regressioni numeriche.

I maschi di tre o più anni (in media vivono 4-5 anni) sono quelli con maggiori probabilità di accoppiarsi, mentre le femmine si riproducono a partire dal primo anno di età.

Le femmine depongono a terra 6-10 uova di colore giallastro con puntini scuri. La cova dura 25-27 giorni, 15 giorni dopo la schiusa i piccoli sono in grado di compiere brevi voli.

5.12.2 Distribuzione ed habitat

In Italia il fagiano di monte è presente su tutto l'arco alpino. In senso altitudinale è presente di norma dai 1400 ai 2300 mt s.l.m. in boschi radi di conifere, o misti a latifoglie, e con sottobosco arbustivo (mirtillo, rododendro, ontano). A seconda della stagione può spostarsi in zone più favorevoli.

5.12.3 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.13 Pernice bianca (Lagopus mutus)

5.13.1 Descrizione

La pernice bianca è il tetraonide che presenta, come la lepre bianca, un *mimetismo stagionale*: piumaggio bianco in inverno, solo le timoniere rimangono nere, e grigio con macchie bianche sulle ali in estate. Il dimorfismo sessuale è poco evidente, soprattutto a distanza, dato che il maschio presenta, a differenza della femmina, una sottile striscia di piumino nero tra occhio e becco, definita *redini* (vedere Fig. 5.4), e caruncole più pronunciate. Il peso varia da 350 a 550 gr. negli adulti.




Figura 5.4: Dimorfismo sessuale nella pernice bianca

5.13.2 Biologia e riproduzione

Unità sociale base è la coppia che si forma in primavera (specie monoginica = il maschio si accoppia con una sola femmina). La pernice bianca vive sempre a terra, utilizzando anche per lunghi spostamenti, l'atteggiamento di pedine (=camminare), e solo raramente si alza in volo. In tardo autunno più voli (=gruppo di femmine adulte, piccoli e maschi adulti) si riuniscono per svernare congiuntamente in ampie zone (in vista della formazione di nuove coppie per la successiva stagione riproduttiva). E' un uccello attivo dall'alba al tramonto, alterna fasi di ricerca del cibo a fasi di riposo. All'epoca degli amori il maschio emette un suono stridulo, volando alto e compiendo parate a terra, cerca di attrarre la femmina. La femmina depone a terra 5-9 uova che cova per 22-24 giorni, la schiusa avviene nella prima decade di luglio ed il maschio partecipa attivamente alla cura della prole.

5.13.3 Distribuzione ed habitat

E' presente su tutto l'arco alpino italiano, vive ad alte quote (superiori a 2000 mt s.l.m.) caratterizzate da affioramenti rocciosi intervallati a praterie alpine, cespugli di mirtillo e di rododendro. In inverno non tende ad abbassarsi di quota (a differenza della coturnice). I versanti preferiti sono quelli esposti a nord sia d'estate che d'inverno.

5.13.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.14 Coturnice (Alectoris graeca)

5.14.1 Descrizione

La coturnice è caratterizzata da un corpo tondeggiante, coda e ali tozze e corte. Il piumaggio è grigio sulla groppa, il sottogola è bianco contornato da una V nera e sul ventre grigio sono presenti delle bande nere e rossicce. Presenta scarso dimorfismo sessuale, dato che i maschi hanno un corto sperone sulle zampe, talora assente nelle femmine. occorre ricorrere all'esame delle gonadi (organi riproduttivi interni) per essere sicuri del sesso. Il peso è leggermente superiore nei maschi (600-800 gr) rispetto alle femmine (550-650 gr).

5.14.2 Biologia e riproduzione

La coturnice vive principalmente a terra e si sposta di pedina, come anche la pernice bianca. E' attiva di giorno e si sposta alla ricerca di cibo alimentandosi soprattutto nelle prime ore del giorno e prima del tramonto. E' una specie monoginica, le coppie si formano in primavera, quando i maschi sono territoriali (cioè difendono il territorio per l'accoppiamento) e, per attrarre le femmine, emettono un richiamo caratteristico (definiti maschi canori). La nidificazione avviene al suolo con la deposizione di 8-14 uova nei mesi di maggio-giugno. La cova dura 25-26 giorni e 20 giorni dopo la schiusa, che avviene nella prima metà di luglio, i piccoli sono già in grado di volare.

5.14.3 Distribuzione ed habitat

La coturnice è una specie di probabile origine mediterranea che attualmente si è espansa fino ad occupare anche l'ambiente alpino. L'habitat tipico si pone tra quello del fagiano di monte e della pernice bianca (tra 700 e 3000 mt s.l.m.). D'inverno si spostano a quote inferiori alla ricerca di cibo. Predilige ambienti secchi ma con disposizione di acqua corrente, scoscesi e ben drenati rivolti a sud, con abbondanti pietraie, arbusti e graminacee.

5.14.4 Principi di gestione

Vedere capitolo 3 a pagina 29

5.15 Pernice rossa (Alectoris rufa)

5.15.1 Descrizione

Morfologicamente simile alla coturnice si differenzia per le dimensioni inferiori (raramente supera i 650 gr) e per il piumaggio: non presenta la V nera del sottogola e la livrea è tendenzialmente più rossa.

5.15.2 Biologia e riproduzione

E' una specie sedentaria che, al di fuori del periodo riproduttivo, è gregaria. E' monogama, tra febbraio e maggio si formano le coppie, la nidificazione avviene al suolo, spesso in siepi o incolti. Sono deposte mediamente 12 uova colore ocra, covate di norma dalla femmina ma, a volte, anche dal maschio. Il massimo delle schiuse avviene a fine giugno, dopo circa 24 giorni di cova.

5.15.3 Distribuzione ed habitat

Vive in zone collinari e pedemontane (tra 300 e 1000 mt s.l.m.) caratterizzate da terreni coltivati alternati a boschi su versanti soleggiati e ben drenati. Le drastiche contrazioni numeriche sono legate all'aumento dell'incolto, che hanno limitato le zone di alimentazione e di spostamento.

5.15.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31

5.16 Starna (Perdix perdix)

5.16.1 Descrizione

La starna ha una livrea castano scura con guance, sottogola e timoniere rossicce e petto grigio-azzurro sul quale è evidente, soprattutto nei maschi, un ferro di cavallo marrone scuro . Il dimorfismo sessuale è praticamente inesistente. Il peso può variare tra 350 e 450 gr.

5.16.2 Biologia e riproduzione

La starna è una specie gregaria che vive in gruppo quasi tutto l'anno. Nella stagione invernale formano brigate derivanti dall'aggregazione di più nidiate. Alla fine di febbraio le brigate si sciolgono e cominciano a formarsi le coppie. In questo periodo i maschi sono molto aggressivi e spesso combattono tra di loro; intensa è l'attività di canto. E' una specie monogama altamente territoriale. Le femmine depongono 12-18 uova di colore bruno-oliva, che covano per 23-26 giorni, occasionalmente il maschio può sostituirla. Le nascite avvengono tra maggio ed agosto.

5.16.3 Distribuzione ed habitat

La starna è originaria delle praterie euro-asiatiche; in Italia attualmente le popolazioni di starna sono molto scarse soprattutto a causa di intensificazione delle produzioni agricole di tipo intensivo; le aree più vocate per questa specie sono le colline (300-600 mt s.l.m.) coltivate con seminativi a rotazione (frumento e trifoglio) alternate a siepi, boschi, bordi erbosi.

5.16.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31

5.17 Quaglia (Coturnix coturnix)

5.17.1 Descrizione

L'unico galliforme migratore di piccole dimensioni. La colorazione è tipica di uccelli terragnoli di ambiente steppicolo, cioè sono uccelli di colore castano-giallo con striature di differenti tonalità su gran parte del corpo. La femmina ha gola bianca e petto tendente al giallo, il maschio gola bruno-nerastra con bordatura chiara. Raggiunge la lunghezza di 20 cm. e il peso di 140 grammi. Il peso è generalmente maggiore nelle femmine.

5.17.2 Biologia e riproduzione

Nidifica in maggio-giugno (il picco delle cove si verifica tra il 15 giugno ed il 15 luglio) e depone 10-12 uova che schiudono dopo 17-20 giorni. Il nido è rappresentato da una concavità nel suolo in praterie o campi di grano. I pulcini sono nidifughi (si allontanano dal nido) ed in grado di volare a 12-15 giorni. L'alimentazione è composta di semi di graminacee, frumento e segale.

5.17.3 Distribuzione ed habitat

Frequenta ambienti aperti con praterie, arbusti e stoppie. Frequenta prevalentemente zone di pianura e collinari, ma in estate si può trovare nelle praterie alpine fino a 2000-2200 metri di altezza.

5.17.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero per le specie migratorie previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina ?? e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.18 Fagiano (Phasianus colchicus)

5.18.1 Descrizione

Caratterizzato da una lunga coda appuntita. Dimensioni tra i 53 e gli 89 cm, peso tra i 1000 ed i 1600 grammi. Presenta una scarsa attitudine al volo preferendo muoversi a terra, ed uno spiccato dimorfismo sessuale. La femmina è più piccola e ha una colorazione marrone chiara, il maschio è molto appariscente con colorazioni che variano dal bianco al verde al blu metallico e particolare sviluppo degli ornamenti sessuali.

5.18.2 Biologia e riproduzione

Il fagiano è una specie poligama: i maschi sono territoriali ed ognuno può accoppiarsi con più femmine; le uova sono deposte in aprile e covate dalla femmina per 23-28 giorni. I pulcini sono precoci e nidifughi, possono allontanarsi dal nido e alimentarsi da soli poche ore dopo la schiusa.

5.18.3 Distribuzione ed habitat

In Piemonte è diffuso nelle zone pianeggianti e collinari, sia nei territori destinati a monocolture sia in zone con notevole frazionamento, soprattutto in seguito a consistenti immissioni di soggetti allevati in cattività. L'habitat ideale sembra rappresentato da ambiente di bassa collina coltivato a cereali con poche macchie boschive.

5.18.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31

5.19 Colombaccio (Columba palumbus)

5.19.1 Descrizione

Ha dimensioni maggiori rispetto agli altri columbidi, il peso varia da 360 a 580 gr, morfologicamente non esiste dimorfismo sessuale, il piumaggio è grigio caratterizzato da una fascia bianca sull'ala e da un collarino bianco ben evidente anche in volo. Nei giovani manca il collarino.

5.19.2 Biologia e riproduzione

E' un migratore autunnale con tendenze sempre più sedentarie. Il nido è costruito sugli alberi, la femmina depone due uova a covata per 2-3 volte l'anno. La cova dura in media 16 giorni e i piccoli sono allevati per circa un mese.

5.19.3 Distribuzione ed habitat

E' diffuso in tutto il Piemonte. L'habitat ideale è rappresentato da boschi di latifoglie alternati a coltivi, soprattutto cereali e leguminose. Le ghiande rappresentano un alimento molto apprezzato.

5.20 Tortora (Streptopelia turtur)

5.20.1 Descrizione

Columbide di dimensioni intermedie, il suo peso può variare tra 125 e 180 gr. Il piumaggio è vario: il capo è grigio, le parti inferiori tendono al rosa fulvo, il dorso è rossiccio marrone, la coda è scure con marcate punte bianche, il ventre è chiaro e contrasta con il resto del corpo. Caratteristico è il triplo collarino non completo bianco-nero.

5.20.2 Biologia e riproduzione

E' una specie migratrice che in inverno si sposta a sud del deserto del Sahara per tornare in Europa verso aprile-maggio. Vive generalmente in coppie o in gruppi poco numerosi. Nidifica a terra, tra cespugli e siepi, una-due volte all'anno deponendo ogni volta due uova.

5.21 Cornacchia 71

5.20.3 Distribuzione ed habitat

In Piemonte è presente tra aprile e settembre. L'habitat ideale è rappresentato da zone di pianura e di collina, preferisce ambienti aperti intervallati a boschetti e siepi, con abbondante disponibilità di acqua.

5.20.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero per le specie migratorie previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 152 e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.21 Cornacchia nera e grigia ($Corvus\ corone\ corone\ Corvus\ corone\ cornix$)

5.21.1 Descrizione

La cornacchia nera ha il piumaggio totalmente nero con riflessi metallici, quella grigia ha il piumaggio del dorso e delle parti ventrali grigio mentre le ali, il capo e il sottogola sono neri. Entrambe presentano un becco grosso e robusto e peso di 450-600 gr.

5.21.2 Biologia e riproduzione

Sono specie molto territoriali, con abitudini gregarie. I nidi, formati da un ammasso di rami e sterpi, sono costruiti in alto sugli alberi, soprattutto pioppeti, dove depongono 4-6 uova. Frequente è l'ibridazione tra queste sottospecie, gli ibridi presentano caratteri intermedi. Presenta una dieta molto varia che comprende anche resti di carogne e piccoli mammiferi.

5.21.3 Distribuzione ed habitat

La cornacchia grigia è molto comune in pianura dove è presente in maggiori densità, mentre quella nera è diffusa soprattutto nelle valli alpine. Prediligono spazi aperti con boschi non troppo estesi.

5.21.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31. La gestione della Cornacchia riveste una rilevanza cinegetica secondaria; la specie è oggetto di controllo ai sensi dell'art. 29 della L.r. 70/96 a pagina 144. Generalmente nel mese di gennaio, quando la caccia alle specie di importanza cinegetica è già stata chiusa, è possibile l'attività venatoria a queste specie non in forma vagante ma da appostamento temporaneo².

5.22 Gazza (Pica pica)

5.22.1 Descrizione

Caratterizzata da una lunga coda affusolata e da un piumaggio nero e bianco: capo, dorso e petto sono neri; spalle e parti inferiori bianche. Durante il volo sono evidenti le ampie punte bianche. Il peso può variare tra 170 e 250 gr.

5.22.2 Biologia e riproduzione

E' una specie molto astuta. Il nido è caratterizzato da una cupola di copertura formata da rami, nel quale vengono deposte 5-7 uova covate per 18 gironi. L'alimentazione è molto varia, in estate si nutre prevalentemente di insetti.

²non confondere questi interventi, che sono a tutti gli effetti interventi di caccia, con gli interventi effettuati ai sensi dell'art. 29 della L.r. 70/96, che sono invece interventi di controllo della popolazione volti a prevenire e/o limitare l'impatto della popolazione di cornacchie sull'agricoltura e sull'avifauna

5.22.3 Distribuzione ed habitat

In Piemonte è diffusa abbondantemente in tutte le zone di pianura e di collina. Predilige i territori con elevata diversità ambientale.

5.22.4 Principi di gestione

Vedere sezione 3.1.3 a pagina 31. La gestione della Cornacchia riveste una rilevanza cinegetica secondaria; la specie è oggetto di controllo ai sensi dell'art. 29 della L.r. 70/96 a pagina 144.

5.23 Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

5.23.1 Descrizione

Le parti superiori del corpo sono di colorazione uniforme marrone-oliva, l'addome è bianco con macchie brune a forma di V, la parte ventrale delle ali, osservabile durante il volo è giallastra. Il peso può variare tra $70 \, \mathrm{e} \, 90 \, \mathrm{gr}$.

5.23.2 Biologia e riproduzione

E' una specie migratrice parziale. L'areale di nidificazione è in Europa centro-settentrionale mentre d'inverno migra nei paesi mediterranei. L'alimentazione è costituita in gran parte da bacche, frutti e molluschi gasteropodi. Nidifica tra i rami degli alberi, dove depone 3-5 uova.

5.23.3 Distribuzione ed habitat

In Piemonte è presente tra metà settembre e metà novembre. L'habitat più favorevole è rappresentato da boschi misti e frutteti intervallati da cespugli.

5.23.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 152 e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.24 Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

5.24.1 Descrizione

La parte superiore è grigio-bruno, con distinte strie chiare sopra l'occhio. Le parti inferiori sono grigio chiaro con strie scure. I fianchi e il sottoala sono rosso ruggine. Il peso può variare tra 55 e 80 gr.

5.24.2 Biologia e riproduzione

Specie migratrice con rotte migratorie simile al tordo bottaccio, è fortemente gregaria. L'alimentazione è la stessa del tordo bottaccio.

5.24.3 Distribuzione ed habitat

Predilige zone di pianura e di collina con ambienti aperti intervallati da boschi radi.

5.24.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 152 e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.25 Cesena (Turdus pilaris)

5.25.1 Descrizione

E' un tordo di grosse dimensioni. Il capo è il groppone sono grigi, il dorso è marrone rossiccio, la gola e i fianchi sono giallastri con macchie scure mentre l'addome è bianco. Il peso varia tra 100 e 140 gr.

5.25.2 Biologia e riproduzione

Specie molto sociale e migratrice, molte coppie depongono 5-6 uova in maggio-giugno sulle Alpi piemontesi, covate per 2 settimane.

5.25.3 Distribuzione ed habitat

Alcune popolazioni svernano in Piemonte. L'habitat preferito è caratterizzato da boschi e radure con disponibilità di alimento, localizzate a quote diverse.

5.25.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero per le specie migratorie previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 152 e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.26 Beccaccino (Gallinago gallinago)

5.26.1 Descrizione

Limicolo dal becco lungo (circa 6-7 cm). Il piumaggio è marrone intenso con strisce crema. Il capo è a strie nere e crema, il petto è chiazzato mentre l'addome è bianco. Presenta un volo veloce, tipicamente a zig-zag. Bisogna prestare attenzione a distinguerlo dal frullino (specie non cacciabile in Piemonte) che presenta un volo debole. Il peso varia tra 85 e 130 gr.

5.26.2 Biologia e riproduzione

Specie migratrice e gregaria, frequenta le zone umide dove può infilare il becco alla ricerca di cibo (lombrichi, larve di insetti, molluschi). Nidifica al suolo tra la vegetazione palustre e depone 4 uova una sola volta all'anno. Il beccaccino è attivo soprattutto nelle ore crepuscolari quando effettua anche grossi spostamenti alla ricerca di cibo.

5.26.3 Distribuzione ed habitat

Il beccaccino nidifica eccezionalmente in Piemonte, dove è presente tra luglio e maggio. L'habitat ideale è rappresentato da zone umide (risaie, paludi, acquitrini).

5.26.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero per le specie migratorie previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 152 e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.27 Beccaccia ($Scolopax\ rusticola$)

5.27.1 Descrizione

Limicolo dal becco lungo (circa 60-80 mm). La colorazione della parte superiore varia dal rossiccio al marrone con screziature nero e crema. La fronte è chiara e la nuca presenta delle barrature trasversali nere. In volo si riconosce per il lungo becco rivolto verso il basso e le ali appuntite. Il peso varia tra250 e 480 gr.

5.27.2 Biologia e riproduzione

Specie migratrice. Durante il periodo riproduttivo occupa boschi misti a prevalenza di caduciformi, il sottobosco deve essere misto ma senza erbe troppo alte. In Italia la maggior parte delle nidificazioni avviene in zone montuose o collinari. Gli accoppiamenti possono iniziare già a marzo, sono deposte generalmente 4 uova in una depressione del suolo, covate per 20-22 giorni. I pulcini possono nutrirsi da soli 3-4 giorni dopo la schiusa. La femmina è in grado di trasportare in volo i pulcini tenendoli stretti tra le zampe e il ventre.

5.27.3 Distribuzione ed habitat

La beccaccia è presente soprattutto durante i periodi migratori (marzo e novembre) ma alcuni individui si fermano anche in inverno e durante il periodo riproduttivo. L'habitat ideale è rappresentato da boschi misti con ricco sottobosco.

5.27.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero per le specie migratorie previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 152 e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.28 Germano reale (Anas platyrhynchos)

5.28.1 Descrizione

Anatra di superficie³ con forte dimorfismo sessuale. Il maschio presenta un piumaggio grigio con testa verde iridescente, collare bianco, petto marrone, posteriore nero e bianco, becco giallo-verde e zampe corte arancioni. La femmina presenta piumaggio chiazzato e striato di marrone e crema con coda biancastra. Il becco è oliva-marrone con segni arancio opachi. In entrambi i sessi lo specchio alare è azzurro bordato di bianco. I maschi possono arrivare a pesare 1400 gr.

5.28.2 Biologia e riproduzione

E' una specie migratoria parziale. Nidifica precocemente, già da fine febbraio si possono trovare nidi nascosti dalla vegetazione. Possono essere deposte da 9 a13 uova, covate per circa 27 giorni. I piccoli sono nidifughi, in grado di nuotare immediatamente e di volare dopo 50-60 giorni. Si nutre sia di sostanze vegetali che di insetti e molluschi.

5.28.3 Distribuzione ed habitat

Il germano reale è l'anatra più comune in Europa e in Piemonte. La sua abbondanza nella nostra regione è anche dovuta alle frequenti immissioni con soggetti d'allevamento. L'habitat ideale è rappresentato da zone umide con acque basse (stagni, paludi).

5.28.4 Principi di gestione

La misura gestionale riguarda solo la limitazione del prelievo e non la stima di abbondanza della popolazione. Tale misura consiste nel carniere stagionale e giornaliero per le specie migratorie previsto dall'art. 46 comma 4 della L.r. 70/96 a pagina 152 e nelle disposizioni del calendario venatorio regionale.

5.29 Specie non oggetto di caccia in Regione Piemonte ma potenzialmente cacciabili nelle altre regioni (L. 157/92)

- Lepre sarda (*Lepus capensis*). Famiglia: Leporidi.
- Codone (Anas acuta): anatra di superficie caratterizzata da una lunga coda. Famiglia: Anatidi. Si

³si veda sezione 4.2.4 a pagina 55 per le notizie generali sugli Anseriformi.

veda sezione 4.2.4 a pagina 55

- Canapiglia (Anas strepera): anatra di superficie. Famiglia: Anatidi. Si veda sezione 4.2.4
- Mestolone (*Anas clypeata*): anatra di superficie caratterizzata da un becco molto largo. Famiglia: Anatidi. Si veda sezione 4.2.4 a pagina 55
- Marzaiola (*Anas querquedula*): anatra di superficie. Famiglia: Anatidi. Si veda sezione 4.2.4 a pagina 55
- Alzavola (Anas crecca): anatra di superficie. Famiglia: Anatidi. Si veda sezione 4.2.4 a pagina 55
- Fischione (Anas Penelope): anatra di superficie. Famiglia: Anatidi. Si veda sezione 4.2.4
- Moriglione ($Aythya\ ferina$): anatra tuffatrice. Famiglia: Anatidi. Si veda sezione 4.2.4
- Moretta (Aythya fuliqula): anatra tuffatrice. Famiglia: Anatidi. Si veda sezione 4.2.4 a pagina 55
- Folaga (Fulica atra) vive in gruppo sulle grosse distese d'acqua. Ordine: Gruiformi; Famiglia: Rallidi.
- Porciglione (Rallus aquaticus): Ordine: Gruiformi; Famiglia: Rallidi.
- Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus): Ordine: Gruiformi; Famiglia: Rallidi.
- Combattente (*Philomachus pugnax*): Famiglia: Scolopacidi. Nel periodo riproduttivo i maschi ingaggiano furiosi duelli in apposite arene.
- Frullino ($Lymnocryptes\ minimus$): Famiglia: Scolopacidi.
- Pavoncella (Vanellus vanellus): Ordine: Caradriformi; Famiglia: Caradridi.
- Pernice sarda (Alectoris barbara): Famiglia: Fasianidi.
- Merlo (Turdus merula): Famiglia: Turdidi.
- Ghiandaia (Garrulus glandarius): Famiglia: Corvidi.
- Allodola (Alauda arvensis): Ordine: Passeriformi; Famiglia: Alaudidi.

5.30 Principali specie non cacciabili e/o particolarmente protette

- Lupo (Canis lupus): Famiglia: Canidi.
- Tasso (Meles meles): Famiglia: Mustelidi.
- Faina (Martes foina): Famiglia: Mustelidi.
- Orso (*Ursus arctos*): Famiglia: Ursidi.
- Lince (Lynx lynx): Famiglia: Felidi.
- Marmotta (Marmota marmota): Famiglia: Sciuridi.
- Stambecco (Capra ibex): Famiglia: Bovidi.
- Barbagianni (*Tyto alba*): Famiglia: Titonidi.
- Poiana (Buteo buteo): Famiglia: Accipitridi.
- Gufo reale (Bubo bubo): Famiglia: Strigidi.
- Aquila reale ($Aquila\ chrysaetos)$: Famiglia: Accipitridi.
- Cicogna bianca (Ciconia ciconia): Famiglia: Ciconidi.
- Cigno reale (Cygnus olor): Famiglia: Anatidi.
- Nitticora (Nycticorax nycticorax): Famiglia: Ardeidi.
- Volpoca (Tadorna tadorna): Famiglia: Anatidi.
- Picchio verde (Picus viridis): Famiglia: Picidi.
- Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*): Famiglia: Recurvirostridi.
- Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): Famiglia: Corvidi.
- Svasso maggiore (Podiceps cristatus): Ordine: Podicipediformi.
- Chiurlo (Numenius arquata): Famiglia: Scolopacidi.
- Airone cenerino (Ardea cinerea): Famiglia: Ardeidi.
- Martin pescatore (Alcedo atthis): Famiglia: Alcedinidi.
- Oca selvatica (Anser anser): Famiglia: Anatidi.
- Upupa (*Upupa epops*): Famiglia: Upupidi.



Capitolo 6

Concetti su armi e balistica

6.1 Riferimenti legislativi

- Art. 48 L.r. 70/96 "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" e modifiche apportate dal Calendario Venatorio.
- Codice Penale: Art. 585, Articoli da 695 a 704.
- Legge 110/75 e suss. modifiche ed integrazioni.
- Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) Artt. da 30 a 45.

6.2 Classificazione delle armi

Le armi vengono classificate dalla Legge n. 110 del 1975 come riportato in Fig. 6.1 nella pagina successiva.

6.3 Possesso di un'arma

6.3.1 Acquisto dell'arma

Per l'acquisto è necessario essere in possesso della licenza di porto di fucile in corso di validità o di Nulla Osta rilasciato dal Questore. L'acquisto può avvenire presso rivenditori autorizzati a norma del T.U.L.P.S. o anche presso privati. In entrambi i casi chi vende (o semplicemente cede) l'arma è tenuto ad accertare che l'acquirente sia in possesso di idoneo titolo; la nuova arma deve essere immediatamente denunciata, sia da chi la compra che da chi l'ha venduta, all'autorità di P.S. (Questura) o alla stazione dei Carabinieri.

La semplice denuncia o il nulla-osta non danno diritto all'uso dell'arma.

6.3.2 Detenzione dell'arma e delle munizioni

Con la denuncia di una nuova arma viene indicato anche il luogo di detenzione che, in caso di cambiamenti, dovrà essere tempestivamente comunicato con una nuova denuncia.

A differenza degli altri tipi di armi, nel caso delle armi da caccia non è vietata la locazione ed il comodato: è possibile dare o ricevere in prestito un'arma da un altro cacciatore anche se è sempre meglio avere una buona familiarità dell'arma che si utilizza.

Nella detenzione comune (non collezionisti) il numero massimo di armi consentito è di 6 sportive, 3 comuni, mentre è illimitato per le armi da caccia.

Le cartucce non necessitano della denuncia all'Autorità di P.S. se sono a munizione spezzata e detenute in numero inferiore alle 1000 unità.

La denuncia è obbligatoria:

- 1. per munizioni spezzate in numero superiore a 1000;
- 2. per munizioni spezzate con numerazione del piombo superiore allo "0";




Figura 6.1: Classificazione delle armi

- 3. per munizioni a palla franca (sezione 6.5.1 a pagina 80);
- 4. per munizioni di fucili ad anima rigata.

6.3.3 Trasporto dell'arma

Per potere trasportare un'arma, cioè trasferirla inerte (scarica) da un luogo ad un altro senza utilizzarla a scopo venatorio, è necessario essere forniti di porto d'armi o, in mancanza, darne avviso al Questore.

6.3.4 Porto dell'arma

Differente dal trasporto e dalla detenzione è il porto dell'arma; in questo caso l'arma viene portata addosso ed è prontamente utilizzabile; in tal caso occorre avere materialmente al seguito il porto d'armi (vedi sotto).

E' permesso il trasporto ed il porto di armi da caccia ad anima liscia o rigata e di coltelli da caccia dal luogo di detenzione al luogo di caccia e viceversa nel periodo venatorio, o presso un'officina per le operazioni di manutenzione anche fuori dal periodo di caccia.

Il porto d'armi. Il porto d'armi è costituito da un libretto, con funzione identificativa del cacciatore, e da una licenza, con funzione abilitativa all'uso caccia. Viene rilasciato dalla Questura di residenza; ha validità di 6 anni; annualmente deve essere pagata una tassa di concessione governativa.

6.4 Le armi da caccia:classificazioni

Nel seguito vengono proposti alcuni schemi di classificazione delle armi da caccia sulla base delle loro principali parti costitutive e funzionali.

6.4.1 Canna

La principale suddivisione delle armi da caccia si basa sulle caratteristiche interne della canna:

fucile a canna liscia: il proiettile o i pallini scorrono liberamente all'interno della canna totalmente levigata;

canna cilindrica, se la canna mantiene lo stesso diametro fino alla volata (= estremità della canna da cui fuoriesce il proiettile),

canna strozzata, se la canna si restringe di alcuni millimetri prima della volata.

Il calibro del fucile non è una misura ma un valore nominale che, contrariamente alla logica, è inversamente proporzionale al diametro (numeri maggiori corrispondono a minori diametri effettivi delle canne): indica il numero delle palle che si ricavano da una libbra di piombo (453,6 gr) in grado di passare in perfetta aderenza dal *vivo di volata* della canna. Si otterranno 12 palle per il calibro "12", 16 per il calibro "16", e così via.

fucile a canna rigata: la rigatura all'interno della canna (alternanza di pieni e vuoti, ad andamento elicoidale) imprime ad un unico proiettile un movimento di rotazione attorno all'asse longitudinale dello stesso, stabilizzandone la traiettoria e aumentandone la precisione e la gittata. La rigatura può differire nel numero delle righe, nella direzione (destrorsa o sinistrorsa), nella sezione del solco, nel passo (segmento di canna in cui il proiettile compie una rotazione completa attorno al proprio asse) e nell'inclinazione della riga elicoidale. Il calibro è un valore numerico che indica, in questo caso, la misura del diametro della canna, misurato tra due pieni opposti. Esistono due misure del calibro, una europea ed una americana, che utilizzano, rispettivamente, i millimetri e i millesimi di pollice come unità di misura.

In base al numero ed alla posizione delle canne, i fucili da caccia possono essere ulteriormente distinti in:

- fucili con canna o canne ad anima liscia come la doppietta (canne affiancate, giustapposte), il sovrapposto (canne sovrapposte), l' automatico (canna singola con serbatoio per le cartucce);
- fucili con canna o canne ad anima rigata (carabina);
- fucili combinati, cioè provvisti di canne ad anima liscia e canne ad anima rigata.




Figura 6.2: Parti principali di un fucile

6.4.2 Otturatore

A seconda del tipo di otturatore vanno distinte:

armi a canna basculante: una o più canne ruotano attorno ad un perno consentendo l'accesso alle camere di scoppio per le operazioni di caricamento e scaricamento;

armi a blocco: una leva a manubrio aziona il blocco di culatta (= porzione delle canne corrispondente alla camera di scoppio) che viene spostato dalla posizione di chiusura, dando libero accesso alla camera di scoppio che può ricevere la cartuccia;

armi a leva: l'otturatore non è mosso da un manubrio ma da una leva, prolungamento del ponticello del grilletto.

6.4.3 Caricamento

A seconda del tipo di caricamento vanno distinte:

armi a caricamento singolo: dopo ogni colpo occorre aprire l'otturatore e sostituire la cartuccia;

armi a ripetizione: un movimento manuale tira indietro e risospinge in avanti la maniglia della camera, per eliminare il bossolo vuoto e ricaricare l'arma con cartucce contenute in un serbatoio;

armi automatiche e semiautomatiche: il meccanismo avviene come nel caso precedente ma il movimento manuale è sostituito dalla pressione del gas al momento dello sparo (effetto di rinculo che induce il movimento del blocco otturatore con sostituzione della cartuccia sparata).

6.5 Munizioni

Le munizioni, caratterizzate dal calibro, sono differenti a seconda che siano per fucili a canna liscia o rigata.

6.5.1 Munizioni per canna liscia

La cartuccia è formata dal bossolo, struttura di cartone o plastica inserita in un fondo d'ottone, dalla capsula, piccolo contenitore metallico inserito nel fondo del bossolo e contenente la polvere d'innesco (fornisce la scintilla al momento dell'impatto del percussore, producendo la combustione della polvere di carica) sopra la quale sono poste in sequenza: la carica di polvere, una borra di feltro (impermeabile ai gas, serve per la tenuta della pressione all'interno della canna, fornendo così ai pallini una energia rilevante e ben distribuita) e la carica di pallini chiusa dal coperchio e dall'orlo (Fig. 6.3).

Ogni cartuccia viene contrassegnata da tre numeri indicanti:

- il calibro della canna in cui possono essere utilizzati;
- la lunghezza del bossolo;
- le dimensioni dei pallini (diametro in millimetri o numerazione convenzionale es: 00 [doppio zero], 0 [zero], 2, ecc.).

La lunghezza del bossolo varia a seconda che la cartuccia sia di tipo ordinario (peso dei pallini pari a 34-36 gr e peso della polvere da sparo pari a 1,6-1,8 gr), di tipo demi-magnum (peso dei pallini di 38-40 gr) o di tipo magnum (peso dei pallini di 40-42 gr e della polvere da sparo di 2,10-2,40 gr). Le cartucce demi-magnum e magnum, contenendo un maggiore volume di pallini e di polvere da sparo, sono di lunghezza maggiore e devono essere utilizzate unicamente con fucili magnum, dotati di una camera di scoppio più lunga. Talvolta i fucili ordinari possono consentire la posa delle cartucce di tipo demi-magnum o magnum, ma il problema sussiste al momento dell'esplosione, quando l'orlo della cartuccia si estroflette e, se la camera non è sufficientemente lunga per contenerlo in posizione distesa, esso va a intralciare la fuoriuscita dei pallini e la regolare espansione dei gas di combustione comportando il rischio di esplosione della culatta o delle canne (vedi Fig. 6.4 a pagina 82).

Le cartucce ordinarie possono venire caricate con polveri esplosive (a combustione veloce) o progressive (a combustione più lenta), che producono una propulsione più o meno rapida dei pallini, rendendole adatte, a seconda della scelta, al tiro sportivo o ai vari tiri di caccia. Le cartucce demi-magnum e magnum sono caricate generalmente con polveri progressive, a combustione dilazionata, in modo da consentire una efficace spinta del maggior numero di pallini (= maggior peso), che deve avvenire lungo tutta la canna del fucile.

6.5 Munizioni 81




Figura 6.3: Struttura della cartuccia

Le armi ordinarie si differenziano da quelle magnum e demi-magnum nella densità di rosata (= numero di pallini, costituenti la cosiddetta nuvola, che nelle armi magnum è molto più fitta). Ovviamente il numero di pallini (densità) che può raggiungere utilmente il bersaglio sarà maggiore nel caso del munizionamento magnum.

La velocità di uscita dei pallini dalla canna e la gittata non dipendono dal fatto di avere un'arma ordinaria e una magnum o demi-magnum. Questi parametri dipendono invece da una combinazione di fattori che possono variare per entrambe i tipi di arma: tipo di polvere (esplosiva o progressiva), diametro dei pallini, strozzatura della canna. Inoltre tra le due tipologie di fucile non varia neppure il diametro della rosata, che dipende unicamente dalla strozzatura del fucile, e non dal tipo di caricamento.

A seconda che la cartuccia sia costituita da più pallini o da un'unica palla, è definita rispettivamente cartuccia a munizione spezzata o cartuccia a palla franca.

La capacità di offesa dell'arma, nel caso della canna liscia, varia in funzione della strozzatura e del tipo di cartuccia utilizzata, ed è misurata attraverso la portata utile e la gittata massima. La portata utile è la distanza massima alla quale i proiettili sparati abbattono con buona probabilità il bersaglio. Essa dipende dalla massa dei pallini (attrito maggiore nei pallini di piccola dimensione) e dalla strozzatura della canna (rosata più o meno concentrata). Nelle armi rigate la portata utile dipende sia dal calibro che dal tipo/quantità di polvere utilizzata.

La gittata massima è la distanza tra il punto di sparo e il punto di caduta, per inerzia, del proiettile che non ha incontrato il bersaglio.

E' importante conoscere questi due parametri per effettuare un tiro efficace, che porti cioè velocemente a morte l'animale senza inutili sofferenze.

6.5.2 Munizioni per canna rigata

La cartuccia è formata dal bossolo, generalmente di ottone, dalla capsula o innesco, dalla polvere propellente, e dal proiettile. Viene contrassegnata da cinque elementi indicanti:

- 1. il calibro della canna in cui possono essere utilizzati;
- 2. la lunghezza del bossolo;




Figura 6.4: Traiettoria della carica di pallini all'interno della canna; nel caso di normale apertura dell'orlo della cartuccia che viene accolto nella camera (in alto in figura), e nel caso di cartuccia troppo lunga rispetto alla camera di scoppio, dove l'orlo della cartuccia ostacola la normale fuoriuscita della carica di pallini (in basso)

- 3. il tipo di proiettile;
- 4. il peso del proiettile;
- 5. la lettera "R" (Rand = bordo o anello che facilita l'espulsione nelle armi basculanti).

Il proiettile è generalmente composto da un nucleo di piombo ricoperto da metallo, tranne la punta che rimane libera, e può avere diverse forme: ad ogiva, troncoconica, a punta piatta, ecc.

Nelle cartucce europee il calibro è definito da due cifre: la prima indica il diametro del proiettile, la seconda la lunghezza del bossolo (ad esempio 5,6 X 57).

Nelle cartucce inglesi o americane il calibro è indicato da un'unica cifra, espressa in millesimi di pollice (1 pollice = 2,54 cm), a cui segue la sigla del produttore (ad esempio 270 Winc). La sigla Mag significa Magnum ed indica cartucce a forte carica di propellente, che sviluppano, in questo caso, maggiori velocità e gittata del proiettile. Anche nel caso di utilizzo di armi a canna rigata è importante conoscere la loro capacità d'offesa, sempre definita dalla portata utile e dalla gittata massima (può raggiungere anche i 4-5 km).

6.6 Gli organi di mira

Sono particolarmente importanti nei fucili a canna rigata.

Il più semplice è rappresentato dall'allineamento della tacca, del mirino e del bersaglio, ma non è molto efficace soprattutto nel caso di grosse distanze.

Molto più diffusi, praticamente indispensabili per la caccia di selezione, sono gli strumenti ottici di mira che permettono l'ingrandimento del bersaglio, la messa a fuoco - su un unico piano - del bersaglio e del reticolo di mira, e forniscono maggiore luminosità. Sono tecnicamente definiti da due cifre: la prima indica l'ingrandimento e la seconda il diametro in millimetri della lente di uscita dell'ottica. Gli

Calibro	Numerazione	Portata utile	Gittata mas-
fucile	unica nazionale	arma strozzata	sima arma
	di riferimento	*** in metri	strozzata *** in
	dei pallini		metri
	palla franca	70-100	anche 1000
	pallettoni (n. di	50-70	300-500
	palle da 2 a 20)		
	00	20-50	325
12	0	20-50	310
	2-3	20-50	280
	4-5	20-50	250
	6-7	20-45	230
	8-9	20-40	200
	10	20-40	170

Tabella 6.1: Portata utile e gittata massima in funzione della tipologia di pallini. (Fucile ad anima liscia calibro 12)




Figura 6.5: Diversa struttura della cartuccia e del proiettile




Figura 6.6: Taratura del fucila ad anima rigata

ingrandimenti possono valere da 2.5x, 4x (basso) a 6x, 8x (medio), ma anche raggiungere i 10x e oltre (alto); infine possono essere scelte le ottiche ad ingrandimento variabile (mediante una leva si può variare il numero di ingrandimenti prescelto, es: tra 6x e 20x sullo stesso cannocchiale). Il diametro della lente di uscita può variare, generalmente, tra i 20 e i 40 mm. Il rapporto tra i due numeri consente di avere nozione della luminosità dell'ottica (Es. : un cannocchiale 4x24 sarà più luminoso di un 6x30, pur avendo due ingrandimenti in meno).

6.7 Taratura dell'arma

Serve per allineare, sia in senso verticale che orizzontale, arma (linea di fuoco, o di tiro) e ottica di mira (linea di puntamento); deve avvenire sul campo, dopo avere consultato le tabelle balistiche fornite dal produttore delle munizioni, e deve essere effettuata a varie distanze di tiro. Se la taratura è corretta la traiettoria del proiettile (parabola) e la linea di mira (retta) si incrociano in due punti: il primo ad alcune decine di metri dall'arma, il secondo in corrispondenza del bersaglio (Fig. 6.6). La precisione del tiro dipende, oltre che dalla taratura dell'arma, anche dalla comodità e fermezza di appoggio del fucile (appoggiare il fucile sullo zaino, o appoggiarsi sui gomiti,...mai appoggiare la canna ad un struttura rigida).

6.8 Cenni di balistica

La balistica è la scienza che studia il moto dei proietti (comunemente definiti proiettili nel caso dei fucili da caccia). Sono distinte tre fasi nel moto di un proiettile:

Balistica interna. Studia il moto del proiettile all'interno della canna; dipende da componenti del proiettile (polvere da sparo, innesco, palle) e da caratteristiche della canna (lunghezza, strozzatura, liscia o rigata).

Balistica esterna. Studia il volo del proiettile; dipende dal peso, dal calibro e dalla velocità d'uscita del proiettile. Durante il suo moto il proiettile descrive una parabola in quanto è soggetto alla forza di gravità, che lo attrae verso il basso, e all'attrito dell'aria.

Balistica terminale. Studia il comportamento del proiettile all'interno del bersaglio. Al momento dell'impatto con i tessuti dell'animale colpito, il proiettile rallenta la sua corsa espandendosi in modo correlato alla forma ed alla struttura. I tessuti subiscono due effetti traumatici: la lesione diretta e la lesione indiretta provocata dall'onda d'urto.

Tenendo conto delle variazioni di peso corporeo, tra animali di età o sesso diverso appartenenti ad una stessa specie o a specie differenti, bisognerà scegliere di conseguenza il proiettile da utilizzare (sia nella struttura che nel calibro), allo scopo di effettuare un tiro efficace. Nella Tab. 6.2 nella pagina successiva sono riportati i valori indicativi dei calibri da utilizzare per l'abbattimento degli ungulati in Regione Piemonte.

Specie	Fucili a canna rigata				
Specie	Calibri minimi	$Calibri\ medi$	Calibri pesanti		
Capriolo		243 Win	270 Win		
		6,5x55	7x64		
		6,5x57	7x65 R		
Cervo	7x64 B	7 Rem Mag	300 Win Mag		
	270 Win	$30\text{-}06~\mathrm{Spr}$	8x68 S		
Daino	6,5x55	270 Win	7 Rem Mag		
	25-giu	7x64	$30\text{-}06~\mathrm{Spr}$		
	6,5x57	308 Win			
Camoscio	6,5x55	270 Win	308 Win		
	257 Weat	7x64	$30\text{-}06~\mathrm{Spr}$		
		7x65 R			
Muflone	6,5x55	270 Win	308 Win		
	257 Weat	7x64	$30\text{-}06~\mathrm{Spr}$		
		7x65 R			
Cinghiale	270 Win	308 Win	300 Win Mag		
	7x57	$30\text{-}06~\mathrm{Spr}$	8x68 S		
		7 Rem Mag	45-70 G		

Tabella 6.2: Calibri più usati in Piemonte per la caccia alle diverse specie di Ungulati. Per quanto riguarda l'uso della carabina nella caccia al cinghiale, vedere sezione 1.10.2 a pagina 10

 $Settore\ tutela\ flora\ e\ fauna$



Capitolo 7

Pronto soccorso

La considerazione fondamentale che l'aspirante cacciatore deve ¹ ricordare è la valutazione critica delle proprie forze e del proprio equipaggiamento: recarsi a caccia solo in condizioni di buona salute ed efficienza fisica con vestiario adeguato alle condizioni climatiche.

Il primo soccorso consiste in un insieme di operazioni essenziali atte a:

- 1. garantire la sopravvivenza a chi sia rimasto vittima di un incidente o di una patologia improvvisa;
- 2. impedire interventi maldestri o errati di terzi;
- 3. proteggere la vittima da nuove lesioni e nuovi pericoli e alleviare le sue sofferenze almeno fino all'arrivo di un soccorso qualificato.

Qualora si verifichi una situazione di emergenza occorre innanzitutto verificare che non ci siano rischi per sé e per il soggetto che si vuole soccorrere, valutare rapidamente lo stato di coscienza della vittima, la presenza o l'assenza di respirazione e del battito cardiaco, eventuali ferite, fratture o morsi di animali.

Se le condizioni dell'infortunato apparissero gravi, dopo aver prestato le primissime cure, avvisare tempestivamente il Pronto Intervento (Tel. 118) dando indicazioni precise su come e dove si è verificato l'incidente e fornendo il numero di telefono dal quale si chiama.

E' sempre meglio non muovere l'infortunato ma, se ce ne fosse la necessità, si può predisporre una barella di fortuna con due bastoni ed una coperta (o cappotto).

Se l'incidentato ha perso i sensi adagiarlo sulla coperta nella posizione di sicurezza, meglio con la testa più bassa dei piedi. La posizione di sicurezza consiste nel porre la persona svenuta su un fianco, con la gamba più lontana dal terreno piegata, così che appoggi al suolo, e con un braccio dietro la testa per sostenerla; questa posizione, oltre ad agevolare la respirazione, evita conseguenze dovute al vomito (come ad esempio il soffocamento).

Non dimenticare il compito principale del soccorritore che, qualunque sia la gravità dell'incidente, deve mantenere un atteggiamento calmo e sicuro così da infondere tranquillità all'infortunato.

Passiamo ad analizzare alcune emergenze che potenzialmente si possono verificare sul campo e gli atteggiamenti da assumere conseguentemente. Tali situazioni si possono raggruppare nei seguenti casi:

- ullet rianimazione cardio-polmonare;
- emorragie, ferite e fratture;
- morso da vipera;
- allergie anafilassi.

7.1 Rianimazione cardio-polmonare

7.1.1 Stato si shock e sincopi (svenimenti)

Lo stato di shock è conseguente ad un improvviso abbassamento di pressione sanguigna e può essere dovuto a svariate cause: emorragie, gravi ustioni, gravi ferite, grandi emozioni, reazione dell'organismo alla introduzione/contatto con sostanze estranee e allergizzanti (shock anafilattico).

I principali sintomi dello shock sono: pallore marcato e polso con battiti deboli e frequenti, sudore freddo alla fronte, cute fredda e brividi, stato di agitazione.

 $^{^{1}}$ dovrà!

88 Pronto soccorso

Poiché la pressione è bassa il sangue arriva con difficoltà ad irrorare i tessuti, si raccomanda pertanto la immediata applicazione della posizione antishock (sdraiato sulla schiena con piedi più in alto della testa), per favorire l'afflusso di sangue al cervello, oppure la posizione laterale di sicurezza.

La sincope è un'eventualità meno grave ed è dovuta a un breve stato di insufficienza circolatoria con mancanza di sangue al cervello per cause quali: dolore, forti emozioni, digiuno, prolungata permanenza in piedi.

Si manifesta con una breve perdita di coscienza e si ha una rapida ripresa tenendo il soggetto coricato con i piedi più in alto della testa, in modo da ripristinare l'afflusso di sangue al cervello.

7.1.2 Perdita di coscienza

Per controllare se l'infortunato è cosciente, il soccorritore deve valutare la sua capacità di reazione agli stimoli esterni sonori o tattili, valutando anche la risposta ad eventuali domande sulle sue condizioni fisiche e sulla dinamica dell'incidente. Qualora l'infortunato sia incosciente occorre avvertire tempestivamente il 118.

La perdita di coscienza determina un rilassamento muscolare; la mandibola cade all'indietro e la lingua può andare ad ostruire le prime vie aeree. Per ottenere la pervietà delle vie respiratorie bisogna:

- 1. porre una mano sulla fronte della vittima;
- 2. con l'altra mano aprire la bocca e controllare visivamente il cavo orale cercando un'eventuale corpo estraneo: cercare di rimuoverlo soltanto se è visibile, uncinandolo con il dito indice;
- 3. con le dita di una mano sollevare il mento e con l'altra mano appoggiata sulla fronte spingere la testa all'indietro; si otterrà così la pervietà delle prime vie aeree.

Quest'ultima manovra impedisce la caduta indietro della lingua e permette il passaggio dell'aria. In caso di sospetta lesione traumatica cervicale (al tratto vertebrale del collo), sollevare la mandibola senza estendere la testa.

7.1.3 Valutazione della presenza di attività respiratoria

Una volta assicurata la pervietà delle vie respiratorie occorre valutare se l'attività respiratoria è presente.

Per riconoscere se l'infortunato respira, è buona norma che il soccorritore accosti l'orecchio alla bocca.

Se respira si percepisce un soffio contro il proprio viso ed è visibile il sollevamento e l'abbassamento del torace.

Se l'infortunato non è cosciente e manifesta una prolungata mancanza di reazione a stimoli esterni ma l'attività respiratoria è presente, deve essere messo in posizione laterale di sicurezza in attesa dei soccorritori specializzati.

Qualora l'attività respiratoria sia assente, è necessario iniziare la respirazione artificiale:

- 1. chiudere le narici dell'infortunato con il pollice e l'indice della mano destra;
- 2. mettere sotto il suo collo un indumento per garantire una buona estensione della testa;
- 3. appoggiare la bocca su quella dell'assistito per chiuderla completamente;
- 4. soffiare energicamente.

Mentre si riprende fiato osservare che il torace della vittima si abbassi (indica che il passaggio d'aria non è ostruito).

Attenzione a non effettuare insufflazioni troppo brusche o con insufficiente estensione della testa che potrebbero provocare introduzione di aria nello stomaco con distensione gastrica e rigurgito.

Per controllare la presenza del battito cardiaco bisogna verificare se è presente il flusso arterioso a livello del polso dove, dal lato del pollice, è presente l'arteria radiale. Appoggiare le punte dell'indice, medio ed anulare sull'arteria ed esercitare una lieve pressione. I valori normali sono di circa 70 battiti al minuto.

Anormalità riscontrabili dall'esame del polso:

- polso irregolare (aritmia = pulsazioni presenti ad intervalli irregolari)
- pulsazioni deboli o difficili da rilevare (sintomo di possibili emorragie abbondanti, shock, sincope)
- frequenza cardiaca elevata (tachicardia = oltre 90/100 pulsazioni al minuto) o bassa (bradicardia = meno di 40/50 pulsazioni al minuto)

Se il polso e i segni di circolo sono assenti è necessario provvedere a stimolare la circolazione per mezzo del massaggio cardiaco:

- 1. inginocchiarsi di fianco alla vittima;
- 2. porre, all'altezza dello sterno, una mano sull'altra, premendo ritmicamente sul torace fino a quando il cuore non riprende a battere.

E' buona norma procedere con il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale contemporaneamente: alternare una serie consecutiva di 15 compressioni sullo sterno a 2-5 insufflazioni d'aria.

Se i soccorritori sono 2 ovviamente ciascuno si occuperà di una sola manovra attendendo che il compagno ultimi la propria. Nel caso di un unico soccorritore occorre invece impegnarsi in entrambe le manovre. Tutto ciò implica la necessità di mantenere concentrazione e sufficiente energia fino all'arrivo dell'unità specializzata di soccorso, talvolta per abbondanti frazioni di ora.

Se respiro e battito cardiaco non riprendono naturalmente occorre proseguire con le manovre artificiali fino all'arrivo degli specialisti.

7.2 Emorragie, Ferite e Fratture

7.2.1 Emorragie

Le emorragie si manifestano con la fuoriuscita si sangue dai vasi che normalmente lo contengono.

Le emorragie possono essere distinte in emorragie interne, se il sangue si raccoglie all'interno di una cavità del corpo o nei tessuti, e in emorragie esterne, se il sangue esce all'esterno attraverso una ferita.

Emorragie interne

Si manifestano in seguito ad un trauma violento e possono provocare uno stato di shock.

Quando l'emorragia è a livello sottocutaneo, il sangue si riversa nei tessuti formando un ematoma (livido).

Se l'emorragia interessa la testa, si può creare un accumulo di sangue che comprime il cervello, molto pericolosa: l'emorragia può esteriorizzarsi con perdita di sangue e liquido chiaro dalla bocca, dal naso e dalle orecchie.

Se l'emorragia è all'interno del torace, può esserci compressione dei polmoni con grave difficoltà nella respirazione. In questo caso l'emorragia può esteriorizzarsi con fuoriuscita di sangue schiumoso attraverso la bocca.

In tutti questi casi richiedere al più presto l'intervento di soccorso qualificato.

Emorragie esterne

Si possono suddividere ulteriormente a seconda di quali vasi siano stati lesi in:

Emorragie arteriose: il sangue di colore rosso vivo, esce dalle ferite con getto intermittente;

Emorragie venose: il sangue di colore scuro, esce a ritmo costante e uniforme;

Emorragie miste: sono originate dalla lesione di vasi arteriosi, venosi e capillari; il sangue ha un colore intermedio tra le due emorragie.

Qualora si manifesti un'**emorragia arteriosa** occorre cercare subito il battito dell'arteria più importante al di sopra della zona dove si è verificata l'emorragia e comprimere con forza l'arteria contro i tessuti sottostanti.

Tale intervento deve essere effettuato in caso di effettiva necessità perchè, oltre ad arrestare l'emorragia, interrompe l'irrorazione dei tessuti situati oltre il punto di compressione e potrebbe causare ulteriori lesioni. E' buona norma anche coprire la ferita con materiale possibilmente sterile esercitando una forte pressione. In attesa dell'arrivo dei soccorsi:

- 1. astenersi dal lavare o disinfettare;
- 2. non cospargere con polveri o pomate disinfettanti;
- 3. non somministrare alcolici perchè dilatano i vasi ed aggravano le emorragie;
- cercare di tranquillizzare l'infortunato in quanto l'agitazione aumenta le pulsazioni del cuore e di conseguenza l'emorragia.

90 Pronto soccorso

Nel caso di **emorragie venose** di solito è sufficiente esercitare una forte compressione sulla ferita ponendovi sopra delle garze sterili e fasciando non troppo stretto così da non arrestare la circolazione arteriosa.

Se l'emorragia è localizzata ad un arto è utile tenerlo sollevato.

7.2.2 Ferite

Le ferite si manifestano con l'interruzione della continuità della cute, si possono classificare in:

Ferite da taglio: di solito sono provocate da coltelli o oggetti affilati. Si presentano con margini netti e sanguinano molto.

Ferite da punta: causate da oggetti aguzzi, hanno diametro variabile a seconda di ciò che le ha provocate e possono essere molto profonde.

Ferite contuse e lacero-contuse: sono spesso causate da cadute contro una superficie dura con strappo dei tessuti, sono talvolta associate a fratture.

Ferite da arma da fuoco: si possono suddividere in ferite provocate da proiettile unico e ferite provocate da carica a pallini. Le prime presentano un foro di entrata e un foro di uscita più grande del primo, nel caso in cui il proiettile sia ritenuto all'interno del corpo mancherà il foro di uscita. Le ferite provocate da carica a pallini presentano gravità variabile a seconda della distanza tra il punto dal quale è partito il colpo e la parte lesa (minore sarà la distanza maggiore sarà la gravità).

Se la ferita è localizzata a livello dell'addome con eventuale fuoriuscita dei visceri, bisogna coprirla con garze sterili ed effettuare un bendaggio non eccessivamente stretto, facendo poi assumere al ferito una posizione sdraiata con le gambe flesse per allentare la tensione della zona colpita.

Se la ferita interessa il torace e c'è lesione del polmone si osserverà difficoltà respiratoria, cianosi (difficoltà di ossigenazione del sangue in seguito alla quale le mucose appaiono scure), shock. Come interventi di primo soccorso è necessario coprire la ferita con garze sterili, appoggiare l'infortunato in posizione semiseduta sulla parte lesa per facilitare l'espansione del polmone sano.

Qualora l'infortunato perda conoscenza ma respiri, e se la sua bocca si riempia di sangue schiumoso, sistemate il corpo in posizione laterale di sicurezza, per evitare che il liquido refluisca, causando il soffocamento della persona.

Corpi estranei nelle ferite

I corpi conficcati nei tessuti non devono essere estratti perchè possono causare emorragie oppure si può determinare la rottura parziale del corpo estraneo e la ritenzione di una sua parte nella ferita.

Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio:

- se non è penetrato nel bulbo si può cercare di rimuoverlo delicatamente con un fazzoletto pulito.
- se è penetrato nel bulbo non cercate di rimuoverlo, evitare sfregamenti da parte dalla vittima, meglio bendare entrambi gli occhi in attesa dei soccorsi.

7.2.3 Fratture

L'interruzione della continuità di un osso (frattura) è causato, generalmente, da un'azione traumatica violenta.

La frattura può essere:

chiusa: l'osso non fuoriesce;

esposta o aperta: le estremità dell'osso fratturato fuoriescono dalla pelle;

composta: i monconi ossei restano in asse;

scomposta: spostamenti di vario tipo dei monconi ossei.

I sintomi sono il dolore violento, la mancata funzionalità dell'arto, l'alterazione della forma ed edema (gonfiore).

Evitate qualsiasi movimento della parte fratturata: il movimento oltre a causare maggior dolore, può aggravare la situazione. Occorre immobilizzare la parte colpita nella posizione in cui si trova. Non tentate *mai* di ridurre ovvero di riportare i monconi sull'asse primitivo dell'osso. In caso di emorragia procedere ad arrestarla utilizzando materiale possibilmente sterile.

7.3 Morso da vipera

La morsicatura di vipera riproduce tipicamente la morfologia della dentatura del rettile ed è caratterizzata dalla presenza di due forellini distanti tra loro circa un centimetro (impronta dei denti veleniferi).

La pericolosità del morso dipende dalla quantità di veleno iniettato.

La gravità del quadro clinico dipende inoltre dalla sede della morsicatura: le lesioni agli arti inferiori sono meno pericolose di quelle al tronco o agli arti superiori.

Il veleno della vipera può provocare gravi danni al sistema cardio-circolatorio quindi è meglio avvisare subito il Pronto Intervento. Nell'attesa:

- 1. sdraiare la vittima e tranquillizzarla (in una persona agitata il veleno va più velocemente in circolo); l'immobilità muscolare contrasta la diffusione del veleno o degli agenti infettivi;
- 2. applicare sopra la morsicatura un laccio piatto, non stringere troppo per non bloccare la circolazione arteriosa;
- 3. meglio non incidere o effettuare altre operazioni in corrispondenza della ferita.

Siero antiofidico o antivipera

E' efficace a neutralizzare il veleno delle 4 specie di vipera presenti in Italia.

Per rimanere efficiente deve essere conservato ad una temperatura non superiore ai 4-6 °C, se deteriorato può creare gravi disturbi. Inoltre molte persone sono allergiche a questo siero, quindi è sempre meglio che ad iniettarlo sia personale medico.

Forniamo, comunque, alcuni suggerimenti: dopo avere apposto il laccio sopra la ferita, disinfettare la zona ed iniettare metà fiala in 4-5 punti attorno alla ferita. Il resto va iniettato nel punto di partenza dell'arto (inguine se il morso è alla coscia, spalla se il morso è al braccio). Dopo togliere il laccio.

La stessa tecnica può essere utilizzata anche per il cane o altri animali.

7.4 Allergie / Anafilassi

Le punture di insetti normalmente provocano una semplice reazione locale con dolore ed edema, nel nostro paese infatti non esistono insetti velenosi. Unico pericolo è per le persone che sono allergiche alle punture di certi insetti, in particolare api e vespe.

In questi casi cercare di estrarre il pungiglione (se visibile) con l'aiuto di un ago, disinfettare e raffreddare la parte per alleviare il dolore e il gonfiore. Le persone allergiche possono andare incontro a shock anafilattico. In questo caso occorre controllare le funzioni vitali, richiedere al più presto i soccorsi e ove necessario praticare le operazioni di emergenza viste sopra.

Per quanto riguarda le zecche, che spesso il cacciatore si ritrova sul corpo, bisogna staccarle facendo attenzione che il parassita venga tolto intero (dopo l'estrazione controllare che attaccata al corpo ci sia la testa), altrimenti potrebbe insorgere un'infiammazione locale.

Esiste un genere di zecca che, durante il pasto di sangue, inocula nell'organismo dei batteri piccolissimi (spirochete) della specie Borrelia burgdorferi. Questi batteri sono i responsabili di una pericolosa infezione nota con il nome di Malattia di Lyme che, se non trattata in tempo, può portare a spiacevoli conseguenze. I sintomi sono facili da individuare: dopo qualche giorno, nella zona dove era presente la zecca, si forma un esteso eritema di forma circolare. Intervenire immediatamente con una specifica cura antibiotica. Attualmente, in regione Piemonte, questa malattia non è presente, ma prestare molta attenzione nei territori circostanti dove le zecche sono infette.



Capitolo 8

Concetti di cinofilia

8.1 Riferimenti legislativi e definizioni

8.1.1 Normativa di riferimento: richiami

- L.r. 18/04
- D.P.G.R. 4359/93
- L.r. 70/96
- L. 189/04

L'Art. 49, comma 1 lettera c della L.r. 70/96 (a pagina 153) pone dei limiti nel numero di cani utilizzabili durante l'esercizio della caccia: 2 per ogni cacciatore e 4 per cacciatori in comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale.

L'addestramento dei cani da caccia può avvenire dal 15 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura della caccia ¹ negli ATC e dal 1° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura della caccia nei CA. E' vietato addestrare o allenare i cani nei seguenti luoghi e tempi:

- nelle oasi, ZRC, centri pubblici, parchi naturali, aree attrezzate, in generale in tutte le zone ove è vietata la caccia²;
- a distanza inferiore a 100 m dai luoghi ove la caccia è vietata, dalle AFV e ATV, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
- nell'ATC o nel CA nel quale il cacciatore non è ammesso;
- il martedì ed il venerdì;
- nei terreni in attualità di coltivazione.

Sulla base del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (sezione 1.5 a pagina 4) possono essere istituite sul territorio zone di addestramento cani, che possono essere di 3 tipologie:

- Tipo A: ove sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da ferma con divieto di sparo;
- Tipo B: ove sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da seguita con divieto di sparo;
- **Tipo C:** ove sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da ferma con facoltà di sparo esclusivamente su fauna di allevamento (fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, quaglia).

In tali zone vige una regolamentazione specifica, approvata dalla Provincia; i periodi di addestramento e allenamento sono in genere ampliati.

¹se l'apertura della caccia è all'alba della domenica, l'allenamento dei cani deve concludersi entro il tramonto del mercoledì precedente

 $^{^2}$ nelle zone di addestramento cani, trattate nel seguito, la caccia $pu\grave{o}$ essere vietata

8.1.2 Definizioni

Ecco alcune importanti definizioni (Circolare della Regione Piemonte, Settore Caccia e Pesca n. 429/13.04 del 20-01-2000) che spesso sono fonte di confusione:

La battuta: forma di caccia collettiva, in cui i cinghiali vengono forzati verso le poste da un fronte mobile costituito da soli battitori, indipendentemente dall'uso dei cani.

La braccata: forma di caccia collettiva in cui i cinghiali vengono spinti verso le poste da una muta di cani guidati da uno o più conduttori. Con la braccata si copre una porzione rilevante di territorio e comporta il contemporaneo utilizzo di molti cani ed anche le poste sono molto numerose.

La girata con limiere: forma di caccia collettiva in cui i cinghiali vengono mossi verso le poste dall'azione di un unico cane definito limiere, guidati da uno o più conduttori. Il cane impiegato deve trovare le tracce recenti degli animali e procedendo lentamente, con metodo e tranquillità, spingere i cinghiali verso le poste. E' di fondamentale importanza che il cane sia perfettamente in mano al conduttore e in grado di rientrare rapidamente senza inutili inseguimenti appena scovati gli animali. La girata prevede l'impiego di un numero limitato di cacciatori alle poste, generalmente da 3 a 6, che vengono posizionati nei punti di maggior passaggio. L'azione di caccia copre una porzione limitata del territorio, e consente di coprire, in una giornata, più zone. Per queste modalità è meno impattante sulle altre specie selvatiche e più in generale sull'ambiente.

8.2 Principali razze ed attitudini

I cani da caccia che utilizziamo oggi sono il risultato di un allevamento che dura da secoli. La selezione avvenuta negli anni è un processo dinamico senza punti prestabiliti di arrivo che ha favorito la comparsa di caratteri desiderati e la scomparsa di quelli indesiderati.

La cerca, la ferma, l'inseguimento lungo una traccia, atteggiamenti che in natura ritroviamo in predatori come il lupo e la volpe, sono compiti essenziali di un cane da caccia; l'uomo è intervenuto sviluppando e fissando nelle diverse razze una o più di queste caratteristiche.

Per conservare e gestire le razze canine è stato creato l'**ENCI** (Ente nazionale cinofilia italiana) che detiene e gestisce il **LOI** (Libro italiano origini), registro al quale sono iscritti i cani appartenenti a razze purosangue.

L'ENCI si occupa anche di organizzare mostre e competizioni cinofile.

Il cane da caccia deve essere un aiuto per il cacciatore prima e dopo lo sparo.

Prima dello sparo il cane deve cercare la selvaggina ed indicarla al cacciatore o attraverso la posizione di ferma (il cane assume una postura rigida ed immobile) o acusticamente abbaiando.

Dopo lo sparo deve riportare il capo abbattuto o informare il cacciatore sul ritrovamento del capo abbaiando in modo particolarmente forte.

Molti cani sono in grado di condurre azioni diverse di caccia soprattutto se stimolati da un addestramento ben eseguito: i cani da ferma tedeschi riportano, effettuano cerche brevi e ricercano animali feriti; i cani da tana sono ottimi per la cerca breve e per la ricerca degli ungulati. Altre razze sono, invece, molto specializzate come ad esempio il segugio di Hannover, ottimo per la ricerca di animali feriti.

A seconda delle attitudini vengono distinti:

- cani da tana;
- cani da leva e da seguita (cerca lunga ed inseguimento dell'animale);
- cani da leva (cerca breve);
- cani da ferma;
- cani da traccia (per selvaggina ferita);
- cani da riporto (per la selvaggina d'acqua).

8.2.1 Cani da tana

Utilizzati per la caccia alla volpe.

Le principali razze sono: Fox Terrier, Bassotto, Jagdterrier.

Hanno bassa statura, agilità, coraggio, resistenza. Si infilano nelle tane bloccando l'animale all'interno o facendolo scappare.

8.2.2 Cani da leva e da seguita

Utilizzati per la caccia alla lepre variabile, alla lepre comune, al cinghiale.

Le principali razze sono: segugio italiano, segugio francese, Beagle.

Possiedono un ottimo olfatto, ricerca autonoma ad ampio raggio, costanza nel seguire una traccia, chiara voce sulla traccia, grande resistenza.

Cacciano inseguendo. Essi rilevano una traccia fresca e la seguono abbaiando, cioè danno voce senza vedere la preda, fino ad arrivare dove l'animale si è rifugiato, il selvatico scappa utilizzando i passaggi noti all'interno del proprio territorio. Il cacciatore si orienta seguendo l'abbaiare continuo emesso dal cane durante la *cerca*. In questo tipo di caccia il cacciatore deve conoscere bene le zone in cui il selvatico passa più frequentemente, per potergli fare la posta.

8.2.3 Cani da leva

Utilizzati per la caccia alla piccola selvaggina di bosco, e al cinghiale.

Le principali razze sono: Bracco, Spaniel tedesco, Springer, Cocker, Bassotto.

Tra i requisiti posseduti c'è la capacità di ricerca autonoma ed approfondita ma non eccessivamente ampia, voce chiara almeno a vista, riporto per selvaggina di piccole dimensioni.

La leva o cerca si svolge in appezzamenti di bosco non troppo vasti. Il cane effettua la cerca in modo autonomo, scova e mette in fuga la preda seguendola a voce. Se non avviene lo sparo, il cane dovrebbe tornare alla partenza senza inseguire il selvatico.

8.2.4 Cani da ferma

Utilizzati per la caccia alla lepre, al fagiano e alla beccaccia. Sono tradizionalmente classificate in:

- Razze da ferma inglesi: Setter inglese, Setter irlandese, Setter Gordon, Pointer; possiedono cerca veloce ed estesa, ottimo olfatto, elevato istinto di ferma, scarse doti di riporto.
- Razze da ferma continentali estere: Epagneul Breton, Kurzhaar, Drathaar; hanno cerca abbastanza veloce e moderatamente estesa, buon olfatto, buone doti di riporto.
- Razze da ferma italiane: Bracco italiano, Spinone. Si caratterizzano per cerca lenta e poco estesa, buon olfatto, buone doti di riporto.

Il cane cerca rimanendo sempre visibile al cacciatore, ferma o fa uscire allo scoperto la selvaggina. Esso rimane nel campo visivo del cacciatore, ovvero ad una distanza inferiore a quella efficace di tiro.

8.2.5 Cani da traccia

Utilizzato per la caccia agli ungulati 3 . Le principali razze sono : i segugi in generale, segugio bavarese, segugio di Hannover, anche cani da ferma addestrati a tale scopo come il Bassotto.

Devono possedere ottimo olfatto, costanza nel seguire la traccia, coraggio.

Il cane da ricerca (o da sangue) è utilizzato per seguire le tracce di sangue lasciate da un animale ferito, generalmente un ungulato, viene condotto dal cacciatore con un guinzaglio lungo. Para il selvatico ferito o, a volte, lo finisce.

8.2.6 Cani da riporto

Sono utilizzati per la caccia agli uccelli acquatici. Si possono ricordare tutti i cani da ferma e i Retriever. Devono possedere robustezza fisica, resistenza, ottime doti di riporto.

La caccia agli uccelli acquatici non sarebbe possibile senza un buon cane da riporto.

8.3 Consigli di mantenimento, sanitari ed alimentari

8.3.1 Il mantenimento del cane

Chiunque detenga un cane è obbligato a denunciarlo ai Servizi Veterinari della A.S.L. per la registrazione dei dati presso l'anagrafe canina regionale.

La recente legge regionale 18/2004 prevede l'obbligo d'identificazione dei cani con microchip (non obbligatorio in caso di cani già identificati tramite tatuaggio leggibile), che deve avvenire:

³Si ricorda che la caccia agli ungulati con l'uso di cani è vietata ad eccezione del cinghiale.

- entro 60 giorni dalla nascita di nuove cucciolate e comunque prima della cessione dei cuccioli;
- entro fine novembre 2004, nel caso di cani non tatuati.

In caso di cessione, cambio di residenza o morte di un cane, bisogna informare il Servizio Veterinario dell'A.S.L. presso la quale era stato registrato.

In caso di smarrimento di un cane, il proprietario deve farne denuncia entro 3 giorni alla Polizia municipale.

Il cane è un animale gregario che instaura con i propri simili una gerarchia. I cani domestici considerano le persone come propri simili, quindi il padrone deve assumere la posizione di capobranco per ottenere una migliore obbedienza.

Il cane in casa

I cani tenuti in casa hanno un legame particolare con il proprio padrone, grazie al continuo contatto. Deve essere messo loro a disposizione un luogo tranquillo dove riposare, soprattutto dopo una giornata stancante di caccia, lontano da fonti di calore.

Il cane in canile

I cani possono essere tenuti sempre in canile, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni accorgimenti. Il padrone deve poter instaurare un rapporto con il proprio cane e quindi i contatti con esso devono essere frequenti.

Il cane deve essere portato fuori ogni giorno, deve avere a disposizione un ricovero costituito da una parte coperta di rifugio (cuccia) e da una parte aperta con fondo in materiale facilmente lavabile (dimensioni totali almeno 8 mt. quadrati per ogni cane adulto) (D.P.G.R. 4359/93).

La detenzione dei cani alla catena dovrebbe essere vietata, se necessario deve essere utilizzata una catena mobile, cioè agganciata ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri. (D.P.G.R. 4359/93).

Il trasporto del cane in auto

L'Art. 169 del nuovo Codice della strada consente di trasportare liberamente in auto un solo cane (purchè non costituisca pericolo o intralcio per il conducente) sistemato sul sedile posteriore; mentre se si trasportano due o più cani deve essere installata una rete divisoria oppure i cani devono viaggiare in apposite gabbie.

8.3.2 L'alimentazione del cane

Il cane è un onnivoro con esigenze nutritive diverse da quelle dell'uomo, che a seconda di particolari fasi della vita o di periodi di attività, necessita di fabbisogni energetici differenti.

Può essere alimentato utilizzando una dieta casalinga, integrata con minerali e vitamine, o una dieta commerciale a base di mangimi, perfettamente equilibrata.

Durante la fase di accrescimento il cucciolo, soprattutto se raggiungerà grosse dimensioni, necessita di un'alimentazione particolarmente bilanciata ed energetica che deve essere suddivisa in almeno 3 pasti da somministrare fino al termine dell'accrescimento. In questa fase si consiglia l'utilizzo di mangimi commerciali specifici per non compromette lo sviluppo scheletrico.

Durante la fase di gravidanza e lattazione è consigliato l'utilizzo dello stesso mangime commerciale fornito ai cuccioli, somministrato 3-4 volte al giorno, fino al termine della lattazione.

In periodo di inattività i cani da caccia non hanno esigenze nutritive diverse dagli altri cani, e gli si può fornire indifferentemente una dieta commerciale di mantenimento, oppure una dieta casalinga che preveda: 30-40% di carne o pesce; 40-50% di cereali ben cotti (pasta, riso, pane); 10-20% di verdure; olio di semi; integratore minerale-vitaminico. Con l'inizio del periodo di allenamento e durante la successiva fase di lavoro, bisognerà gradualmente aumentare la razione di cibo ed eventualmente passare ai mangimi commerciali specifici per cani da lavoro. L'inconveniente dell'utilizzo di una dieta casalinga è soprattutto legato alla notevole quantità di alimento da somministrare per raggiungere un apporto energetico adeguato, che può comportare problemi di digestione. Sempre per questo motivo è meglio somministrare l'alimento in due pasti, forniti almeno 4-5 ore prima e/o 2 ore dopo l'attività fisica.

Ogni volta che si effettua un cambio di alimento, bisognerà procedere in modo graduale arrivando alla totale sostituzione della dieta nell'arco di una settimana.

Nella somministrazione di mangimi commerciali bisogna attenersi alle indicazioni fornite dal produttore, generalmente presenti sulla confezione del prodotto.

Da non sottovalutare l'importanza dell'acqua che deve essere cambiata giornalmente ed essere sempre a disposizione del cane. Inoltre, durante il lavoro e soprattutto durante stagioni calde, si rischia il colpo di calore, dovuto all'eccessivo surriscaldamento del corpo. Per poter eliminare il calore si calcola un fabbisogno aggiuntivo di 15 ml per ogni kg di peso corporeo e per ogni ora di lavoro. La somministrazione di piccole quantità d'acqua e brevi interruzioni del lavoro consentono di migliorare sensibilmente le prestazioni in condizioni ambientali difficili.

8.3.3 Consigli sanitari

I cani, generalmente, si accudiscono da soli; la selezione delle razze ha però determinato l'insorgenza di caratteri non naturali quali orecchie lunghe, pelo lungo, che necessitano dell'intervento dell'uomo per la loro pulizia.

Nel seguito si forniscono una serie di consigli.

- Spazzolare frequentemente gli animali utilizzando spazzole di ferro, soprattutto nei periodi di muta.
- Per gli animali con orecchie lunghe e pendenti accertarsi che i padiglioni auricolari siano puliti (la presenza di cerume all'imbocco del canale auricolare può indicare uno stato infiammatorio) e liberi da corpi estranei (molto pericolose sono le ariste di forasacco che possono perforare il timpano). Atteggiamenti particolari come la testa piegata da un lato, insofferenza e grattamento insistente dell'orecchio devono essere considerati come campanello d'allarme importante per patologie auricolari.
- Lo scolo oculare è indice di problemi legati all'occhio come presenza di corpi estranei, di parassiti (Thelazia) o di processi infiammatori. In condizioni normali l'occhio è pulito, lucido e le mucose sono rosa chiaro.
- Accertarsi della pulizia del mantello. Non lavare frequentemente i cani e usare sempre detergenti specifici o saponi neutri, il pH della loro cute è diverso dal nostro. Controllare l'eventuale presenza di parassiti esterni come zecche e pulci, pericolose anche per l'uomo. In commercio esistono dei prodotti che proteggono il cane per un mese (consultare il Veterinario).
- Almeno una volta all'anno, finita la stagione di caccia, effettuare un esame parassitologico delle feci; la presenza di parassiti intestinali può alterare il normale assorbimento degli alimenti.
- La vaccinazione non è obbligatoria per legge ma è importante per proteggere i cani da malattie altrimenti mortali come il cimurro, la parvovirosi, l'epatite infettiva e la leptospirosi. Deve essere ripetuta annualmente altrimenti la sua efficacia svanisce.
- L'unica vaccinazione eventualmente obbligatoria è quella contro la rabbia silvestre. Questa malattia non è attualmente presente in Italia, ma in caso di epidemie le autorità sanitarie locali dispongo l'obbligo della vaccinazione dei cani. Si ricorda, inoltre, che la vaccinazione antirabbica è obbligatoria per portare i cani all'estero, in Sardegna e a mostre cinofile, unitamente al certificato di buona salute.

Esistono 2 malattie parassitarie mortali per il cane.

La filariosi, diffusa in tutta Italia: il parassita (filaria) è trasmesso durante il pasto di sangue delle zanzare e si localizza nel cuore dove si riproduce. Il cane muore per insufficienza cardio-circolatoria. Per proteggere il cane bisogna effettuare una profilassi durante i mesi in cui sono presenti le zanzare (consultare il Veterinario).

La leishmaniosi, una volta presente solo nelle zone litoranee ma attualmente presente anche in Piemonte: il parassita (leishmania), trasmesso dai flebotomi (piccoli insetti), si localizza nelle cellule del sistema immunitario e determina una forma clinica cutanea o viscerale. Non esiste cura, né una profilassi efficace al 100%, si possono solo usare collarini specifici che liberano dei repellenti per gli insetti.

Parametri fisiologici	Valori di riferimento
Temperatura corporea	38,5-39,5
Atti respiratori	10-30 al minuto
Frequenza cardiaca	70-160 al minuto

Tabella 8.1: Parametri fisiologici nel cane



Capitolo 9

Trattamento delle spoglie

Dopo la morte intervengono due fenomeni di particolare interesse per il cacciatore: la decomposizione e la frollatura. La decomposizione è un processo operato dai batteri che procede in modo più rapido in caso di elevate temperature e umidità. La frollatura è un processo dovuto alla scissione del glicogeno presente nel sangue. In presenza di ossigeno il glicogeno si trasforma in glucosio, terreno ideale per i batteri. In assenza di ossigeno (morte) si trasforma in acido lattico, la presenza di acido rallenta la crescita batterica, attacca i legami proteici e le fibre muscolari rendendo la carne più tenera. Il processo, affinché avvenga nel migliore dei modi, dovrebbe verificarsi a basse temperature (4°C), senza arrivare al congelamento.

9.1 Ungulati

9.1.1 Eviscerazione

Occorre sventrare (eviscerare) il capo abbattuto nel più breve tempo possibile. Si distinguono due tipi di eviscerazione:

Eviscerazione completa: (vedere Fig. 9.1 nella pagina seguente) con l'animale appoggiato sul dorso o, per animali grossi, sul fianco, si incide con un coltello affilato lungo la gola per tagliare trachea ed esofago che verranno legati con un nodo. Quindi incidere dal bacino allo sterno tagliando anche le costole, il coltello va tenuto con la lama rivolta verso l'esterno per evitare di ferirsi e di lacerare gli organi interni. Asportare prima i visceri addominali, tagliando il retto il più possibile verso l'esterno, legandolo e non spargendo le feci, prestare attenzione ai reni che rimangono adesi alla parete addominale sotto le vertebre. Tagliare il diaframma ed estrarre cuore e polmoni. Capovolgere l'animale per fare defluire il sangue. Il fegato, il cuore, i reni e lo stomaco possono essere conservati a scopo alimentare. Il resto si lascia sul posto per essere consumato da altri animali (volpi, corvidi).

Eviscerazione parziale: metodo meno accurato ma più veloce. L'incisione viene praticata solo lungo l'addome e sono asportati solo i visceri addominali. Questa tecnica è consigliabile quando non fa caldo o quando l'abbattimento del capo avviene in prossimità del tramonto.

9.1.2 Trasporto del capo abbattuto

Gli ungulati leggeri possono essere trasportati nello zaino o fissati sullo zaino (vedere Fig. 9.2 nella pagina successiva); animali più pesanti, come il cervo, saranno trascinati tenendo il muso in avanti e mai contropelo.

Una volta a destinazione, lasciare appeso il capo ancora avvolto nella pelle in un ambiente fresco per circa 1-2 giorni (a seconda delle condizioni di temperatura e umidità). Scuoiare, dividere in pezzi e surgelare.

9.2 Altra selvaggina

Per quanto riguarda l'eviscerazione occorre distinguere la selvaggina da piuma dai lagomorfi.




Figura 9.1: Eviscerazione completa di un camoscio



Figura 9.2: Una fase importante dell'azione di caccia: il trasporto dell'animale abbattuto. Attenzione: nel caso del camoscio è buona norma assicurare la testa dell'animale allo zaino, in modo da evitare il rischio di pericolose ferite al cacciatore, in zone vitali come il collo.

9.2.1 Eviscerazione della selvaggina da piuma

Incidere la cute dallo sterno alla cloaca, dopo avere spennato grossolanamente il capo; estrarre i visceri staccando la porzione terminale dell'intestino e incidendo all'altezza del gozzo. Lo stomaco, polmoni e cuore rimangono all'interno della carcassa.

La carcassa potrà essere lasciata a frollare per 1-2 giorni a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità.

9.2.2 Eviscerazione dei lagomorfi

Incidere la cute dell'addome prestando attenzione a non lacerare gli organi interni; asportare i visceri addominali staccando l'intestino nella parte più posteriore del retto dopo averlo legato ed incidendo l'esofago nel punto di entrata nello stomaco. Il fegato, reni, cuore e polmoni rimangono all'interno della carcassa.

Lasciare a frollare la carne per 1-2 giorni a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità.



Capitolo 10

Il comportamento del cacciatore (l'etica venatoria)

La caccia è una forma di utilizzo delle risorse naturali e, per tale motivo deve essere praticata nel pieno rispetto non solo delle disposizioni normative ma anche di tutte quelle norme che si possono identificare come condotta di etica venatoria. Ciò pertanto, presuppone un buon bagaglio di conoscenze e di capacità.

10.1 Durante l'esercizio venatorio

10.1.1 Buone pratiche di uso delle armi

A volte la caccia è teatro di incidenti causati da imperizie legate ad un cattivo uso delle armi. E' bene che alcuni accorgimenti diventino delle vere abitudini radicate nel cacciatore:

- Verificare sempre le condizioni di efficienza dell'arma, in particolare che la canna sia sempre libera
 e ben lubrificata. Può accadere che, durante una giornata di caccia, la canna del fucile si ostruisca
 accidentalmente (terra, rametti), comportando seri problemi al momento del tiro.
- Le operazioni di caricamento e scaricamento dell'arma devono avvenire con la canna puntata verso il basso o comunque in direzione opposta rispetto ad altre persone.
- Prima dello sparo accertarsi che l'area intorno al bersaglio sia sgombra e che il proiettile termini la corsa in una zona sicura.
- Disinserire la sicura poco prima del tiro.
- Non sparare nel caso ci sia il rischio che il proiettile rimbalzi contro delle rocce.
- Attendere qualche momento prima di ricaricare il colpo nel caso di mancata accensione del propellente, la cosiddetta cilecca.
- Non trasportare in automobile armi cariche (anche per motivi legali).
- In prossimità delle case rispettare sempre le distanze di sicurezza imposte dalla Legge.

10.1.2 Dopo il tiro: la verifica del colpo

Dopo il tiro è importante non muoversi ed osservare attentamente la reazione dell'animale al colpo, dopo avere velocemente ricaricato l'arma, e memorizzare l'anchuss (termine tedesco usato per indicare il luogo dove si trova l'animale al momento dello sparo) aiutandosi con dei punti di riferimento come alberi e rocce.

In caso l'animale si allontani è bene rimanere fermi e seguirlo con la vista, per non suscitare una ulteriore reazione di fuga.

Colpi mortali

L'animale cade sul posto o poco lontano

- colpo al cuore o ai polmoni: l'animale resta spesso sul posto o si allontana di poco, a volte può compiere come un salto in avanti per crollare subito dopo. Osservando l'anchuss saranno presenti grosse chiazze di sangue rosso intenso ed eventuali schegge ossee della spalla;
- colpo alla spina dorsale: a seconda della zona lesionata l'animale rimane paralizzato e crolla al suolo o può cercare di trascinarsi via, in questo caso tirare immediatamente un altro colpo.

L'animale si allontana molto

colpo all'addome: se viene colpito il fegato l'animale assume posizione ingobbita; se viene colpito il piccolo intestino l'animale scalcia vistosamente; se vengono colpiti i reni gli cedono i posteriori ma tende a rialzarsi velocemente per scappare. In tutti questi casi è meglio tirare un altro colpo evitando che l'animale si allontani e muoia in posti lontani. Osservando l'anchuss sarà presente sangue scuro e denso con brandelli delle interiora colpite.

Colpi non mortali

Provocano ferite che, almeno nell'immediato, non causano la morte dell'animale; è sempre meglio tirare subito un altro colpo.

- colpi agli arti anteriori: l'animale spesso cade in avanti ma si rialza e fugge veloce generalmente in salita, solo nel caso siano coinvolti 2 arti il colpo risulta mortale. Sull'anchuss sarà presente poco sangue chiaro misto a scaglie di ossa.
- colpi agli arti posteriori: l'animale resta in piedi, si allontana lentamente e generalmente in discesa. Sull'anchuss sarà presente poco sangue chiaro misto a scaglie di ossa.
- colpi di striscio al ventre: se provoca lacerazione della cute con fuoriuscita degli organi addominali, il colpo risulta mortale anche se l'animale può allontanarsi trascinando i visceri; se c'è solo escoriazione l'animale scappa via velocemente. In quest'ultimo caso sull'anchuss sarà presente sangue chiaro non abbondante, ed il recupero dell'animale è molto difficile, spesso impossibile.
- colpi di striscio alla schiena: se è colpita l'apofisi (parte superiore) di una vertebra l'animale cade al suolo (morte apparente) ma si rialza subito dopo e scappa velocemente. Sull'anchuss si trova generalmente del pelo. Anche in questo caso il recupero è impossibile.
- colpi al muso: se avviene la frattura di un osso del muso (mandibola o mascella) l'animale muore nell'arco di pochi giorni in quanto non riesce più ad alimentarsi e a bere. Sull'anchuss si troverà del sangue chiaro con frammenti di ossa. La ricerca è molto difficile.

10.1.3 Recupero dell'eventuale ferito

Nell'allontanarsi dalla posta per il recupero del capo non bisogna mai abbandonare il fucile, sia per motivi legali, sia perchè potrebbe essere necessario nel caso l'animale non fosse ancora morto.

Il recupero dei capi feriti è disciplinato dall'Art. 13 della L.r. 70/96. Nelle operazioni di recupero è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, che disciplina anche le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame.

Il recupero può essere effettuato anche al di fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio; durante le operazioni il conduttore del cane da traccia può fare uso delle armi di cui all'Art. 13 della L. 157/92. Nelle aree protette deve essere chiesta l'autorizzazione alla Provincia competente, mentre negli ATC, nei CA, nelle AFV e nelle ATV deve essere richiesta l'autorizzazione ai rispettivi organi direttivi.

In base alle norme applicative della Regione Piemonte, l'animale recuperato è di proprietà del cacciatore che lo ha ferito, purchè il recupero sia attuato secondo le disposizioni sopra riportate.

10.2 La proprietà dell'animale abbattuto

Secondo la legge, l'animale cacciato appartiene a chi lo ha abbattuto.

Vi sono tuttavia usi e consuetudini non codificati ma tramandati da *padre in figlio* che vanno oltre la mera norma di legge, andando a costituire la cosiddetta *etica venatoria*. Consigliamo i giovani lettori di non accontentarsi del seguente elenco di esempi, ma di rivolgersi a cacciatori di consolidata esperienza e rettitudine per acquisire una approfondita conoscenza di questo aspetto.

A titolo esemplificativo si citano i seguenti casi:

Luogo di inizio caccia: se giunti sul luogo prescelto il sito è già occupato da altri cacciatori, è buona prassi, salvo invito da parte di questi ultimi ad una cacciata in comune, dirigersi in altra località;

passaggio di una lepre scovata ed inseguita da cani altrui: vi sono diversi atteggiamenti eticamente corretti, a seconda dei casi:

- astenersi dallo sparo per consentire un regolare inseguimento da parte della muta;
- sparo e abbattimento: lasciare sempre l'animale sul terreno in attesa dei cani e dei loro proprietari; concordare con essi il destino della preda; originariamente la preda era di proprietà del detentore dei cani il quale restituiva simbolicamente la cartuccia utilizzata dall'abbattitore. Vi è una prassi più recente che prevede un ventaglio di possibilità concordate (da una cena in comune a una divisione della preda). Da deplorare una pratica affermatasi in alcune zone che consiste nel pagamento in denaro del corrispettivo;

passaggio di un cinghiale scovato ed inseguito da cani altrui: considerando la situazione e la preda, difficile ipotizzare l'astensione dallo sparo. Abbattuto l'animale è doverosa l'attesa, che talvolta può essere lunga, per consentire tanto ai cani quanto ai loro conduttori di raggiungere il luogo dell'abbattimento. Ogni zona ha le proprie tradizioni, ma in generale la consuetudine dominante è quella di concordare una spartizione della carne, in proporzioni commisurate ragione-volmente al ruolo avuto da entrambe le parti nell'abbattimento. Salvo concordare diversamente è corretto dividere al 50%, nella logica che la carne della selvaggina abbattuta non può essere oggetto di commercio.



Appendice normativa

Appendice normativa A

Legge 11 febbraio 1992, N. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46

Art. 1. Fauna selvatica

- 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
- 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
- 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
- 5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
- 6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
- 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico

faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2. Oggetto della tutela

- 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
- a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
- b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
- c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
- 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
- 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3. Divieto di uccellagione

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4. Cattura temporanea e inanellamento

- 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
- 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
- 3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
- 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia;

pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

- 5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
- Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

- 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
- 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
- 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
- 5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
- 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
- 7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
- 8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
- 9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6. Tassidermia

- 1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
- 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
- 3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
- 4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7. Istituto nazionale per la fauna selvatica

- 1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
- 2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

- 4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione postuniversitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
- 5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
- 6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

- 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
- 2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presidente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
- 3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
- 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9. Funzioni amministrative

- 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
- 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10. Piani faunistico-venatori

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive

- e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
- 2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
- 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
- 4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
- 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
- 6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
- 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani
 di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di
 immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi
 nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte
 dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel
 Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
- 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
- 9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
- 10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

- 13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
- 14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
- 15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
- 16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
- 17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11.Zona faunistica delle Alpi

- 1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.
- 2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
- 3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
- 4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12. Esercizio dell'attività venatoria

- 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
- 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
- 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
- 4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
- 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
- 6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
- 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
- 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
- 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,

provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

- 10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
- 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
- 12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

- 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
- 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
- 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
- 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
- 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
- 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14. Gestione programmata della caccia

- 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
- 2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
- 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
- 4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuctudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
- 5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
- 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e

dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

- 8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
- 9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
- 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
- 11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
- 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
- 13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
- 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
- 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
- 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
- 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

- 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
- 2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
- 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
- 4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
- 5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
- 6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
- 7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
- 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
- 9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
- 10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
- 11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie

- 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
- a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
- b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agri-

cola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

- 2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
- a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
- 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
- 4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17. Allevamenti

- 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
- 2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per lacinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
- 3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
- 4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

- 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae)); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
- b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs) peppola (Fringilla montifringilla) (combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula) (corvo (Corvus frugilegus) (cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa) (cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
- c) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*) coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);
- d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e

dal 1º agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

- 4.Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
- 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
- 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
- 7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19. Controllo della fauna selvatica

- 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
- 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
- 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

 $(^{1})$

- 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
- 2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalita' indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
- 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad

¹articolo aggiunto con Legge 3 ottobre 2002, n. 221

oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Art. 20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero

- 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
- 2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
- 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21. Divieti

- 1. È vietato a chiunque:
- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- 1) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia:
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre:
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1º gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti:
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
- 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
- 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

Art. 22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

- 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
- 2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
- 3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati

omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.
- 5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
- 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
- L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
- 8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
- 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
- 10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
- 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23. Tasse di concessione regionale

- 1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
- 2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
- 3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
- 4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
- 5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro

- 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
- 2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
- a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico

faunistico-venatorio nazionale;

- b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
- L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
- L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia

- 1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:
- a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.
- 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.
- 5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

- 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
- 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
- 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27. Vigilanza venatoria

- 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
- a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
- 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
- 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
- 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
- 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
- 7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
- 8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
- 9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

- 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
- 2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
- 3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la

somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

- 4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
- 5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29. Agenti dipendenti degli enti locali

- 1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
- Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30. Sanzioni penali

- Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
- 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31. Sanzioni amministrative

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
- e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
- 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
- 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
- 4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
- 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
- 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

- 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
- a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
- 2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
- 3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
- 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
- 5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
- 6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33. Rapporti sull'attività di vigilanza

- 1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
- 2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34. Associazioni venatorie

- 1. Le associazioni venatorie sono libere.
- 2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con

adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

- 3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
- 4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
- 5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
- 6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35. Relazione sullo stato di attuazione della legge

- 1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
- 2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36. Disposizioni transitorie

- 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
- 2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.
- 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
- 4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.
- 6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997
- 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37. Disposizioni finali

- 1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
- 2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
- 3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma

1, lettera b).



Appendice normativa B

Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 25 settembre 1996, supplemento al n. 39

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1. Finalità della legge

- 1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
- 2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in conformità alle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:
- a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;
- b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
- d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
- e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;
- f) disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;
- g) garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attività venatoria, nonché promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;

h) valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un piu' corretto rapporto in tal senso con la popolazione.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

Art. 2. Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette

- 1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 157/1992.
- 2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
- 3. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
- 4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie o gruppi di specie: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), lontra (Lutra lutra), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius) e tutti gli altri Mustelidi (fam. Mustelidae), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), genetta (Genetta genetta), marmotta (Marmota marmota), stambecco (Capra ibex), tutti i pipistrelli (Chiroptera), tutte le specie di rapaci diurni compresi i vulturidi (Accipitriformes e Falconiformes) e notturni (Strigiformes), marangone minore (Phalacrocorax pigmaeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Palecanidae), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanoce-phalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), tutte le strolaghe (fam. Gaviidae), tutti gli svassi (fam. Podicipedidae), tarabuso (Botaurus stellaris) e tutti gli ardeidi (fam. Ardeidae), oche (gen. Anser e Branta), porciglione (Rallus aquaticus), voltolino (Porzana porzana), schiribilla (Porzana parva), schiribilla grigiata (Porzana pusilla), re di quaglie (Crex crex), pittima reale (Limosa limosa), pittima minore (Limosa lapponica), chiurli (gen. Numenius), gallo cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Bonasa bonasia), martin pescatore (Alcedo atthis), gruccione (Merops apiaster), upupa (Upupa epops), nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
- 5. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

Art. 3. Promozione di cultura faunistica

- 1. La Regione, avvalendosi della collaborazione della scuola, dell'Università, di musei naturalistici, degli Enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonché di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.
- 2. La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale.

Art. 4. Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunisticovenatoria nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge regionale sono esercitate dalla Regione e dalle Province nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare alle Province spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie

- di fauna selvatica in conformità all'articolo 1, comma 3 della legge 157/1992. All'espletamento di tali funzioni le Province provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.
- 2. Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all'articolo 10, comma 6 della legge 157/1992, le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia, e alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini, di seguito indicati rispettivamente con le sigle A.T.C. e C.A., in forza delle disposizioni della presente normativa.

 3. In caso di inadempienza delle Province nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
- 4. La Giunta regionale e la Giunta provinciale, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e delle sue articolazioni regionali, delle Università piemontesi ed inoltre della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi di legge.

Capo II. Pianificazione regionale faunistica. Istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale

Art. 5. Piano faunistico-venatorio regionale

- 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale é soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
- 2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali ed é predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'INFS garantisce la omogeneità e la congruenza.
- 3. Il piano faunistico-venatorio regionale é approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornato.

Art. 6. Piani faunisticovenatori provinciali

- Le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 157/1992, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
- 2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
- 3. In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito l'INFS.
- 4. Le Province predispongono altresì, a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992 e dell'articolo 4 della presente legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, gli A.T.C. e i C.A..
- 5. I piani faunistico-venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.
- 6. I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
- 7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia é tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano é approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6.

8. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostituti

Art. 7. Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunisticovenatorio regionale

- 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, é riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 56. 2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), é esaminata entro sessanta giorni.
- 3. La richiesta é accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 5 e 6. É altresì accolta, in casi da individuarsi specificamente con provvedimento della Giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
- 4. Il divieto é reso noto mediante l'apposizione, a cura del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, secondo le specificazioni di cui all'articolo 50.
- 5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia é vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
- 6. L'esercizio venatorio é vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
- 7. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale e alla Provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
- 8. La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica.
- 9. L'esercizio venatorio é inoltre vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata, nonché i terreni di recente rimboschimento.
- 10. L'esercizio venatorio é inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali. La superficie di questi fondi entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione destinata a protezione della fauna selvatica.

Art. 8. Istituzione di zone di protezione da parte della Regione

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'INFS, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresì al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attività antropica. Tali attività riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 79/409/CEE, come sostituito dalle direttive n. 85/411/CEE, n. 1/244/CEE e n. 92/43/CEE.

Art. 9. Oasi di protezione

- 1. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole.
- 2. L'istituzione delle oasi é deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.
- 3. L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo

conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere previste attività di intervento per favorire ed agevolare le finalità di cui al comma 1.

- 4. Le oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.
- 5. La Provincia, quando si determinino situazioni di squilibrio faunistico, sentiti l'INFS e la Giunta regionale, può autorizzare, nelle oasi di protezione, immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi stessa e di studio.
- 6. Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato per uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, purché non nel corso dell'annata venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura, per la sua introduzione in altre oasi.

Art. 10. Zone di ripopolamento e cattura

- 1. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.
- 2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:
- a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
- b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
- c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;
- d) favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti.
- 3. L'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:
- a) ripristino a coltura di terreni marginali;
- b) esecuzione di sfalci;
- c) semine con opportune miscele;
- d) allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o piovana;
- e) creazioni di siepi con valenza faunistica.
- 4. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e può essere destinata alla reintegrazione di altri A.T.C. e C.A. a condizione di reciprocità.
- 5. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.
- 6. In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole é ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il mese di marzo.

Art. 11. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica

- 1. Sono centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale a scopo di ripopolamento con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
- 2. L'istituzione di centri pubblici é deliberata dalla Provincia, in attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 6, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia titolo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.
- L'estensione complessiva dei centri di ciascuna Provincia non deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio agro-silvo-pastorale.
- 4. L'attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:
- a) semine di aree marginali con opportune miscele;
- b) allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
- c) esecuzione di sfalci;
- d) formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;
- e) messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici; possono essere previste mangiatoie, anche coperte, solo nel periodo di preambientamento.
- 5. La Giunta regionale può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con

particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.

Art. 12. Modalità di costituzione delle zone di tutela

- 1. Le zone di tutela previste all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della legge 157/1992 e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, sono costituite dalla Giunta provinciale e dalla Giunta regionale limitatamente al comma 5 dell'articolo 11.
- 2. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
- 3. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'articolo 8 della legge 241/1990, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.
- 4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, o alla Regione se proponente, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del comma 3.
- 5. Decorso il termine, la Provincia, o la Regione se proponente, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.
- 6. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 4.
- 7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
- 8. La Giunta provinciale, sentita la Giunta regionale e le organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oassi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.

Art. 13. Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia

- 1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui é permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.
- 2. Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 1ř settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui é permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni individuati al comma 1.
- 3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinché i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.
- 4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
- 5. La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:
- a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo:
- b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
- c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano,

starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6.

- 6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale.
- 7. La Provincia, può istituire con le modalità di cui al comma 5, nel periodo dal 1^{*}r marzo al 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.
- 8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
- 9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.
- 10. Le zone di cui al comma 5 lettere a), b) e c), e quelle di cui al comma 7:
- a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7;
- b) sono individuate su territori in cui é consentito l'esercizio venatorio;
- c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
- 11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, può autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e cattura.
- 12. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo.
- 13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).
- 14. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati é consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) e purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresi' le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992. Le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A. dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.

Art. 14. Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia

- 1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, sono oggetto di gestione da parte della Provincia, mediante:
- a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
- c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
- d) gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.
- 2. Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonché il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati.
- 3. La Provincia, previa approvazione di un regolamento di gestione, può stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore.
- 4. Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e per le gare dei cani di cui all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con le associazioni venatorie o con le associazioni cinofile nazionali riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli o associati, previa approvazione del regolamento di gestione di cui al comma 3. Tale regolamento dovrà garantire la

possibilità di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

Capo III. Ambiti territoriali di caccia

Art. 15. Zona delle Alpi

1. É zona delle Alpi la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'INFS e la Facoltà di scienze agrarie dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 16. Caccia programmata

- 1. La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della legge 157/1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree con l'obiettivo di limitare al massimo il nomadismo venatorio.
- 2. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità montane e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 20.000 ettari e ove possibile, tenuto conto della conformazione geomorfologica e dei confini naturali, non superiore a 40.000 ettari.
- 3. La Giunta regionale puo', previa intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. e C.A. interessanti due o piu' Province contigue.
- 4. La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. é determinata con riferimento:
- a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 6, comma 2;
- b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
- 5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche.
- 6. La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. é deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
- 7. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. é effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
- 8. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

Art. 17. Definizione e gestione degli A.T.C. e dei C.A.

- 1. Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 5 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle aree interessate.
- 2. Gli A.T.C. ed i C.A. hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza.
- 3. La gestione degli A.T.C. e dei C.A. é affidata a Comitati di gestione.
- 4. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge ed in attuazione dei piani faunistici e delle direttive regionali:
- a) predispone il piano di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con i programmi di immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;
- b) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica:
- c) programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- d) propone l'istituzione e le modalità organizzative, in forma singola o associata con altri A.T.C. e
- C.A., di uno o più centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, nonché delle strutture venatorie

adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in libertà della fauna selvatica.

5. Il Comitato di gestione, per la predisposizione dei piani e per le attività di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, in scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

Art. 18. Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi

- 1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono strutture associative di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e delle Province.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili. 3. Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:
- a) il Presidente;
- b) il Comitato di gestione.
- 4. Il Comitato di gestione é nominato dalla Provincia ed é composto da:
- a) sei rappresentanti designati dalle associazioni delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, territorialmente presenti, scelti tra proprietari e/o conduttori di terreni situati nell'A.T.C. e nel C.A.;
- b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale piu' rappresentative, territorialmente presenti, aventi residenza nella Provincia;
- d) quattro rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.
- 5. Il Presidente é nominato dal Comitato di gestione.
- 6. Il Comitato di gestione puo' eleggere nel suo seno un Comitato esecutivo. La composizione del Comitato esecutivo rispetta i termini proporzionali di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).

Art. 19. Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria

- La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina il numero dei cacciatori ed i criteri di ammissibilità dei residenti nella Regione Piemonte.
- 2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C. ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni C Δ
- 3. La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

Capo IV. Strutture private per la caccia e la produzione della fauna selvatica

Art. 20. Aziende faunistico-venatorie ed aziende agrituristico-venatorie

- La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunisticovenatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.
- 2. Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia é consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non é consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.

- 4. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
- a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modifiche.
- 5. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e ospitano esclusivamente fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.
- 6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
- 7. Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie l'esercizio venatorio é consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche in conformità degli atti di concessione.
- 8. Salvo quanto disposto al comma 7, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di carniere di cui all'articolo 46.
- 9. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
- 10. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale.
- 11. L'ammontare della tassa annuale é stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 54.
- 12. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 é consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6 con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 35, comma 6.

Art. 21. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica

- 1. Sono centri privati di riproduzione di fauna selvatica, soggetti a concessione regionale, le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In tali centri é vietato l'esercizio venatorio.
- 2. L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati deve essere corredata da una relazione contenente:
- a) l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate;
- b) i programmi di produzione;
- c) le previsioni relative ai controlli sanitari.
- 3. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica può essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili.
- 4. La gestione dei centri privati é effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro. Il disciplinare deve indicare gli interventi tecnici, le messe in opera delle attrezzature e la realizzazione degli impianti previsti per le zone di cui agli articoli 10 e 11. Detti centri devono avere una estensione non inferiore a ettari 200 e non superiore a ettari 1000 in relazione alle esigenze biologiche delle specie destinate alla riproduzione.
- 5. La superficie complessiva dei centri di cui al comma 4 non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia.
- 6. Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato mediante cattura incruenta. È consentito il prelievo mediante abbattimento, da parte del titolare del centro o di personale dipendente dall'azienda preventivamente indicato nel provvedimento di concessione esclusivamente per motivi sanitari, accertati dall'Azienda sanitaria regionale competente per territorio.
- 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui al comma 6.

Art. 22. Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare

- 1. La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge può rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Non é consentito l'allevamento di cinghiali a scopo di ripopolamento.
- 2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza é tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.
- 3. Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale competente per territorio.
- 4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore.
- 5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1 disciplinano altresì il prelievo, con i mezzi di cui all'articolo 48, di mammiferi e di uccelli in stato di cattività, operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.
- 6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi é tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al rispetto delle norme regionali.

Art. 23. Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale

- 1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento provinciale approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, rilascia previo controllo l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata.
- 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti.
- 3. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.
- 4. L'allevatore é tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia é presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili.
- 5. É vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia é vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purché siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività.
- 6. Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.

Capo V. Strutture amministrative, attività di studio e ricerca

Art. 24. Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica

- 1. É istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
- 2. Esso é composto da:
- a) l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;
- b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;
- c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su

designazione dell'Università degli Studi;

- d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Università degli Studi;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
- f) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
- g) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione.
- h) un rappresentante dell'ENCI;
- i) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica (CIC);
- 1) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli A.T.C. per ciascuna provincia;
- m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei C.A. per ciascuna provincia;
- n) un esperto in tipica fauna alpina.
- 3. Il Comitato é costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
- 4. I componenti di cui alle lettere c), d) e n) sono nominati dal Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m) il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina su designazione dei rispettivi enti ed associazioni.
- 5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
- 6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
- 7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano in età tra gli altri componenti.
- 8. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. É convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della legge; puo' inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 9. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del Comitato, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 25. Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e coordinamento

delle politiche venatorie

- 1. Presso ogni Provincia è istituito il Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. Il Comitato ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A.. In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di collaborazione gestionale tra la Provincia e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori.
- 2. Il Comitato é composto da:
- a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia, con funzioni di Presidente:
- b) il Dirigente del competente Servizio provinciale o suo delegato;
- c) un rappresentante di ciascun A.T.C. e C.A. designato dai rispettivi organi di gestione;
- d) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria;
- e) un esperto in problemi agricolo-forestali laureato in scienze agrarie o forestali;
- f) un rappresentante delle guardie delle Province ed un rappresentante delle guardie giurate venatorie;
- 3. Il Comitato é costituito dalla Provincia, con nomina dei componenti, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, decade unitamente al Consiglio provinciale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
- 4. Le designazioni di competenza dei Comitati di gestione di cui al comma 2, lettera c) devono pervenire alla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la stessa provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
- 5. Il Comitato consultivo provinciale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, é con-

vocato dal Presidente almeno due volte l'anno e può altresì essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

- 6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Provincia.
- 7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra gli altri componenti.
- 8. La Provincia può corrispondere ai componenti del Comitato di cui al comma 1, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 26. Attività di studio e ricerca

- 1. La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
- 2. A tal fine, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione dell'INFS, dell'Università degli Studi, dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.
- 3. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; puo' inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche.

Art. 27. Osservatorio regionale sulla fauna selvatica

- 1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 26, é istituito nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, in base alle norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale.
- 2. I compiti dell'Osservatorio sono:
- a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;
- b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;
- c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonché agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;
- d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni svernanti e nidificanti;
- e) promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per caposquadra per cacce speciali, nonché per la preparazione di cacciatori di ungulati con metodi selettivi;
- f) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria; costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;
- g) organizzare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ambientaliste ed agricole e le amministrazioni pubbliche, corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
- 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura cui fa riferimento l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, delle amministrazioni pubbliche, degli enti strumentali regionali, delle associazioni scientifiche, dell'Università degli Studi, di altri qualificati istituti o enti scientifici, o di esperti di elevata e specifica capacità professionale, nonché del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia).

Art. 28. Attività ispettiva in materia faunistica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie viene attivata nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i seguenti compiti:

a) verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;

- b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;
- c) accertamento immediato della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui agli articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;
- d) verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori.

Capo VI. Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica

Art. 29. Controllo della fauna selvatica

- 1. Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, é delegato alle Amministrazioni provinciali. La Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, tramite le Amministrazioni provinciali che si avvalgono dei loro agenti, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
- 2. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, anche su proposta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie delle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento stessi, nonché dalle guardie venatorie volontarie.
- 3. Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, é autorizzato dalla Giunta regionale.
- 4. Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'INFS, dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale o quella provinciale possono autorizzare piani di abbattimento.
- 5. La Giunta provinciale informa la Giunta regionale sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
- 6. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani é autorizzato dalla Provincia su parere dell'Azienda sanitaria regionale competente.
- 7. Il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta delle Province o degli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A., per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, anche per periodi limitati ed ambiti definiti.
- 8. Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all'articolo 2 della legger. 12/1990, il controllo delle specie di fauna selvatica é esercitato in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate) e successive modifiche ed integrazioni. Per garantire il necessario coordinamento delle attività di controllo faunistico, i piani di abbattimento selettivo di cui all'articolo 4 della l.r. 36/1989, proposti dagli Enti di gestione delle aree protette, devono essere corredati dal parere favorevole della Giunta provinciale.

Art. 30. Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento

- 1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:
- a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
- b) la cattura di selvatici provenienti da:
- 1) parchi nazionali e regionali;
- 2) zone di ripopolamento e cattura;
- 3) aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;

- c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.
- 2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla Provincia e vengono effettuate dalle guardie delle Province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazione venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui é vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi, secondo le procedure previste dalla l.r. 36/1989.
- 3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle Province ovvero dagli A.T.C. e dai C.A..
- 4. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'INFS, anche su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A. ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.
- 5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.
- 6. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.
- 7. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.
- 8. La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.
- 9. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.
- 10. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'INFS, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico. 11. É comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1ř aprile e la data di chiusura della caccia.
- 12. É sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:
- a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
- b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1200 metri sul livello del mare.
- 13. É comunque vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona.
- 14. É vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

Art. 31. Cattura e inanellamento a scopo scientifico

- 1. La Giunta regionale, su parere dell'INFS, puo' concedere, su motivata richiesta, ed esclusivamente per ragioni di studio e ricerca scientifica, a Istituti universitari, al Consiglio nazionale delle ricerche e ai Musei di storia naturale l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati anche su territori ove é vietato l'esercizio venatorio.
- 2. Non é mai consentita l'utilizzazione per attività di vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.
- 3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico é autorizzata dalla Giunta regionale ed é organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può comunque essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell'INFS. La concessione dell'autorizzazione é subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
- 4. Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta regionale può autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 600 intorno ai punti di osservazione.
- 5. É fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al Comune nel cui territorio é avvenuto il fatto. É fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.

Art. 32. Introduzione di fauna selvatica dall'estero

1. L'importazione dall'estero di fauna selvatica viva, purché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

- 2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
- 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali su parere dell'INFS e previo nulla-osta favorevole del Ministero della sanità nel rispetto delle convenzioni internazionali.
- 4. Su ogni partita introdotta i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali eseguono, prima del rilascio degli animali, controlli sanitari eventualmente integrati da indagini di laboratorio.

Art. 33. Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica

- 1. La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
- 2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui é avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l'esemplare é morto, ad una destinazione di pubblica utilità. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta é fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.
- 3. Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a liberarla in località idonea tramite i propri agenti.

Art. 34. Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei

- 1. L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, é subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 2. La Provincia, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione a seguito dell'accertamento, da parte della Commissione di cui al comma 3, della buona conoscenza della fauna e delle tecniche dell'imbalsamazione.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione composta da:
- a) un esperto in legislazione venatoria;
- b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
- c) un laureato in veterinaria;
- d) un esperto in tecniche di tassidermia;
- e) un perito conciario.
- 4. L'esame, articolato in un colloquio e in prove pratiche, avrà ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:
- a) legislazione venatoria e relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione:
- b) biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione ed al riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) tecniche di tassidermia ed imbalsamazione;
- d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento.
- La Commissione esprime giudizio di idoneità se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.
- 6. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attività di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano e le ditte e imprese artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro tenuto dalle Camere di commercio, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatto salvo comunque

l'obbligo di segnalare la loro attività al Presidente della Provincia.

- 7. L'esercizio dell'attività di imbalsamazione é svolta senza fine di lucro da amatori non cacciatori.
- 8. É consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:
- a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
- b) alla fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta ai sensi della vigente normativa;
- c) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purché il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali; d) alla fauna domestica.
- 9. É inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne é consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati.
- 10. La Provincia e la Giunta regionale possono autorizzare l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale, o di parte di esso, rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.
- 11. È consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.
- 12. La Provincia rilascia gratuitamente apposito contrassegno di modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle preparazioni tassidermiche.
- 13. La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di mammiferi ed uccelli in difformità alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico.
- 14. Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2 deve segnalare alla Provincia le richieste di imbalsamare spoglie di esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto di caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle singole specie e quelle appartenenti alla fauna esotica.
- 15. La violazione della disposizione di cui al comma 9, comporta, oltre alla revoca dell'autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 157/1992, per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
- 16. Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme del presente articolo.

Capo VII. Esercizio della caccia: autorizzazione e requisiti

Art. 35. Esercizio dell'attività venatoria

- 1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 157/1992 e dalla presente legge.
- 2. Per poter esercitare l'attività venatoria nella regione é necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. I massimali sono soggetti alle variazioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia.
- 3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 48, e degli animali a cio' destinati.
- 4. É considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
- 5. Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto dalla presente legge é vietato.
- 6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:
- a) vagante nella zona Alpi;
- b) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.
- 7. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

Art. 36. Aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali

1. L'esercizio venatorio é precluso nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali, ove individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 37. Opzioni sulla forma di caccia prescelta

- 1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a norma dell'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992, ha durata triennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino regionale. L'opzione sulla forma di caccia può essere riesaminata soltanto in presenza di cambio di residenza anagrafica e per ragioni di salute formalmente comprovate. La variazione non può comunque avvenire durante l'annata venatoria.
- 2. Il cacciatore che abbia conseguito, ai sensi degli articoli 40 e 41, l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
- 3. Le Province trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle opzioni di cui al comma 1 e le relative variazioni.

Art. 38. Appostamenti

- 1. Sono consentiti appostamenti purché temporanei.
- 2. Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili, sprovvisti comunque di copertura superiore, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente. Detti appostamenti, qualora necessitino di preparazione del sito, sono soggetti al consenso del conduttore del fondo, sia esso un privato cittadino o un ente pubblico.
- 3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti.
- 4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile.
- 5. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
- 6. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 150.

Art. 39. Il tesserino regionale

- 1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione.
- 2. Il rilascio del tesserino é subordinato:
- a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla competente autorità statale;
- b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 54;
- c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 35, comma 2;
- d) alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30 settembre.
- 3. Il tesserino é valido per un'annata venatoria e si intende automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
- 4. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
- 5. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui é autorizzato ad esercitare l'attività venatoria: su di esso viene annotato, mediante perforazione negli appositi spazi, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti.

6. Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza. Per l'esercizio dell'attività venatoria il cacciatore é comunque tenuto all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.

Art. 40. Abilitazione venatoria

- 1. Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca é richiesta l'abilitazione venatoria.
- 2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla Provincia nel cui territorio risiede allegando:
- a) certificato di residenza;
- b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Aziende sanitarie regionali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
- 3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992.
- 4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età.

Art. 41. Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi

- 1. Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria in zona delle Alpi ed é privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere presso la commissione di cui all'articolo 42, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso un colloquio, di possedere nozioni sufficienti relativamente a:
- a) specie alpine, protette e oggetto di caccia;
- b) biologia delle medesime;
- c) armi consentite;
- d) disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.
- 2. Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40.
- 3. La Giunta regionale, in accordo con i C.A., organizza sotto stretto controllo delle Province corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Conseguita l'abilitazione, viene rilasciata apposita attestazione al cacciatore, che é obbligato a partecipare ai censimenti per almeno un anno solare ed a partecipare ad una stagione venatoria come solo accompagnatore, non pagante, di un cacciatore che abbia un'esperienza di almeno tre anni negli abbattimenti selettivi. La presenza alla caccia selettiva deve essere certificata dal cacciatore anziano e vistata dal C.A.
- 4. Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992.

Art. 42. Commissione d'esame

- 1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, in ciascun capoluogo di Provincia una commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.
- 2. La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate fino alla costituzione della nuova commissione. I componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta in via continuativa.
- 3. Ogni commissione é composta da:
- a) un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione, con funzione di Presidente;
- b) un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di questi almeno un laureato in scienze biologiche

- o in scienze naturali ed uno in scienze agrarie o forestali;
- c) un funzionario della Regione.
- 4. La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b) avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline.
- 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.
- 6. Non possono essere nominati come componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
- 7. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 43. Esame di abilitazione venatoria

- 1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:
- a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5;
- b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.
- 2. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'abilitazione é concessa se il giudizio della commissione é favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.
- 3. Il candidato giudicato non idoneo é ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.
- 4. Le prove d'esame sono pubbliche.
- 5. Le nozioni su cui verte l'esame di cui al comma 1 riguardano i seguenti temi:
- a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di fauna, fauna stanziale, fauna migratoria; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui é vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appostamenti, modalità di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
- b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;
- c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agroforestali;
- d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri:
- e) norme di pronto soccorso.
- 6. La Giunta regionale per favorire la preparazione dei candidati, può predisporre un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da distribuire a cura delle Province al momento della presentazione della domanda.

Capo VIII. Esercizio della caccia: specie, tempi, carniere, modalità e mezzi

Art. 44. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

- 1. Ai fini dell'esercizio venatorio é consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), minilepre (Silvilagus floridamus);
- b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: fagiano (Phasianus colchicus),
 quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur),
 beccaccia (Scolopax rusticola),
 beccaccino (Gallinago gallinago);

- c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente legge: pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
- d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (Anas Platyrhynchos), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), nonché la volpe (Vulpes vulpes) secondo piani numerici di prelievo;
- e) specie cacciabili dal 1^{*}r ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), lepre bianca (Lepus timidus);
- f) specie cacciabili dal 1ř ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon);
- g) specie cacciabili dal 1[°] ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1[°] novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura: cinghiale (Sus scrofa).
- La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella predisposizione annuale del calendario venatorio di cui all'articolo 45 puo' ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio dell'attività venatoria.
- 3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe l'esercizio venatorio é consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.. Per la specie volpe l'esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe é consentito con l'esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
- 4. Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio é consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.
- 5. La Giunta regionale, sentito l'INFS, puo', per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1 resettembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel comma 1 regionale La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati; l'esercizio venatorio a tali specie può essere autorizzato dal 1 regionale giornate di domenica nel mese di agosto, nel rispetto dell'arco temporale previsto all'articolo 18, comma 1 della legge 157/1992.

Art. 45. Calendario venatorio

- 1. La Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria.
- 2. Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti:
- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
- e) periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.
- 3. I provvedimenti della Giunta regionale che approvano i piani di prelievo selettivi di cui all'articolo 44, comma 4 sono trasmessi alle Province che provvederanno a darne adeguata pubblicità.
- 4. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stabilendo altresì le modalità con cui conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.
- 5. Il calendario venatorio regionale, i piani di prelievo numerico e le comunicazioni di completamento di detti piani, con i conseguenti divieti di caccia alle specie interessate, devono essere resi pubblici mediante immediata affissione agli albi pretori di tutte le amministrazioni interessate, alle sedi di tutte le associazioni venatorie e mediante comunicazione agli organi di informazione, compresi quelli locali;

deve altresi' essere fornita una comunicazione immediata a tutti i soggetti responsabili della vigilanza venatoria.

- 6. A partire dalla stagione venatoria 1999-2000, gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. trasmettono entro il 15 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, oltre ai dati dei censimenti per la definizione dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e dei piani di abbattimento selettivo degli ungulati, i dati dei censimenti sulla consistenza delle popolazioni di tutte le specie venabili, ad esclusione di quelle migratorie.
- 7. Con il termine censimento si intende ogni operazione volta al conteggio di individui appartenenti alla fauna selvatica presenti in un determinato territorio. Sono compresi in questa definizione sia i conteggi totali sia i conteggi mediante opportuni indici di abbondanza.

Art. 46. Carniere giornaliero e stagionale

- 1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore é consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non più di due beccacce.
- 2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:
- a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale; cinghiale: cinque capi annuali:
- b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;
- e) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: venti capi annuali per specie.
- 3. Il carniere stagionale di cui al comma 2 lettera a) può essere variato, per l'attuazione dei piani annuali di abbattimento, con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., previa verifica della consistenza delle specie o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.
- 4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.
- 5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.

Art. 47. Giornate e orario di caccia

- Ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/1992, il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- 2. L'esercizio venatorio nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, é consentito nelle giornate di mercoledì e domenica. Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio é consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e in ogni C.A. .
- 3. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata e nelle zone di cui all'articolo 13 l'esercizio venatorio é consentito tutti i giorni, fatti salvi i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6 e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore.
- 4. Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 41, la caccia é consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 5. La caccia di selezione agli ungulati é consentita fino ad un ora dopo il tramonto.
- 6. L'esercizio venatorio é consentito per non più di due giorni consecutivi ed in ogni caso é vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

Art. 48. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

- 1. L'attività venatoria é consentita con l'uso del fucile:
- a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro

non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

- 2. É consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
- 3. Nella zona faunistica delle Alpi, é vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; é altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.
- 4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata é consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 29.
- 5. La caccia é altresì consentita con l'uso dei falchi. La detenzione del falco é consentita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modifiche, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).
- 6. L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui all'articolo 13, comma 5 od in altre zone appositamente individuate dalla Giunta regionale.
- 7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia é autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
- 8. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
- 9. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia

Capo IX. Divieti, vigilanza, sanzioni

Art. 49. Altri divieti

- 1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, é vietato:
- a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
- b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;
- c) usare piu' di due cani per cacciatore e piu' di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;
- d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati.
- e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;
- g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;
- h) usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;
- i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; é facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
- cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29;
- m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia é vietata;
- n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova,
 nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31;
- o) l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia
 é vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di
 riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13;
- p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;
- r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29.

s) raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei parchi.

- t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;
- u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31;
- v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;
- z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione é consentita ai sensi dell'articolo 44.

Art. 50. Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle

- 1. Sono pubblicizzati con tabelle esenti da tasse i confini delle seguenti zone: zona Alpi; A.T.C.; C.A.; oasi di protezione; valichi alpini; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia; zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 157/1992; aziende faunistico-venatorie; aziende agri-turistico-venatorie; beni monumentali; centri di riproduzione di selvaggina; zone militari e zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui all'articolo 21 della legge 157/1992.
- 2. Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge regionale di riferimento, la dizione divieto di caccia, ove pertinente, in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale.
- 3. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano di norma visibili le due contigue.
- 4. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.
- 5. Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
- 6. La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma 1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione.
- 7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale é sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di cui ai commi precedenti.

Art. 51. Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

- $1.\ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della legge <math display="inline">157/1992$ e dalla presente legge, la vigilanza sull'attività venatoria é affidata:
- a) al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;
- b) alle guardie delle Province;
- c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ed a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- d) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
- 3. Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, é vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie é vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
- 4. La Provincia coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
- 5. La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.

- 6. Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica é subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame.
- 7. La Giunta regionale nomina di volta in volta una Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalità di svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.
- 8. La Commissione é composta da sei esperti nelle discipline previste all'articolo 43, comma 5, da un funzionario regionale e da un esperto designato dal Prefetto. Nella Commissione deve essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
- 9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 6.
- I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.

Art. 52. Rapporti sull'attività di vigilanza

- 1. Le Province, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.
- 2. I questori competenti per territorio comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per l'ambiente.

Art. 53. Sanzioni amministrative

- 1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della legge 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
- a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca dell'autorizzazione;
- b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
- c) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
- d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4 milioni 800 mila;
- e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 12 milioni;
- f) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
- g) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni trasgressore;
- i) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- l) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna alpina;
- m) esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 47: sanzione

amministrative da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;

- n) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- o) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- q) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila:
- r) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- s) violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;
- t) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- u) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per ciascun capo; la sanzione é triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona:
- v) altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila e/o revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
- z) abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformità all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila:
- aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attività previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- dd) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- ee) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in piu';
- gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- hh) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione é da lire 1 milione a lire 6 milioni;
- ii) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo dell'Azienda sanitaria regionale competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- ll) omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; mm) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

- nn) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- oo) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove é vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- pp) uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i): sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila:
- qq) violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
- 2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:
- a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere d), e), g), i), l), m), n), o), q), z), oo); fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3 della legge 157/1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981; b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere aa), bb);
- c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera oo).
- 3. La confisca dei beni sequestrati é disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20 della legge 689/1981.
- 4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 28 della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).
- 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), l), m), o), z) il tesserino regionale viene sospeso per tre annate venatorie. Il provvedimento di sospensione é disposto dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorità regionale di rapporto ex articolo 17 della legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione. É sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di età o in orari non consentiti.
- 6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione.

Capo X. Tasse, contributi, indirizzi, premi

Art. 54. Tasse di concessione regionale in materia di caccia

- 1. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.
- 2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche sono sostituiti cosi' come stabilito nella Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 55. Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

- 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, é costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 58 della presente legge.
- 2. La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come segue:
- a) alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; b) agli A.T.C. e C.A. per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della caccia.
- 3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri di riparto, il funzionamento e i meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo, viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un apposito Comitato regionale.
- 4. Il Comitato é composto da:
- a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
- b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia:
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale:
- d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;
- e) un Presidente di un A.T.C. e un Presidente di un C.A. per ogni Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;
- f) un funzionario della Regione con compiti di segretario.
- 5. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, é a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dall'accertamento.
- 6. L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo é tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia o al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., che procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi anche degli uffici regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.

Art. 56. Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunisticovenatorioregionale

- 1. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 5, in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale per i fini di cui al comma 2.
- 2. A tale scopo i comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. e le Comunità montane, d'intesa con i proprietari o conduttori dei fondi, elaborano i programmi quinquennali d'intervento per:
- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, e successive modifiche; il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
- 3. I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono trasmessi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati da relazioni illustrative degli interventi proposti.
- 4. Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:
- a) la rispondenza ai criteri del piano faunistico venatorio regionale e provinciale;
- b) l'idoneità tecnica;
- c) la congruità della spesa.

- 5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi disponibili.
- 6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
- 7. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del Comitato di cui all'articolo 55, comma 4.

Art. 57. Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione

- 1. La Provincia prevede, all'interno dei piani di cui all'articolo 6, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione.
- 2. La Provincia elabora i programmi di intervento per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica, i quali dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi e il loro costo complessivo.
- 3. Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli interventi e gli incentivi per l'anno successivo. Per gli anni successivi, la Provincia correderà il programma con un quadro riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione ed osservazioni.
- 4. I contributi sono concessi dalla Provincia al conduttore del fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
- 5. Per una medesima iniziativa non é ammesso il cumulo dei benefici.
- 6. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto dall'articolo 56, comma 7 e lo ripartisce e lo assegna alle singole Province sentito il comitato regionale di cui all'articolo 55, comma 3.

Capo XI. Disposizioni finanziarie, finali, abrogative e transitorie

Art. 58. Disposizioni finanziarie

- 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale i capitoli n. 55 e n. 2327 vengono denominati come segue:
- a) Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
- b) Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica.
- 2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, come determinate dalle tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di spesa relativi alle materie caccia e pesca.
- 3. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:
- a) Trasferimenti di fondi alle Province per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a);
- b) Trasferimenti di fondi agli A.T.C. ed ai C.A. per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dalle attività faunistico-venatorie di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b);
- c) Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 56:
- d) Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di cui all'articolo 57;

e) Spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunisticovenatoria, anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), nonché per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia:

- f) Assegnazioni alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio, per i piani di immissione di fauna selvatica di cui all'articolo 30, e per gli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia;
- g) Contributi agli A.T.C. ed ai C.A. per il perseguimento dei fini istituzionali;
- h) Contributi al 'Fondo regionale per la montagnà finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente, alla salvaguardia della fauna selvatica ed allo sviluppo dell'occupazione, anche per gli scopi di cui all'articolo 56, in misura non superiore al due per cento dei proventi derivanti dalle tasse annuali di concessione regionale in materia di caccia e pesca.
- 3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Art. 59. Norma abrogativa

- 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia), salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge;
- b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 38;
- c) legge regionale 22 aprile 1988, n. 22;
- d) legge regionale 11 agosto 1994, n.31 (Calendario venatorio regionale 1994/1995).
- e) legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge.

Art. 60. Norma transitoria e finale

- 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 60/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale 22/1988, continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute nello stesso articolo fino all'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 20 della presente legge ed all'articolo 16 della legge 157/1992.
- 2. Le zone di divieto istituite ai sensi degli articoli 8, 9, 10 della legge regionale 60/1979, così come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 38/1985, sono confermate fino all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 10 della legge 157/1992.
- 3. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 60/1979, così come modificati dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 38/1985, sono regolati dalle norme contenute nei medesimi articoli fino all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione.
- 4. Sono comunque fatte salve, in deroga ai limiti territoriali, le zone di allenamento ed addestramento cani, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 53/1995 conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con la presente legge.
- 6. In fase di prima applicazione della legge il comitato regionale di cui all'articolo 24, quello provinciale di cui all'articolo 25 e le commissioni d'esame di cui all'articolo 42, sono designati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- 7. Le tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, comma 2, per le aziende faunistico-venatorie si applicano a decorrere dal 1[°] gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
- 8. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 54, comma
- 2, si applica nei nuovi importi a partire dall'esercizio venatorio successivo a quello in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61. Urgenza

 La presente legge é dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Appendice normativa C

Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9

Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio', della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi' e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate'.

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 2 febbraio 2000, n. 5

Art. 1. Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale.

- 1. Sono vietati su tutto il territorio regionale l'allevamento a scopi venatori e l'immissione in campo aperto del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi).
- 2. E' vietata inoltre l'importazione in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese le aziende agri-turistico-venatorie e aziende faunistico-venatorie, le aree protette e i fondi chiusi.
- 3. Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.

Art. 2. Piani di contenimento.

- 1. Ad integrazione ed in deroga di quanto previsto all'articolo 29, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6, le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.
- 2. Ad integrazione dell'articolo 29 della l.r. 70/1996 e dell'articolo 4 della l.r. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato

162 L.r. 9/2000

programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno.

- 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.
- 4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
- 5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
- 6. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
- a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
- b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.

Art. 3. Norma transitoria.

- 1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2000 le Province possono definire il periodo per l'attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria.
- 2. In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si avvale del potere sostitutivo.

Art. 4. Norma finanziaria.

- 1. Per ciascun anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nella predisposizione del bilancio annuale, vengono iscritti, inoltre, stanziamenti sul capitolo di spesa denominato Indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica in misura da definirsi in sede di predisposizione di bilancio di anno in anno.
- 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure inerenti le denunce di sinistri stradali.

Art. 5. Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo.